

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: PIA Piccole Imprese 2015

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 22/07/2024 21:07:51

Contiene: 244 FAQ

-(D) chiedo una delucidazione a proposito dei requisiti per poter accedere al PIA piccole imprese. Nello specifico, un'azienda mia cliente con sede fuori del territorio pugliese è interessata ad aprire uno stabilimento in Puglia, ed accedere al PIA piccole imprese per le attività intraprese in Puglia. La mia domanda è: è necessario essere un'azienda pugliese già costituita o semplicemente il finanziamento, qualora concesso, sarà indirizzato alla nuova entità in loco?

(R) L Avviso prevede l obbligo alla realizzazione di programmi di investimenti nel territorio pugliese mediante l attivazione di una nuova unità produttiva per le imprese residenti al di fuori della Puglia. Infatti, le imprese per poter presentare istanza di accesso non devono avere necessariamente sede in Puglia anzi è nello spirito della programmazione regionale l attrazione di investimenti in Puglia da parte di imprese operanti in altri territori nazionali e/o esteri.

-(D) anche noi abbiamo riscontrato l'impossibilità di inserire lo zero all'inizio del numero della marca da bollo; avendo già effettuato la chiusura della domanda precedentemente alla risoluzione del problema tecnico da parte vostra, come ci consigliate di procedere?

(R) Non dovete far nulla. In sede di istruttoria si terrà conto della segnalazione da voi inviata.

-(D) il soggetto proponente puo' essere un raggruppamento di piccole imprese ? in caso di risposta positiva, i requisiti dimensionali previsti dal bando devono essere posseduti cumulativamente dai soggetti o da ciascuno di essi ?

(R) Nell ambito dell Avviso PIA Piccole imprese ai sensi dell art. 3 possono presentare istanza esclusivamente singole imprese. Pertanto, non è possibile la presentazione da parte di un raggruppamento di piccole imprese.

-(D) Buongiorno, quali tempi di realizzazione deve prevedere il progetto?

(R) In linea di massima il progetto può prevedere programmi di investimenti da realizzarsi in un arco temporale di circa 18/24 mesi. Tuttavia, nel rispetto della tempistica di rendicontazione del PO 2014/2020 sarà possibile prevedere eventuali proroghe qualora supportate da giustificati motivi.

-(D) QUESITO PIA PICCOLE IMPRESE Ai sensi dell art.4 del bando, sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione C della Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007 ad eccezione dei gruppi e classi di cui alla sezione C afferenti i settori esclusi e di seguito indicati: 12.0 Industria del tabacco ;20.6 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali ;24.1 Siderurgia ;24.2 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) ;30.11.02 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi) .33.15 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i motori), limitatamente alla riparazione e manutenzione ordinaria di navi .Ai sensi di quanto stabilito dall art.4 del bando sono esclusi le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:- Quando l importo dell aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate- Quando l aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari Sono altresì escluse :- attività di preparazione alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio della uova- prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione . - qualsiasi attività che prepari il prodotto per una prima vendita a seguenti codici ATECO: - 10.13.0 Produzione di prodotti a base di carne - 10.41.1 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria - 10.51.2 Produzione dei derivati del latte- 10.61.1 Molitura del frumento- 10.61.2 Molitura di altri cereali- 11.02 Produzione di vini da uve pur non rientrando in alcuna delle fattispecie sopra indicate non sono compresi nell Allegato dei codici ATECO delle attività ammissibili che, dunque, sarebbe in conflitto con quanto previsto dall Avviso. A tal fine si pone il quesito dell ammissibilità di aziende operanti nell ambito dei suddetti codici ATECO.

(R) Al momento i Codici Ateco citati non sono previsti tra quelli ammissibili in quanto il settore dell Agroindustria è oggetto di maggiori approfondimenti in merito alla tipologia dei fondi utilizzabili nell ambito del PO 2014-2020. Pertanto, qualora sia resa possibile la presentazione di istanze di accesso a valere su tale codice Ateco, si procederà all aggiornamento dell allegato A dell Avviso mediante determina dirigenziale.

-(D) La scrivente ha codice ateco 23.61.00 , nel corso di questi anni con la propria divisione interna di ricerca e sviluppo ha messo a punto un prototipo per la sintesi di nanoparticelle partendo da ossido di rame, zinco , ecc. I prodotti di sintesi sono stati presentati a potenziali clienti per test di validazione e in qualche caso sono state vendute minime quantità (in tutto qualche migliaio di /anno). Volendo passare da un impianto prototipo ad un impianto industriale, in virtù dei positivi riscontri avuti dai test tecnici e commerciali, e che tale attività (con diverso codice ateco), utilizzerà una parte dello stabilimento ora dedicata alla fabbricazione di prodotti in calcestruzzo (che continuerà), si chiede se il programma di investimenti debba rientrare tra quelli previsti alla lett. a) dell'art. 6 del bando : "ampliamento unità produttive esistenti"; oppure alla lettera c : attività diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati?

(R) Il progetto così come sinteticamente proposto, non prevedendo come prodotto finito del nuovo processo produttivo un prodotto in calcestruzzo, sembra ricadere nell'ipotesi c) diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente. Pertanto è opportuno verificare, prima della presentazione dell'istanza di accesso, il rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 6 Per la tipologia di investimento di cui alla lett. c) del precedente comma, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

-(D) Buongiorno con riferimento al bando in oggetto, vorrei sapere se rientra nel Pia Piccole imprese, un'azienda che svolge attività con codice ateco 10.92.00, tale codice pur rientrando nella categoria C contemplata dal bando, settore manifatturiero e non rientrante nei settori esclusi dal bando, nell'elenco dei codici ateco ammissibili riportati sul sistema puglia non rientra.

(R) Al momento il Codice Ateco citato non è previsto tra quelli ammissibili. Qualora sia resa possibile la presentazione di istanze di accesso a valere su tale codice Ateco, si procederà all'aggiornamento dell'allegato A dell'Avviso mediante determina dirigenziale. Tuttavia, si può far riferimento al Titolo II che riporta tale codice ateco tra quelli ammissibili.

-(D) Un'azienda con codice ateco 47.25.00 vorrebbe partecipare alla misura per creare un nuovo capannone di produzione birra. Può partecipare?

(R) La produzione di birra (codice ateco 11.05.00) è ammissibile nell'ambito dell'Avviso PIA Piccole imprese. Pertanto, l'impresa, indipendentemente dalla sua attività principale, potrebbe presentare un'istanza di accesso per la realizzazione di una nuova unità produttiva da destinarsi alla produzione di birra.

-(D) In riferimento all'art. 7, comma 5, dell'Avviso del PIA Piccole, cosa si intende per "contratti chiavi in mano"?

(R) Non sono ammissibili le forniture acquisite con la modalità del cosiddetto contratto chiavi in mano, fermo restando che, allo stesso modo, non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Pertanto, ai fini del riconoscimento di tali tipologie di contratti si riportano di seguito gli aspetti caratterizzanti che devono coesistere: il contratto di fornitura non realizza direttamente, in tutto o in parte, il programma di investimenti agevolato ma sottoscrive un contratto con un general contractor che esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contrae direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili, etc. In questi casi, il general contractor acquisisce i beni in relazione alla commessa affidatagli dall'impresa beneficiaria, e i fornitori dei beni emettono i titoli di spesa nei suoi confronti (doppia fatturazione con carenza del requisito nel nuovo di fabbrica). Il contratto di fornitura chiavi in mano riporta in dettaglio le varie e distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa. Qualora un contratto di fornitura sia definito dalle parti chiavi in mano, anche se riporta in dettaglio le distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, macchinari impianti e attrezzature, etc.), ma non è presente la figura del general contractor perché l'impresa beneficiaria si rivolge direttamente al produttore dei macchinari oggetto di agevolazione (quindi non sussiste la doppia fatturazione), il contratto di fornitura è ammissibile purché sia possibile, attraverso l'attività istruttoria, individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili.

-(D) Si chiede se la modulistica allegata al bando, necessaria per la domanda di agevolazioni, verrà resa disponibile in formato editabile sul portale o se è necessario riprodurla autonomamente. Inoltre si chiede se è nota l'ora a partire dalla quale le istanze potranno essere presentate il 3 giugno p.v.

(R) I documenti saranno generati automaticamente dalla procedura guidata. Al momento non sono disponibili file word, excel ecc. A breve sarà resa disponibile solo quella compilabile e inseribile in upload (relazione di sostenibilità ambientale e certificazione ULA). Con Determina dirigenziale n. 973 del 29/05/2015 la data per la presentazione dell'istanza di accesso è stata slittata dal 3 giugno al 15 giugno.

-(D) Salvo merito al Bando PIA Piccole Imprese, avrei necessità di sapere se il requisito relativo al numero di ULA almeno pari a 10, può essere raggiunto cumulando il numero delle ULA di una società collegata rispetto alla richiedente o necessariamente tale numero di ULA deve essere detenuto, e quindi soddisfatto esclusivamente dalla società proponente, la richiesta di finanziamento.

(R) Il dato ULA dev essere posseduto esclusivamente dal soggetto proponente l'istanza di accesso.

-(D) In merito all'art. 2 comma 3 del nuovo Avviso PIA PICCOLE IMPRESE, chiedo gentilmente chiarimenti in merito all'inciso "...obbligatoriamente integrati con investimenti in R&S e/o investimento in innovazione tecnologica....".

Ovvero vorrei conferma che rispetto alla precedente edizione 2007-2013 dell Avviso, il programma d'investimento non può essere presentato se prevede solo investimenti in "attivi materiali"?

(R) Il PIA Piccole imprese deve necessariamente prevedere programmi di investimenti contenenti spese in attivi materiali integrati con R&S e/o investimenti in innovazione tecnologica. Quindi il solo investimento in Attivi Materiali non è ammissibile.

-(D) può una società A, priva di requisiti per partecipare al bando, candidarsi al bando usufruendo dei requisiti di una società B (controllante) che esercita il controllo sulla società A (controllata), in base ad un contratto di associazione in partecipazione con la stessa A (art. 2359 c.c comma 1 n° 3), quindi la società controllata A è sotto l'influenza dominante della società B in virtù del vincolo contrattuale e non di partecipazione.

(R) Sulla base delle informazioni fornite, l'impresa proponente A dovrà provare la condizione di controllata da B dimostrando che l'ipotesi prospettata è coerente con quanto normato dal Decreto MAP del 18/04/2005 all art. 3 comma 5 lettera c).

-(D) Una azienda confiscata in via definitiva ai sensi della l. 575/65 e smi, e pertanto con proprietà piena da parte dello stato, può accedere al PIA Piccole imprese avendo una fatturato medio degli ultimi 3 anni di 1,6 milioni di euro e n. 15 dipendenti?

(R) L'impresa, in quanto partecipata interamente dallo Stato ed alla luce di quanto previsto dal comma 8 dell art. 3 del Decreto MAP del 18.04.2005, si qualifica come impresa di grande dimensione.

-(D) Buongiorno, riguardo l'anno da considerare a regime è rintracciabile una definizione temporale o è ipotizzabile dall'azienda autonomamente?

(R) Si riportano, di seguito, le definizioni utili all'individuazione della data di entrata a regime: 1) la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili; 2) la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; 3) la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma; 4) l'esercizio a regime è il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime.

-(D) Buongiorno, qualche giorno fa ho posto il seguente quesito: con riferimento al bando in oggetto, vorrei sapere se rientra nel PIA Piccole imprese, un'azienda che svolge attività con Codice Ateco 10.92.00, tale codice pur rientrando nella categoria C contemplata dal bando, settore manifatturiero e non rientrante nei settori esclusi dal bando, nell'elenco dei codici ateco ammissibili riportati sul sistema puglia non rientra. Al quale mi è stata data la seguente risposta: Al momento il Codice Ateco citato non è previsto tra quelli ammissibili. Qualora sia resa possibile la presentazione di istanze di accesso a valere su tale codice Ateco, si procederà all'aggiornamento dell'allegato A dell'Avviso mediante determina dirigenziale. Tuttavia, si può far riferimento al Titolo II che riporta tale Codice Ateco tra quelli ammissibili. La risposta però non è molto chiara, in particolare la frase Qualora sia resa possibile la presentazione di istanze di accesso a valere su tale Codice Ateco. Mi chiedo dunque qualora il sistema online faccia inserire il Codice Ateco in oggetto e la relativa pratica, la domanda potrà essere presentata? Grazie Cordialità

(R) Qualora sia resa possibile la presentazione di istanze di accesso a valere su tale codice Ateco, si procederà all'aggiornamento dell'allegato A dell'Avviso mediante determina dirigenziale e chiaramente sarà adeguata anche la piattaforma telematica per consentire l'inserimento di nuovi Codici Ateco.

-(D) E' ammissibile la domanda presentata da una Srl neocostituita, le cui quote sono detenute al 40% da una piccola impresa che rispetta pienamente i requisiti indicati dal bando, al 30% da una piccola impresa che non rispetta i requisiti indicati dal bando, ed al 30% da una srl neocostituita?

(R) Si rammenta che un'impresa inattiva può presentare istanza solo qualora esista una partecipazione di controllo (vedasi DM 18.04.2005) da parte di un'altra impresa che possiede i requisiti previsti dall'Avviso. A tal riguardo si rammenta che l'impresa neocostituita qualora non ancora attiva può presentare l'istanza di accesso qualora rispetti quanto previsto dal comma 1 dell art. 3 dell Avviso ed, in particolare: Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di piccole dimensioni non attiva, la piccola impresa controllante deve avere approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda, deve aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro ed aver registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10.

-(D) In merito alla tempistica non mi è chiaro il tempo max consentito per la realizzazione dell'investimento. E da che data parte.

(R) Come già risposto in altre faq, si ribadisce che in linea di massima il progetto può prevedere programmi di investimenti da realizzarsi in un arco temporale di circa 18/24 mesi. Tuttavia, nel rispetto della tempistica di rendicontazione del PO 2014/2020 sarà possibile prevedere eventuali proroghe qualora supportate da giustificati motivi. Come stabilito dall'Avviso al comma 1 dell'art. 15: I progetti integrati, per qualsiasi tipologia di investimento, devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 12 comma 12.

-(D) le spese del personale sono rendicontabili? e quelle del personale non residente in Puglia?

(R) Le spese del personale sono rendicontabili nell'ambito di un progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale. Chiaramente deve trattarsi di personale operante nell'unità locale oggetto di agevolazioni e quindi nel territorio pugliese.

-(D) Buongiorno, contratto sull'immobile relativo alla voce di spesa opere murarie in attivi materiali è da presentare entro la data di domanda di accesso o è invece richiesto, come mi sembra di evincere dall'avviso, in fase di presentazione definitiva del progetto? Bisogna compilare solamente l'autocertificazione attestante il regime giuridico dell'area d'intervento e l'assoggettabilità alle principali normative ambientali?

(R) In sede di progetto di massima dev essere dichiarata e documentata la modalità attraverso la quale si dispone dell'uso dell'immobile sede del programma di investimenti. Nel caso si tratti di acquisto da inserire tra le spese proposte del programma di investimenti, il contratto di acquisto deve essere fornito in sede di presentazione del progetto definitivo e comunque successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (data a partire dalla quale il soggetto proponente può iniziare a sostenere le spese da rendicontare nell'ambito del programma di investimenti). Tuttavia il soggetto proponente, in tale ultima ipotesi, in sede di presentazione dell'istanza di accesso, dovrà documentare mediante contratto preliminare di compravendita la concreta volontà delle parti alla futura compravendita dell'immobile.

-(D) Buongiorno, qual è la relazione tra i beni/servizi prodotti con gli investimenti in attivi materiali e i risultati ottenuti con il progetto di Ricerca e sviluppo? Devono essere gli uni a supporto degli altri o possono essere indipendenti?

(R) In quanto integrato il programma di investimenti in R&S dev essere strettamente correlato al programma di investimenti in Attivi Materiali. Infatti, il comma 3 dell'art. 2 dell'Avviso, al soggetto proponente che non ha la possibilità di realizzare obbligatoriamente investimenti in R&S concede la possibilità di prevedere l'industrializzazione di risultati derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte e documentabili attraverso apposita attestazione da parte di un organismo di ricerca oppure derivante dallo sfruttamento di un brevetto. Pertanto è confermato il collegamento tra investimenti in R&S e investimenti in Attivi Materiali.

-(D) Nel caso di iniziativa per la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per l'ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, si chiede se nel prospetto per la "determinazione della capacità produttiva" (pag 19181 del BURP), si debbano indicare i valori di tutte le produzioni aziendali o solamente quelli relativi all'investimento?

(R) È necessario indicare i valori di tutte le produzioni aziendali inserendo, nella parte a regime, anche quelle riferite al programma di investimenti proposto.

-(D) il PIA piccole imprese prevede che possono partecipare aziende che nei 12 mesi antecedenti hanno registrato una media ULA pari a 10 unità. Se una azienda ha un fatturato di 3.500.000 ed un attivo di stato patrimoniale di 3.200.000 ed ULA nei 12 mesi antecedenti pari a 6 unità (pertanto stando alla normativa che definisce le PMI tale azienda è considerata piccola impresa) può partecipare al Bando?

(R) L'impresa oltre a qualificarsi di piccola dimensione deve comunque rispettare anche gli ulteriori requisiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 3 dell'Avviso PIA Piccole imprese.

-(D) Buongiorno, in relazione alla partecipazione al PIA Piccole Imprese vi sarebbe la seguente situazione: due srl, operanti entrambe in un settore ammissibile al finanziamento, sono l'una in possesso del requisito legato ai dipendenti, e l'altra in possesso del requisito del fatturato. Entrambe intendono costituire una start-up che sarebbe partecipata per il 50% dall'una e per il 50% dall'altra. La start-up così costituita avrebbe i requisiti per la partecipazione al bando?

(R) Il comma 1 dell'art. 3 dell'Avviso PIA Piccole Imprese riporta quanto segue: Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di piccole dimensioni non attiva, la piccola impresa controllante deve avere approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda, deve aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio

non inferiore a 1,5 milioni di euro ed aver registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10 .Pertanto, nel caso specifico è necessario verificare se esiste una partecipazione di controllo nell'impresa inattiva secondo quanto previsto dalla normativa in materia di controllo e, qualora sussista tale ipotesi, riprendere i valori dell'impresa controllante per la determinazione della dimensione dell'impresa inattiva partecipante all'Avviso PIA Piccole Imprese.

-(D) Un'azienda industriale intende avviare un programma di investimento PIA pmi, il fatturato registrato nel 2014 è Di Euro 1.670.000, nel 2013 è di Euro 1.150.000. E' in forte crescita ed a giugno 2015 è di circa Euro 1.800.000. Solo considerando il 2015 si potrebbe rispettare il requisito della media di fatturato di Euro 1.500.000 degli ultimi tre anni. Per fare ciò è necessario chiudere il 2015, depositando il bilancio, oppure è possibile presentare documentazione alternativa come registri Iva o altro (magari presentando la domanda i primi giorni di gennaio 2016)?

(R) Il comma 1 dell'art. 3 dell'Avviso PIA Piccole Imprese riporta testualmente: Può presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso una impresa di piccola dimensione, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno tre bilanci di esercizio, che abbia registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro e che abbia registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di piccole dimensioni non attiva, la piccola impresa controllante deve avere approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda, deve aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro ed aver registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10. Pertanto, qualora l'impresa, non tenendo conto dell'annualità 2015, rispetti il requisito dei tre bilanci approvati (2012-2013-2014), ai fini della verifica del fatturato medio può utilizzare l'esercizio 2015 già a partire dal 01/01/2016 allegando all'istanza di accesso un bilancio provvisorio sottoscritto dal legale rappresentante accompagnata da una dichiarazione del Presidente del Collegio Sindacale, o di equivalente organo di controllo, attestante la corrispondenza dei dati riportati con le scritture contabili. Resta inteso che ai fini del proseguimento dell'iter è necessario che, una volta approvato, il bilancio dell'esercizio precedente cui si riferisce deve essere tempestivamente trasmesso e deve confermare i dati riportati nella bozza presentata, ed in particolare che il fatturato 2015, utilizzato ai fini della determinazione del fatturato medio, sia coincidente con la voce A1 del conto economico del Bilancio 2015 che verrà approvato.

-(D) si chiede se è possibile avviare la procedura relativa al cambio di destinazione d'uso di una sede coinvolta nel progetto, 15 giorni dopo la presentazione della domanda di agevolazione in oggetto? La domanda di agevolazione risulta cantierabile?

(R) La questione del cambio futuro di destinazione d'uso dev essere esposta nella relazione a firma di un tecnico abilitato. Tuttavia, la valutazione circa la cantierabilità segue quanto previsto dalle procedure allegate all'avviso Pia Piccole Imprese ed, in particolare, da quanto specificato al criterio di valutazione 6.

-(D) Gent.ma redazione, l'impresa proponete, ben nota sul mercato nazionale, le cui produzioni sono quasi integralmente destinate al mercato italiano, ha rilevato difficoltà di sviluppo commerciale, rappresentando questo un punto di debolezza dell'organizzazione aziendale. La proponente realizza, infatti, un fatturato oramai costante da decine di anni, ed ha una clientela nazionale fidelizzata, ma ha evidenti difficoltà ad espandere il mercato, quindi ha difficoltà al raggiungimento dell'obiettivo di crescita dimensionale. L'impresa, pertanto, oltreché ampliare ed ammodernare la linea di confezionamento, intende acquisire una puntuale ricerca di mercato e successivamente una consulenza altamente qualificata in ambito di internazionalizzazione, con l'obiettivo di creare una presenza fissa sui mercati europei ed asiatici. Ciò premesso il quesito posto è il seguente: per la ricerca di mercato appena argomentata, così come previsto al comma 1 dell'art 9 dell'Avviso, trovando applicazione le disposizioni del Capo 2 del Titolo V del Regolamento regionale, ovvero essendo un servizio di supporto all'Innovazione, la proponente rispetterebbe l'obbligo previsto al comma 3 dell'art. 2 dell'Avviso?

(R) Si ritiene che le ricerche di mercato e le consulenze in ambito di internazionalizzazione vadano proposte nell'ambito dei Servizi di Consulenza di cui alla lett. a) comma 2 dell'art. 10 dell'Avviso. L'art. 9 dell'Avviso si riferisce a Investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione. Da quanto descritto non si ravvisano le condizioni per considerare tali spese nell'ambito dell'art. 9.

-(D) in merito alla pratica in oggetto, qualora gli investimenti si realizzeranno su diverse unità produttive, è corretto nella sezione 3, per ogni voce di spesa aggiungere le righe con la descrizione di quanto realizzato per ogni unità locale con il relativo importo?

(R) Nell'ambito della schermata 3 del Business Plan, nella parte denominata Dettaglio programma di investimenti, qualora il progetto preveda due o più sedi oggetto di investimento, si raccomanda di riportare, per ciascuna voce di

spesa, nella colonna Descrizione il dettaglio dell'investimento distinto per unità locale evidenziando l'importo di spesa per singola unità locale, nella colonna Importo il valore totale dell'investimento riferito alla singola voce di spesa.

-(D) in riferimento al Bando PIA Piccole Imprese, si chiede se nel quadro "Spese per Sviluppo Sperimentale" e nel quadro "Spese per Studi di fattibilità tecnica" del Business plan, potrebbero rientrare anche investimenti e spese nei confronti di tecnici sostenuti/e antecedentemente alla data di presentazione del Bando.

(R) Il comma 1 dell'art. 15 dell'Avviso stabilisce: I progetti integrati, per qualsiasi tipologia di investimento, devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 12 comma 12. Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo titolo di spesa. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Pertanto, si conferma l'inammissibilità di spese precedenti la presentazione dell'istanza di accesso e di spese sostenute antecedentemente l'avvenuta comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo.

-(D) un'impresa beneficiaria di un finanziamento di cui al Titolo II CAPO III attualmente in corso può fare richiesta di accesso al presente Avviso?

(R) Sì purché, sui due strumenti, non vengano richiesti ad agevolazione gli stessi beni.

-(D) Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento rispetto al regolamento del vecchio Bando PIA. In particolare, una impresa cliente che ha ricevuto la determina definitiva di ammissione alle agevolazioni, nel progetto originario aveva previsto - nel piano finanziario - la copertura della parte non agevolata attraverso sia un finanziamento bancario, sia attraverso l'immissione di una quota di mezzi propri. Il quesito è appunto questo: è possibile finanziare attraverso un ulteriore finanziamento bancario "ordinario" la parte relativa ai mezzi propri dell'impresa?

(R) Qualora si tratti di un programma di investimenti in corso di attuazione, l'impresa può rivedere il piano di copertura finanziaria del programma di investimenti. Tuttavia, trattandosi di un progetto in corso, l'impresa può contattare la struttura di Puglia Sviluppo per delucidazioni in merito. Infine, si segnala che il Regolamento e l'Avviso prevedono quale modalità di copertura del programma di investimenti l'apporto di mezzi propri (nuovi mezzi freschi e/o utilizzo di riserve di patrimonio netto) e finanziamenti a medio e lungo termine. Chiaramente qualsiasi strumento finanziario verrà utilizzato per la copertura deve fare esplicito riferimento al programma di investimenti PIA.

-(D) Si richiede a firma di chi debbano essere prodotti gli allegati relativi alle prestazioni di consulenza?

(R) Gli allegati di DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DI CONSULENZA per la rendicontazione dei SAL per Contratti di Programma, PIA Medie Imprese e PIA Piccole Imprese e PIA Turismo: C5, E5 ed F5, nell'ambito dei Contratti di Programma (approvati con D.D. n. 785 del 15 settembre 2020 - BURP n. 134 del 24/09/2020); C5, E5 ed F5, nell'ambito del PIA Medie Imprese (approvati con D.D. n. 760 del 13 agosto 2020 - BURP n. 118 del 20/08/2020); C5, D5, E5 ed F5, nell'ambito del PIA Piccole Imprese (approvati con D.D. n. 759 del 13 agosto 2020 - BURP n. 118 del 20/08/2020); C5 e D5, nell'ambito del PIA Turismo (approvati con D.D. n. 805 del 21 settembre 2020); sono stati oggetto di ulteriore precisazione, inserendo nella sezione dedicata agli estremi del dichiarante, il campo di indicazione della qualità del dichiarante stesso, il nominativo della società di consulenza o del professionista incaricato ed il relativo codice fiscale e/o partita Iva. Si chiarisce che i predetti allegati sono da far compilare e sottoscrivere digitalmente dalla società di consulenza o dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario delle agevolazioni.

-(D) Le sezioni 2 e 3 si generano automaticamente dopo l'operazione di "convalida" e "trasmetti"?

(R) Sì.

-(D) una piccola impresa con fatturato medio di 1,5 ml di euro, ha la necessità di sapere se può procedere con l'atto di compravendita di un immobile (capannone) prima di presentare la domanda. Oppure se può quanto meno fare un preliminare di compravendita o compromesso. Infine la quota di rimborso in caso di acquisto dell'immobile è pari al 50%?

(R) In sede di presentazione dell'istanza di accesso dev'essere dichiarata e documentata la modalità attraverso la quale si dispone dell'uso dell'immobile sede del programma di investimenti. Nel caso si tratti di acquisto da inserire tra le spese proposte del programma di investimenti, il contratto di acquisto deve essere fornito successivamente in sede di presentazione del progetto definitivo ovvero in seguito alla ricezione della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (data a partire dalla quale il soggetto proponente può iniziare a sostenere le spese da rendicontare nell'ambito del programma di investimenti). Tuttavia il soggetto proponente, in tale ultima ipotesi, in sede di presentazione dell'istanza di accesso, dovrà documentare mediante contratto preliminare di compravendita la concreta volontà delle parti alla futura compravendita dell'immobile. Infine, il comma 1 dell'art. 11 Intensità dell'aiuto dell'Avviso PIA Piccole Imprese stabilisce: Le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) del

precedente articolo 7 comma 1 sono concesse, sotto la forma del contributo in conto impianti, nel limite del 25% dei costi ammissibili. Si precisa che l'acquisto del capannone rientra nella voce di spesa Opere murarie ed assimilate degli Attivi Materiali al netto del valore del suolo aziendale che dev essere rendicontato nella voce di spesa Suolo aziendale e sue sistemazioni degli Attivi Materiali.

-(D) tenuto conto del tempo decorso dalla data del 3 giugno u.s. e delle istanze presentate (e/o ammesse), ci sono ancora i margini per poter accedere ai contributi presentando domanda in questo periodo?

(R) Si è possibile presentare istanze di accesso.

-(D) Buongiorno, in merito ad un piccola impresa il cui fatturato è pari a circa 5 milioni di euro, evidenzio quanto segue. Nel corso dell'anno 2014 la società si è trasformata da snc in srl. 1) Ai fini della valutazione patrimoniale-economico-finanziaria dell'impresa, fermo restando che i dati patrimoniali e finanziaria sono un fotografia dell'azienda al 31/12, quindi sono assoluti, i dati economici devono essere determinati sommando le poste di bilancio della snc e della srl (es fatturato della snc fino al 30/09/2014 + fatturato della srl dal 01/10/2014 al 31/12/2014) 2) analogamente ai fini dell'ammissibilità sostanziale, per l'anno 2014 sarà necessario considerare i dati cumulativi di snc e srl (fatturati e ULA), ovvero considerare il soggetto economico e non il nuovo soggetto giuridico. Fermo restando che la trasformazione è un'evoluzione dell'assetto organizzativo dell'azienda stessa.

(R) A prescindere dalla trasformazione societaria è necessario tenere conto dei dati aziendali in riferimento all'intero esercizio economico.

-(D) E' possibile inserire, oltre agli altri costi previsti per il piano di investimenti, l'acquisto delle certificazioni Ecolabel o ISO 14000?

(R) In merito alle spese ammissibili nell'ambito dei Servizi di Consulenza deve far riferimento al Regolamento n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) ed, in particolare, all'art. 65 che prevede l'ammissibilità delle spese per l'acquisizione della Certificazione Ecolabel e della ISO 14001 solo qualora ex novo.

-(D) In riferimento al nuovo bando PIA Piccole Imprese, trasmetto alcuni quesiti: 1- è ammissibile l'acquisto di immobili? 2- i progetti presentati devono necessariamente prevedere investimenti in R&S? 3- nei programmi integrati si prevede una percentuale minima di investimenti in R&S? 4- è possibile presentare un programma che non preveda investimenti in attivi materiali ma solo investimenti in R&S e innovazione?

(R) L'Avviso PIA Piccole Imprese consente l'acquisto di immobili. Inoltre richiede che il programma di investimenti in Attivi Materiali sia obbligatoriamente integrato con investimenti in ricerca e sviluppo e/o con investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione. Pertanto, qualora l'impresa opti per un programma di investimenti in Attivi Materiali integrato con investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione, il progetto integrato potrà anche non contenere investimenti in ricerca e sviluppo. Quanto agli Attivi Materiali, si rammenta che il comma 5 dell'art. 2 stabilisce che: L'ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non potrà comunque essere inferiore al 20% degli investimenti complessivi ammissibili.

-(D) Buongiorno, con la presente chiedo se tra i soggetti ammissibili alla presentazione dell'istanza agevolativa, siano compresi anche i consorzi di Piccole e microimprese, stante il possesso dei requisiti della piccola impresa.

(R) Il Consorzio può presentare istanza di accesso nell'ambito del PIA Piccole Imprese solo qualora sia esso stesso soggetto realizzatore del programma di investimenti proposto a prescindere dai soci che compongono il Consorzio. E' chiaro che il Consorzio deve possedere una dimensione aziendale di piccola impresa e deve rispettare i commi 1 e 2 dell'art. 3 dell'Avviso.

-(D) In merito al Bando in oggetto ho notato che inserendo il num. identificativo della marca della bollo, il campo non memorizza il primo num. che è lo zero. Come dove procedere?

(R) Problema tecnico risolto. Può provare a reinserire il numero identificativo.

-(D) Gent.mi, nella schermata "titolari di altre cariche o qualifiche" mi chiede necessariamente l'inserimento di un Titolare, in realtà in visura alla medesima voce è iscritto solo il nominativo di un responsabile tecnico. Devo per forza inserire il nominativo dell'amministratore (già inserito nella schermata "rappresentanti legali")? Grazie

(R) Si segnala che nella schermata "titolari di altre cariche o qualifiche" quando appare la voce Titolare si intende il titolare della carica o qualifica. Pertanto nel caso prospettato dovrà inserire il responsabile tecnico in quanto ulteriore titolare di carica o qualifica. Se quest'ultimo coincide con l'amministratore dovrà comunque inserirlo quale responsabile tecnico.

-(D) La marca da bollo da pagare per l'inoltro telematico dell'istanza PIA piccole imprese è da 2 o da 16 ? La risposta non è presente nelle FAQ.

(R) La marca da bollo è quella di importo pari ad euro 16.

-(D) Buongiorno, Ai fini del programma l investimento deve riguardare oltre le alte spese ammissibili, necessariamente attività di ricerca e sviluppo? Può essere sufficiente l investimento in innovazione ?o obbligatoriamente deve essere effettuata l attività di ricerca?Grazie

(R) Il comma 3 dell art. 2 dell Avviso stabilisce che: Per progetto integrato si intende un iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono previsti investimenti in attivi materiali, che devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e sviluppo di cui al successivo articolo 8 e/o con investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell organizzazione di cui al successivo articolo 9. Inoltre, il progetto può essere integrato con investimenti per l acquisizione di servizi di cui al successivo articolo 10. Pertanto è obbligatoria la presenza o dei investimenti in R&S o di investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell organizzazione. Tuttavia l impresa può prevedere anche la presenza di entrambe le tipologie di spesa.

-(D) in merito alla pratica in oggetto nella sezione anagrafica relativa alle sedi bisogna inserire le sedi attuali dell'attività o anche le nuove sedi che si vogliono attivare con il progetto?

(R) Le sedi attuali.

-(D) Una Società ha in animo di realizzare investimenti tesi a migliorare il processo produttivo. A tal fine si rende necessaria la consulenza ed il supporto all'innovazione dei processi produttivi. A tal proposito, risulta sufficiente ai fini del bando in oggetto, fornire in fase di presentazione della domanda una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, iscritto all'albo e competente nel settore, che descriva lo stato dell'arte dei processi produttivi ed indichi le metodologie da adottare per sviluppare prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato?. Inoltre, le spese relative alla predetta perizia, le spese di consulenza e di assistenza finalizzata a tale innovazione e, la relazione finale in cui si evidenzino gli obiettivi raggiunti, rientrano fra le spese ammissibili ai sensi dell'art. 9 del bando in oggetto?

(R) In fase di presentazione dell istanza di accesso, qualora si intenda prevedere voci di spesa riferite ad investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell organizzazione, seguendo la procedura telematica, l impresa dovrà compilare la Schermata 3 Descrizione del programma di investimento del Business Plan ed, in particolare, la parte relativa a Descrizione degli investimenti in innovazione di cui al Titolo V del Reg. Reg. 17/2014 ed a seguire il Dettaglio spese del programma di investimenti. Pertanto, non essendo richiesta alcuna perizia giurata, si invita a riportare il contenuto di quest ultima nelle apposite sezioni previste dalla procedura e sopra citate. Il comma 1 dell art. 9 dell Avviso cita testualmente: per gli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell organizzazione trovano applicazione le disposizioni del Capo 2 del Titolo V del Regolamento regionale. In particolare gli articoli 76, 77, 78 e 79 del Regolamento regionale n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) chiariscono dettagliatamente, in riferimento agli Aiuti dell innovazione tecnologica, dei processi e dell organizzazione, le tipologie di misure ammissibili, la forma e intensità delle agevolazioni concedibili, le spese ammissibili per i servizi di consulenza e le spese ammissibili per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

-(D) Vorrei saper se il bando è ancora attivo.

(R) Al momento è possibile presentare istanze.

-(D) Ho un villaggio turistico .ho fatto richiesta di un finanziamento nella mia banca, per ampliamento e ristrutturazione del mio Villaggio Turistico. Volevo informazioni per richiesta di finanziamenti adatti al mio settore. Da chi potrei rivolgermi per essere informato ed fare richiesta? in attesa distinti saluti

(R) La domanda è stata inviata nella sezione dello strumento finanziario denominato PIA Piccole Imprese che non si rivolge ad imprese turistiche. Qualora volesse approfondire l argomento finanziamenti a favore del settore turismo deve cliccare sulle sezioni PIA Turismo e Titolo II Turismo dei Bandi in corso Aperti. Cliccando in ognuna di esse si apre una pagina che in basso contiene un file pdf denominato Scheda di sintesi completa. Quest ultima contiene per ogni strumento finanziario sopra detto un elenco di chi può richiedere le agevolazioni, quali attività si possono realizzare, a quanto ammontano gli investimenti e le agevolazioni, a chi si possono richiedere le agevolazioni, ecc.. Dopo aver approfondito l argomento, qualora dovesse riscontrare ulteriori dubbi, può contattare la struttura di Puglia Sviluppo S.p.A. chiamando il centralino al numero 080/5498811, indicando riguardo quale strumento finanziario intende avere maggiori informazioni.

-(D) Con riferimento al nuovo bando PIA piccole imprese si chiede come vada classificata la dimensione di una

impresa non attiva così partecipata: 80% da una holding che partecipa, controllandole, in società appartenenti a settori diversi da quello per il quale sarà presentata la domanda; 20% da una società operativa nello stesso settore per il quale sarà presentata l'istanza. Considerando il Decreto MAP 18 aprile 2005, appendice, punto 4 che definisce il controllo di un'impresa su un'altra a condizione che la medesima operi sullo stesso mercato o in mercati contigui (stessa divisione istat) e che una impresa abbia fatturato all'altra almeno il 25% del proprio fatturato, si ritiene che la dimensione aziendale della richiedente sia piccola impresa.

(R) Premesso che non è possibile determinare con certezza la dimensione dell'impresa dalle sole informazioni fornite, si ritiene che nel caso prospettato, ciò che rileva è la partecipazione di controllo per l'80% da parte di un'altra impresa. Per tale ultimo motivo deve fare riferimento a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 3 del Decreto MAP del 18/05/2005 e non al punto 4 dell'appendice, quest'ultimo riferito alle ipotesi di impresa collegata con altra impresa per il tramite di una persona o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.

-(D) un'azienda attiva nel settore della lavorazione di carpenteria metallica medio-pesante, intende richiedere le agevolazioni del PIA Piccole Imprese 2015. A tal fine si formulano i seguenti quesiti: è possibile presentare ancora domanda di agevolazione?; vi sono ancora fondi disponibili?; il programma di investimenti prevede la diversificazione delle produzioni tramite la realizzazione di un nuovo stabilimento. In tale stabilimento sarà realizzato un impianto che prevede l'impiego di macchinari altamente tecnologici, per nuove lavorazioni. L'iniziativa è considerata strategica per l'assenza di validi competitors sul territorio regionale che possano supportare le richieste provenienti dai diversi mercati di riferimento, che richiedono lavorazioni di qualità. A tal fine si chiede l'ammissibilità del progetto, considerato che lo stesso potrebbe prevedere oltre spese in attivi materiali prevedere, anche spese di cui all'art. 9 del Reg. Reg. n. 17 del 30.09.2014? è obbligatorio prevedere spese per RI o sviluppo sperimentale e quelle di cui all'art. 9 del Reg. Reg. n. 17 del 30.09.2014? dalla data di inoltro della domanda, quali sono i tempi medi di attesa per l'erogazione delle agevolazioni? quali sono i tempi massimi per la realizzazione degli investimenti?

(R) Come già evidenziato in altre faq pubblicate, si conferma che trattandosi di un Avviso a sportello è sempre possibile presentare istanze di accesso nel periodo della programmazione 2014-2020 fin quando non interverrà un atto dirigenziale di chiusura dei termini. Nel quesito si fa riferimento all'art. 9 del Regolamento regionale n. 17/2014. Si precisa che quest'ultimo riguarda le Revoche. Credo si volesse fare riferimento all'art. 9 dell'Avviso PIA Piccole denominato Investimenti in innovazione tecnologia, dei processi e dell'organizzazione. Detto ciò, si rinvia a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2 dell'Avviso PIA Piccole in merito ai criteri relativi alla modulazione di un programma di investimenti. Tuttavia, si precisa che nell'ambito del PIA Piccole Imprese gli investimenti in Attivi Materiali devono essere obbligatoriamente con investimenti in R&S e/o in investimenti in innovazione tecnologia, dei processi e dell'organizzazione. In linea di massima il progetto può prevedere programmi di investimenti da realizzarsi auspicabilmente in un arco temporale di circa 18/24 mesi. Tuttavia, nel rispetto della tempistica di rendicontazione del PO 2014/2020 sarà possibile prevedere eventuali proroghe qualora supportate da giustificati motivi. Infine in merito ai tempi medi di attesa per l'erogazione delle agevolazioni, si precisa che le istanze vengono istruite in ordine di arrivo. Pertanto, in base al numero di istanze in valutazione nel momento in cui verrà acquisita l'istanza di accesso, sarà possibile stimare i tempi di istruttoria.

-(D) Si chiede di chiarire se ai fini del calcolo delle ULA di una PMI sia possibile inserire nel conteggio delle stesse il socio che presta regolarmente la propria opera a favore dell'impresa che intende presentare domanda per le agevolazioni in oggetto. Nel caso di specie uno dei soci della PMI, medico, svolge da anni una attività per conto dell'impresa che intende richiedere le agevolazioni consistente nella consulenza sull'interazione fra biologia e spazio, collaborazione che ha portato alla realizzazione di un satellite scientifico per il rilevamento dell'inquinamento a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, cofinanziato dalla Regione Lazio. Il rapporto è regolato da una lettera di incarico periodica, normalmente di periodo compreso tra 12 e 24 mesi. Le competenze, vengono corrisposte con regolarità a fronte di emissione di fattura (due o tre annue); Si chiede se il socio in questione possa essere quindi considerato come 1 ULA. Quanto qui descritto deriva dalla lettura dell'art. 5 dell'allegato I al regolamento UE 651/2014 - regolamento richiamato dall'art. 3 dell'Avviso regionale - in cui si legge: "Gli "effettivi" corrispondono al numero di Unità lavorative/anno, ovvero al numero di persone che durante tutto l'esercizio in questione hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno..... ed ancora... Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti dell'impresa) ...c) ...d) dai soci che svolgono una attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Ci sembra di capire che secondo il punto d) anche i soci - a certe condizioni - possono essere inseriti nel conteggio delle ULA. Si chiede pertanto conferma della questa interpretazione ed eventualmente indicazione della documentazione a supporto della dimostrazione del requisito ULA per quanto attiene al caso d).

(R) In riferimento alla possibilità di conteggiare ai fini ULA il socio deve fare riferimento a quanto riportato al punto delle Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali dell'appendice del Decreto MAP del 18/04/2005. Il punto in questione riporta testualmente: Con riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono

percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA) .

-(D) si richiedono chiarimenti su una discordanza riscontrata in merito all'ammissibilità delle spese per "Studi preliminari di fattibilità" che sono riconosciute nel limite del 3% secondo la modulistica (Allegato C, Sezione 4, Schermata 3, Investimenti in attivi materiali) e nella percentuale dell 1,5% secondo il bando (art.7 comma 3) dell investimento complessivo ammissibile.

(R) La modulistica ed, in particolare, la sezione 4 Business Plan alla schermata 3 riporta, per mero refuso, un errore nella percentuale. In effetti la percentuale da considerarsi è quella prevista dal comma 3 art. 7 dell Avviso, pari al 1,5%.

-(D) ai fini dell'attribuzione della maggiorazione di contributo per rating di legalità, lo stesso deve essere conseguito dall'impresa entro la data di concessione provvisoria delle agevolazioni?

(R) Sì, è sufficiente che l'impresa abbia attivato le procedure per l'ottenimento del rating; tuttavia, in caso non si disponga dello stesso entro la data della concessione definitiva, e più in particolare entro la chiusura istruttoria del progetto definitivo, la stessa maggiorazione non potrà essere confermata.

-(D) L'art. 11 Intensità di Aiuto, specifica che per le spese di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 7 le agevolazioni sono concesse in c/impianti. Mentre non è specificata la natura dei contributi per le spese di cui agli artt. 8 e 9 Sono da ritenersi contributi in c/impianti, in c/capitale o altro?

(R) Il comma 8 dell art. 6 dell Avviso stabilisce quanto segue: Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti con le intensità riportate nel successivo articolo 11 del presente Avviso .

-(D) Salvo un'impresa operante in uno dei settori ammissibili al bando intende presentare un progetto relativo ad un programma di investimenti da realizzarsi in Puglia. Con riferimento all'esercizio chiuso con il bilancio del 2014 l'azienda, risulta di medie dimensioni in quanto dispone di un numero di ULA superiore a 50. Nel corso del 2015, gli attuali indicatori, occupazionali, di bilancio e di fatturato, la farebbero ricadere nella categoria delle imprese di piccole dimensioni. Considerando la strategicità dell'investimento e la conseguente necessità di accelerare i tempi di presentazione della candidatura, sarebbe possibile presentare entro il 2015 il progetto a valere sulla misura in questione già sapendo che per questo esercizio l'azienda avrà la classificazione di piccola impresa (rispettando anche i parametri dei 10 occupati nei 12 mesi precedenti e della media di fatturato di 1,5 mln di euro nel triennio), senza aspettare l'approvazione del bilancio? In alternativa, aspettare il 2016 risulterebbe poco strategico per l'azienda.

(R) Il comma 2 dell art 4 dell Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 stabilisce quanto segue: Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi .

-(D) Si chiede se è possibile stampare o scaricare in locale copia della domanda presentata e del business plan, ad uso archivio interno.

(R) Nella sezione Trasmetti troverà i file in pdf che può salvarsi ed eventualmente stampare ad eccezione del Business Plan per il quale questa modalità non è ancora operativa. La procedura Business Plan è gestita interamente in elettronico. Al momento è consentita solo la stampa base messa a disposizione dal browser (ad es. explorer , chrome o firefox) in quanto stiamo implementando la sezione.

-(D) All art 11 del bando si parla del premio da attribuire a quelle aziende per quegli accordi on organismi di ricerca che sosterranno almeno il 10% dei costi ammissibili. Ma come costi ammissibili si intendono solo i costi destinati alla ricerca e sviluppo? Esempio se il totale degli investimenti e' di 1,5 ml di euro e sono destinate 100000 euro alle spese di ricerca e sviluppo, quel 10% corrisponde a 10000 euro che l ente deve sostenere oppure a 150000 euro ???

(R) Il comma 5 dell art. 11 disciplina le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale. Pertanto la percentuale del 10% è da intendersi sui costi ammissibili riferiti alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale.

-(D) Buonasera, gli investimenti per studi radiologici sono finanziabili dal presente Bando?

(R) No. Per tale tipo di attività, qualora svolta sotto forma di impresa e non quale attività libero professionale, può far riferimento allo strumento finanziario denominato Titolo II Capo III .

-(D) se un'azienda svolge l'attività relativa al progetto in due unità locali, in unità locale svolge l'attività di produzione mentre nell'altra svolge un'attività di servizi relativi alla realizzazione di un software.in merito a quest'ultima sede bisogna presentare una destinazione d'uso relativa ai servizi o all'artigianato?

(R) La sede oggetto del programma di investimenti deve possedere una destinazione d'uso conforme all'attività svolta e/o da svolgere. Chiaramente l'attività deve ricadere tra quelle ammissibili al PIA Piccole Imprese.

-(D) in merito al bando in oggetto, si può effettuare l'upload dei bilanci completi dell'azienda ad oggi firmati digitalmente o bisogna caricare i bilanci che originariamente sono stati firmati digitalmente e depositati?

(R) Può procedere con l'upload dei bilanci firmati digitalmente in data odierna allegando la ricevuta di deposito al Registro Imprese e tutti i relativi allegati al Bilancio.

-(D) in merito alla pratica in oggetto, nell'inserire il numero identificativo della marca da bollo, il numero zero che compare come primo numero non viene salvato, questo può essere un problema?

(R) Problema tecnico risolto. Può provare a reinserire il numero identificativo.

-(D) volevo chiedere se e' possibile finanziare la realizzazione di 3 cliniche dentistiche, da una società avente i requisiti con un socio tecnico, non avente i requisiti per richiedere l'accesso alla agevolazione?

(R) Nell'ambito del PIA Piccole imprese non è ammissibile l'attività proposta. Tuttavia dal sito www.sistema.puglia.it, visitando la sezione Bandi in corso Aperti, potrà verificare mediante il codice ateco dell'attività che intende svolgere, se esistono degli strumenti di aiuto per l'attività che intende realizzare.

-(D) si chiede l'ammissibilità della realizzazione di un pastificio integrato il cui obiettivo è l'ottenimento di prodotti diversificati di tipo biologico e senza glutine, attraverso la lavorazione completa di farine e di cereali speciali (farro, Kamut, ecc).Pertanto, al fine di garantire un prodotto finito controllato e garantito, la società intende svolgere l'intera lavorazione partendo dalla conservazione delle materie prime fino all'ottenimento dei prodotti finiti.L investimento, quindi, riguarderà l'acquisizione dei sili, dell'impianto molitorio e dell'impianto di pastificazione.

(R) L'ammissibilità delle singole voci di spesa sarà valutata in base alla coerenza e diretta funzionalità ed attinenza con l'attività da svolgere connessa al programma di investimenti proposto.

-(D) società con codice ateco 28.29.91 può accedere al seguente bando?

(R) L'allegato A all'Avviso PIA Piccole pubblicato sul BURP n. 68/2015 riporta, tra i codici Ateco ammissibili, anche il codice 28.29.91.

-(D) Un impresa di piccole dimensioni, in possesso dei requisiti di accesso previsti dall'avviso PIA PICCOLE IMPRESE, intende avviare nel territorio pugliese un'iniziativa imprenditoriale nel settore manifatturiero, attraverso l'acquisizione (in fitto d'azienda) di un'impresa che svolge attività di pastificio, al fine di rilanciarne ed ampliarne l'attività mediante l'acquisto di linee innovative di produzione/confezionamento, investimenti in innovazione organizzativa e tecnologica e servizi consulenziali (solo per questi investimenti si chiederebbe l'agevolazione).Il punto è che l'attività da rilevare in fitto, attualmente, si trova in regime di concordato preventivo.Si chiede se la fattispecie sopra descritta, previo assenso e autorizzazione degli organi preposti alla gestione della procedura concorsuale, sia candidabile alle agevolazioni previste dal PIA Piccole Imprese.

(R) A tal riguardo, si ritiene che l'acquisizione mediante contratto di fitto di azienda nello stato di concordato preventivo è accettabile nel momento in cui la società proponente l'istanza di accesso sia in grado di dimostrare, già in sede di presentazione dell'istanza di accesso, la disponibilità della sede e rispetti comunque i requisiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 3 dell'Avviso di seguito riportati:a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese;b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione.Tuttavia si ritiene che il contratto di fitto di azienda deve prevedere:1. una durata tale da garantire il possesso in capo all'impresa proponente per almeno i 5 anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimenti contenente i beni agevolati;2. che i beni agevolati, acquistati dal soggetto beneficiario in vigenza di contratto, siano di

proprietà del locatario/affittuario che presenta l'istanza di accesso.

-(D) Buongiorno, - L Avviso prevede tra le spese di investimento ammissibili in Attivi materiali per investimenti iniziali (Art. 7) la possibilità di acquistare immobili; ai fini del calcolo dell'intensità d'aiuto gli stessi sono da considerarsi rientranti tra le opere murarie e assimilabili (p.to b Art. 7) finanziabili al 25 % dei costi ammissibili come previsto dall'Art. 11 comma 1? - Nell'avviso è più volte fatto rimando al rating di legalità al fine di maggiorare del 5% l'intensità d'aiuto; dove si può trovare la documentazione dalla quale si possa evincere il rispetto del requisito?

(R) L'acquisto di immobile va inserito nella categoria di spesa Opere murarie ed assimilate scorporato del valore del suolo. Quest'ultimo va imputato nella categoria di spesa Suolo aziendale e sue sistemazioni. La percentuale di agevolazione è pari al 20% con possibili maggiorazioni nel caso di presenza di rating di legalità e/o rete di imprese. Ulteriori informazioni relativi al rating di legalità sono acquisibili sul sito www.agcm.it/rating-di-legalita.html

-(D) con la presente sono a chiedere se è obbligatorio inserire i dati di un responsabile tecnico. l'azienda presenta all'interno del suo organigramma tali figure, ma le stesse non si evincono dalla visura camerale; si possono inserire comunque o fa fede quello che è in visura?

(R) Il responsabile tecnico non presente nella visura camerale non va indicato nella sezione Titolari di cariche e responsabili tecnici.

-(D) l'investimento che si ha in animo di realizzare prevede spese in "attivi materiali" e spese per "innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione". A tal proposito, a fronte di un investimento in attivi materiali pari a circa un milione di euro, si chiede se esiste una percentuale e/o un limite inferiore di spesa relativa ai costi riguardanti l'innovazione tecnologica da rispettare.

(R) Non esiste alcun limite.

-(D) E' possibile inserire, oltre agli altri costi previsti per il piano di investimenti, l'acquisto della marcatura CE di un nuovo macchinario?

(R) In merito alle spese ammissibili nell'ambito degli Attivi Materiali deve far riferimento al Regolamento n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) ed, in particolare, all'art. 29 che al comma 2 lettera c) prevede l'ammissibilità delle spese per acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica. È chiaro che il bene che si intende acquistare deve essere pertinente e funzionale al processo produttivo a cui il programma di investimenti si riferisce e non può riferirsi ad una mera sostituzione.

-(D) in merito al bando in oggetto, avrei bisogno di sapere se come titolo di disponibilità di un immobile, possa bastare un preliminare di vendita non registrato o una scrittura privata.

(R) In fase di presentazione dell'istanza di accesso è sufficiente un contratto preliminare di vendita anche non registrato. In sede di progetto definitivo dovrà seguire idoneo atto di compravendita.

-(D) La collaborazione effettiva tra l'impresa proponente e uno o più organismi di ricerca che sostengano almeno il 10 % dei costi ammissibili, come viene formalizzata?

(R) La collaborazione tra il soggetto proponente e l'organismo di ricerca sarà formalizzata secondo le modalità che le parti riterranno più opportune. Tuttavia, si precisa che l'impresa proponente per poter beneficiare della maggiorazione dovrà dichiararlo in sede di progetto di massima mentre in sede di progetto definitivo dovrà esporlo in maniera più articolata nelle apposite sezioni del Formulario in R&S di prossima pubblicazione. Pertanto, si conferma che i costi che verranno sostenuti dall'organismo di ricerca non genereranno aiuto pubblico a favore dell'organismo di ricerca sul bando PIA Medie ma, qualora le spese saranno considerate ammissibili e coerenti con il progetto industriale, genereranno la maggiorazione del contributo a favore dell'impresa proponente.

-(D) è ammissibile come titolo di disponibilità di un immobile un contratto di associazione in partecipazione, di durata ventennale, tacitamente rinnovabile di anno in anno?

(R) L'Avviso alla lettera d) comma 2 dell'art. 13 riporta testualmente: copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso. Per documentazione relativa alla disponibilità della sede, si intende ogni titolo (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc..) utile a dimostrare la disponibilità della sede che sarà interessata dal programma di investimenti.

-(D) il progetto integrato oltre la parte degli investimenti in attivi materiali può prevedere solo attività di ricerca o solo di sviluppo, oppure è necessario che sussistano entrambe?

(R) Non è necessaria la presenza di investimenti sia in Ricerca Industriale che in Sviluppo Sperimentale. Può anche essere solo una delle due tipologie di spesa.

-(D) Nel caso un soggetto tenuto alla dichiarazione antimafia sia sprovvisto di supporto firma digitale, può allegare dsan firmata allegando documento di identità?

(R) La firma digitale è l'unica modalità stabilita dall'Avviso. Pertanto se il soggetto è tenuto alla sottoscrizione della dichiarazione dovrà dotarsi di firma digitale.

-(D) E' possibile inserire, oltre agli altri costi previsti per il piano di investimenti, l'acquisto dei teloni per la copertura dei piani di carico dei bilici o dei mezzi aziendali per il trasporto merce?

(R) In merito alle spese ammissibili nell'ambito degli Attivi Materiali deve far riferimento al Regolamento n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) ed, in particolare, all'art. 29 che al comma 2 lettera c) prevede l'ammissibilità delle spese per acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica. È chiaro che il bene che si intende acquistare deve essere pertinente e funzionale al processo produttivo a cui il programma di investimenti si riferisce e non può riferirsi ad una mera sostituzione. Infine, si precisa che i beni devono essere fisicamente presenti nell'unità locale oggetto di agevolazioni.

-(D) Buongiorno, vorrei avere informazioni sulla compilazione del Business plan. La compilazione del B.P. è possibile avviarla solo dopo aver compilato tutti i campi dei "Dati anagrafici" oppure può essere avviata in contemporanea? grazie

(R) Per accedere al business plan è necessario aver validato la sezione anagrafica.

-(D) Gent.mi, in relazione ai documenti da uploadare, si chiede se vanno firmati digitalmente solo quei pdf che vengono esplicitamente richiesti (ad esempio, è specificatamente indicato che i bilanci vanno firmati digitalmente) oppure è opportuno fare firmare tutti i file digitalmente dall'amministratore? e le DSAN devono essere firmate digitalmente o è sufficiente la scansione della documentazione sottoscritta a mano? Grazie

(R) Le DSAN sono tutte da firmare digitalmente. Quanto ai documenti da allegare in upload per i quali l'Avviso non prevede esplicitamente la sottoscrizione digitale, si considera facoltativa la firma digitale.

-(D) nel calcolo del criterio di valutazione 3 (come da allegato B al bando) il valore dell'investimento (che si utilizzerà per calcolare il rapporto tra investimento/fatturato, ed investimento/patrimonio netto) è quello complessivo in attivi materiali sommato ad attività di ricerca, sviluppo innovazione, ecc? Nel caso di progetto realizzato in collaborazione "effettiva" con organismi di ricerca, che sostengono oltre il 40% dei costi, il valore dell'investimento è calcolato sul totale dei costi, quindi anche quelli sostenuti dall'organismo di ricerca?

(R) Il valore dell'investimento ai fini del calcolo del criterio di valutazione 3 si riferisce all'intero programma di investimenti comprensivo di tutte le tipologie di spesa. Le spese sostenute dall'organismo di ricerca devono essere esposte dal soggetto proponente al fine del riconoscimento della maggiorazione ma non concorrono alla formazione dell'importo complessivo dell'investimento proposto.

-(D) Potete confermare che la maggiorazione del 5% in caso di conseguimento di rating di legalità o di presenza di Contratto di Rete, non è applicabile al contributo concesso per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature e per l'acquisto di brevetti e licenze?

(R) Il comma 3 dell'art. 11 dell'Avviso riporta quanto segue: Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità e per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa, i tassi di aiuto di cui al comma 1, sono incrementati di 5 punti percentuali. Pertanto, si conferma che la maggiorazione spetta solo nel caso di suolo aziendale e sue sistemazioni e opere murarie ed assimilate.

-(D) non mi è chiaro l'iter di presentazione della domanda. Ovvero si compone di due parti? Oppure è sufficiente rispettare l'iter procedurale di volta in volta presentato nell'area riservata? Il business plan si può compilare oppure occorre attendere un ok di pre fattibilità da parte della Regione?

(R) Il Business plan è parte integrante della procedura telematica prevista per la presentazione dell'istanza di accesso a seguito della quale si avvia l'istruttoria. A conclusione dell'istruttoria, ed in seguito all'eventuale determina di accoglimento, l'impresa otterrà una comunicazione di ammissione alla presentazione del progetto definitivo e, pertanto, sarà tenuta a seguire nuovamente la procedura telematica per la presentazione del progetto definitivo, così come

stabilito dall art. 13 dell Avviso. Pertanto al momento per poter presentare l istanza di accesso deve obbligatoriamente terminare la procedura telematica compilando oltre al business plan tutti gli altri documenti previsti dall art. 12 dell Avviso.

-(D) con riferimento al bando in oggetto, non mi è chiaro se, possa presentare domanda un'azienda che svolge attività con codice ateco: 10.92.00, qualora il sistema online permette di inserire tale codice ateco, anche se nell'elenco dei codici ammissibili riportati sul sistema puglia quest'ultimo non rientra.

(R) Al momento il Codice Ateco citato non è previsto tra quelli ammissibili. Qualora in futuro sarà resa possibile la presentazione di istanze di accesso a valere su tale codice Ateco, si procederà all aggiornamento dell allegato A dell Avviso mediante determina dirigenziale. Solo successivamente alla pubblicazione di tale ultima determina dirigenziale, si potrà procedere all eventuale presentazione di istanza di accesso a valere su tale codice Ateco.

-(D) Premesso che, ai sensi dell art. 12 Fase di Accesso dell Avviso per la presentazione di progetti promossi da PICCOLE IMPRESE, è previsto che la compilazione deve avvenire telematicamente, si chiede se è possibile ricevere via mail il modello in word dell Allegato C Pia Piccole Imprese, al sol fine di poterlo preparare off line e compilare poi telematicamente secondo la procedura prevista da bando.

(R) Non esistono modelli in word di alcun documento. La modulistica è stata pubblicata sul BURP n. 68 del 14/05/2015 Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività dei sistemi produttivi 7 maggio 2015, n. 797 che riporta tutti gli allegati da poter scaricare e compilare in modalità offline. Si precisa comunque che la modalità telematica consente comunque di poter compilare e generare in bozza tutti i modelli.

-(D) vorrei sapere se un impresa ha inserito qualche giorno fa il codice istat tra quelli ammissibili come codice istat principale, avendo tutti i requisiti di bilancio e personale dipendente, puo' partecipare al bando

(R) L Avviso PIA Piccole Imprese all art. 4 riporta le iniziative ammissibili e l allegato A dell Avviso riporta l elenco dei Codici Ateco ammissibili. Questi ultimi fanno riferimento all attività da svolgere in riferimento al programma di investimenti proposto. Pertanto, a prescindere dal codice ateco principale che il soggetto proponente possiede, si ritiene rilevante il codice ateco attribuibile al programma di investimenti proposto. Tuttavia, in fase di valutazione dell istanza di accesso, sarà posta particolare attenzione anche in merito alla valutazione delle caratteristiche del soggetto proponente in termini di compatibilità del settore d intervento con la specifica esperienza del soggetto proponente (criterio di valutazione 4).

-(D) è ammissibile l avvio di un attività di torrefazione identificata con il codice ateco 10.83.02?

(R) La torrefazione del caffè ricade nel codice ateco 10.83.01 riportato tra i codici ammissibili nell allegato A dell Avviso PIA Piccole Imprese.

-(D) In riferimento alla procedura telematica dell Avviso in oggetto, si prospetta il caso di una società per azioni (s.p.a.) con due soci persone fisiche (uno di maggioranza e uno di minoranza). Si riscontra che nella Sezione Dati Anagrafici nella Scheda Soci e Titolari/Proprietari sono richiesti i dati di TUTTI i soci e dei relativi conviventi, quindi anche per il socio di minoranza. Secondo la normativa in tema di antimafia, l Art. 85 Dlgs 159/2011 prevede che nel caso di società di capitali sia sottoposto a verifica antimafia il Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4). La domanda è: dopo la convalida, sarà generato un file da firmare digitalmente anche a cura del socio di minoranza con i dati dei conviventi? In altre parole, anche il socio di minoranza deve essere dotato del dispositivo di firma digitale?

(R) E corretto inserire i dati di tutti i soci. Quanto alla DSAN da presentare, nel caso in questione, è corretto allegare solo quella del socio maggioritario anche se dovesse essere generata dal sistema anche la DSAN del socio minoritario.

-(D) Nel caso del criterio di valutazione 3, trattandosi di istanza 2016, è possibile inserire il fatturato dell' esercizio 2015, allegando all istanza di accesso un bilancio provvisorio sottoscritto dal legale rappresentante accompagnato da una dichiarazione del Presidente del Collegio Sindacale, o di equivalente organo di controllo, attestante la corrispondenza dei dati riportati con le scritture contabili?

(R) Nella compilazione del business plan ed, in particolare, dei criteri di valutazione 3 e 4, si chiede l inserimento dei valori di bilanci approvati e depositati al Registro Imprese. Nei primi mesi dell anno (2016), non essendo ancora approvato definitivamente il bilancio dell esercizio precedente (2015), l impresa deve inserire i dati dei bilanci 2013 e 2014 ai fini della determinazione dei criteri di valutazione 3 e 4. Inoltre, in allegato all istanza di accesso, l impresa deve fornire il bilancio provvisorio 2015, accompagnato da sottoscrizione del legale rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale che attestino la corrispondenza dei dati riportati con le scritture contabili. In occasione della presentazione del progetto definitivo, l impresa fornirà il Bilancio definitivo dell esercizio precedente.

-(D) per una Newco, partecipata da altre piccole imprese, nelle seguenti percentuali: 33%,33%,34%, pongo i seguenti quesiti:la valutazione dei requisiti d'accesso verrà effettuata per ogni impresa che partecipa al CS della Newco, o dovranno essere detenuti dalla maggior quotista, o saranno cumulativi?il rating di legalità, ai fini dell'incremento dell'intensità degòli aiuti, detenuto da una delle quotiste, della Newco può essere utilizzato in avalimento della Newco o devono possederlo tutte le quotiste?una quota di cofinanziamento è costituita da un immobile allo stato rustico sul quale verrà effettuato l'investimento, di proprietà di una delle quotiste della Newco, è possibile conferire l'immobile nel CS della Newco a titolo di parziale cofinanziamento di progetto?nell'ipotesi di acquisizione a titolo oneroso dell'immobile da parte della Newco, stante una quota di mutuo residuo, la transazione avverrebbe in parte tramite accollo mutuo fondiario, in parte con il pagamento della differenza di valore. L'accollo del mutuo è valido quale computo della quota di cofinanziamento dell'intero progetto?

(R) In merito agli aspetti societari si precisa che per poter presentare istanza di accesso, la newco deve possedere i requisiti previsti dall'Avviso per il tramite dell'impresa controllante. Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 3 dell'Avviso PIA Piccole Imprese: Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di piccole dimensioni non attiva, la piccola impresa controllante deve avere approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda, deve aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro ed aver registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10. Pertanto, nel caso specifico è necessario verificare se esiste una partecipazione di controllo nell'impresa inattiva secondo quanto previsto dalla normativa in materia di controllo e, qualora sussista tale ipotesi, riprendere i valori dell'impresa controllante per la determinazione della dimensione dell'impresa inattiva partecipante all'Avviso PIA Piccole Imprese. In merito al rating di legalità lo stesso deve essere posseduto o al massimo richiesto ed in attesa di rilascio dalla newco impresa proponente. L'immobile può essere concesso all'impresa proponente con regolare contratto di disponibilità (locazione, comodato, ecc..) e non quale quota di cofinanziamento al progetto. Si segnala che il comma 6 dell'art. 29 del Regolamento regionale n. 17/2014 riporta quanto segue: In caso di acquisto di immobili, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

-(D) nella attività di ricerca previste dal PIA (vecchio bando) è inserita la voce "altri costi". Si chiede se per tale voce di spesa possa applicarsi la regola indicata nei Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione pubblicati sul BURP 133/2010 relativi al P.O. PUGLIA 2007-2013 Asse I - Linea 1.1 Azione 1.1.2 nel quale documento alla voce 2.6 "spese generali ed altri costi" si indica che: per questa sola categoria di spesa, non si applica il vincolo della quota minima di spesa di 500,00. Grazie per la cortese collaborazione.

(R) Sì

-(D) Buonasera, sono titolare di due piccole imprese, di cui una artigiana (toalettatura per animali) ed una commerciale(detersivi alla spina, igiene casa e persona, petfood), la prima aperta nel maggio c.a. e la seconda aperta il 23/10/2013, dopo un'attenta analisi del territorio e visti i margini di sviluppo, vorrei continuare a fare espansione sul territorio, ma nonostante l'andamento positivo delle mie aziende, mi scontro con l'accesso al credito delle banche italiane.

(R) Salve, la presente sezione è dedicata a fornire risposte a quesiti specifici riguardanti la necessità di chiarimenti in merito all'Avviso PIA Piccole Imprese. Riguardo la sua problematica le consigliamo di visitare la sezione Microcredito/microprestito e la sezione Titolo II Capo III dedicate alle microimprese che intendono fare investimenti. Qualora necessiti di ulteriori informazioni riguardo tali strumenti può contattare il centralino (080/5498811) di Puglia Sviluppo S.p.A. per parlare con un operatore.

-(D) in merito al bando in oggetto, se un'azienda presenta un progetto che rientra in una delle attività ammissibili, ma non ha attivato ancora il relativo codice ateco, ci sono dei tempi entro i quali dovrebbe attivarlo?

(R) L'Avviso non prevede un termine puntuale entro il quale attivare il codice ateco. Tuttavia, si ritiene che nel momento in cui l'impresa avvia il programma di investimento (successivamente alla comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo) ragionevolmente debba attivare il relativo Codice Ateco.

-(D) Buongiorno, nella sezione 7 del Business Plan, relativamente all'analisi sintetica storico-prospettica, abbiamo compilato gli anni -2, -1, anno di avvio (2015), anno +1 (2016), anno in cui chiudiamo l'investimento ed entriamo a regime e, l'anno a regime (nel nostro caso il 2017). la procedura però al momento della convalida ci dice che è obbligatorio inserire negli anni +2 e +3 le immobilizzazioni tecniche. In tal modo la convalida ci dà esito positivo. Ma, in realtà nel nostro caso tali anni non esistono poiché l'anno a regime (2017) è l'anno successivo all'ultimazione (anno+1). Procediamo quindi inserendo soltanto le immobilizzazioni tecniche in tali anni? (che per noi non esitano?).

(R) La sezione 7 del Business Plan riporta l'analisi sintetica storico-prospettica che prescinde dall'anno a regime. Pertanto dovrà compilare tutte le colonne previste anche se successive all'anno a regime.

-(D) - che figura deve sottoscrivere l'allegato 5 e 5a in merito alla sostenibilità ambientale dell'investimento. In caso non sia in possesso della firma digitale va bene la sottoscrizione con firma autografa allegando copia in corso di validità del documento di identità.

(R) Gli allegati 5 e 5a devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato (Ingegnere, Architetto o Geometra). Il tecnico deve obbligatoriamente sottoscrivere i documenti con firma digitale.

-(D) In riferimento al REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2014 n. 17, CAPO I AIUTI PER LA CONSULENZA IN FAVORE DI PMI, art.66 comma 6 è previsto che Non sono ammissibili i costi per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del beneficiario, nonché di eventuali partner, si chiede quale sia il riferimento normativo per la DEFINIZIONE DI PARTNER. In particolare si presenta il caso specifico di un'impresa (A), soggetto beneficiario, che possiede una partecipazione in una società consortile (B) al 33% (quindi associata e non collegata), a cui partecipa per un altro 33% un'altra società (C). A è controllata da una persona fisica (X) e C è controllata da un'altra persona fisica (Y), X e Y sono parenti oltre il 3° grado. Si chiede se l'impresa C può rappresentare un fornitore di consulenza specialistica per l'impresa A. Si precisa che ai fini della dimensione di impresa A e C sarebbero indipendenti, secondo quanto indicato dalla Commissione per la Determinazione Della Dimensione Aziendale - QUATTORDICESIMA RIUNIONE 5 NOVEMBRE 2014 la società che partecipa alla società consortile in misura tale da configurare un rapporto di associazione o collegamento NON debba sommare ai dati della società consortile anche i dati delle altre imprese partecipanti alla medesima società.

(R) Le società A e C seppur autonome tra di loro rivestono il ruolo di partner nell'ambito della società consortile B. Pertanto vale quanto disposto dal comma 6 dell'art. 66.

-(D) in merito al PIA Piccole imprese:- dal momento della presentazione della domanda in fase di accesso, dopo quanto tempo la Regione Puglia invia l'esito della verifica? - in caso di affitto di immobile/capannone, già in fase di accesso è necessario avere il contratto di affitto? o basta un accordo preliminare/ impegno di stipulare il contratto in caso di approvazione del progetto?

(R) L'esito della verifica verrà comunicato mediante comunicazione regionale a mezzo PEC al termine della procedura istruttoria di valutazione. La tempistica è strettamente connessa alla correttezza formale e sostanziale dell'istanza di accesso presentata atteso che, nel corso dell'iter istruttorio, potrebbe rendersi necessario richiedere documentazione integrativa. In fase di accesso è sufficiente un accordo tra le parti di impegno alla cessione dell'immobile a titolo di locazione. Tuttavia, si segnala che, così come riportato nella comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, l'impresa, entro 150 giorni dalla ricezione a mezzo PEC della predetta comunicazione, dovrà presentare le relative autorizzazioni amministrative richieste per la realizzazione del programma di investimenti e, nel contempo, dovrà dimostrare di avere la disponibilità con atto registrato dell'immobile in cui si localizza il programma di investimenti.

-(D) Buongiorno, in merito al PIA Piccole imprese:- dal momento della presentazione della domanda in fase di accesso, dopo quanto tempo la Regione Puglia invia l'esito della verifica? - in caso di affitto di immobile/capannone, già in fase di accesso è necessario avere il contratto di affitto? o basta un accordo preliminare/ impegno di stipulare il contratto in caso di approvazione del progetto?

(R) L'esito della verifica verrà comunicato mediante comunicazione regionale a mezzo PEC al termine della procedura istruttoria di valutazione. La tempistica è strettamente connessa alla correttezza formale e sostanziale dell'istanza di accesso presentata atteso che, nel corso dell'iter istruttorio, potrebbe rendersi necessario richiedere documentazione integrativa. In fase di accesso è sufficiente un accordo tra le parti di impegno alla cessione dell'immobile a titolo di locazione. Tuttavia, si segnala che, così come riportato nella comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, l'impresa, entro 150 giorni dalla ricezione a mezzo PEC della predetta comunicazione, dovrà presentare le relative autorizzazioni amministrative richieste per la realizzazione del programma di investimenti e, nel contempo, dovrà dimostrare di avere la disponibilità con atto registrato dell'immobile in cui si localizza il programma di investimenti.

-(D) per ottenere la maggiorazione del 5% relativa al rating di legalità, questo deve essere già in possesso dell'azienda in fase di presentazione della domanda o è sufficiente avere iniziato l'iter per ottenerlo?

(R) In sede di valutazione dell'istanza di accesso, l'impresa ottiene un riconoscimento provvisorio della maggiorazione relativa al rating di legalità documentando o l'avvenuta iscrizione nell'elenco tenuto presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o l'avvenuta richiesta di iscrizione. In tale ultima ipotesi, la maggiorazione sarà definitivamente riconosciuta in sede di valutazione del progetto definitivo previa dimostrazione della positiva iscrizione nell'elenco sopra indicato e la sussistenza del requisito sarà verificata in occasione delle rispettive erogazioni.

-(D) Salve, con riferimento all Art. 3 comma 1 dell Avviso, si chiede se l istanza di accesso può essere presentata da una new-co di piccole dimensioni non attiva (con sede in Puglia), con quote di partecipazione suddivise tra due imprese (PMI) con sede legale fuori dalla Regione Puglia e una piccola impresa ubicata sul territorio pugliese. Nel caso tale iniziativa risulti ammissibile, i requisiti di ammissibilità (fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro nei tre esercizi precedenti e numero ULA almeno pari a 10 nei 12 mesi precedenti) e le informazioni economico finanziarie da riportare devono essere relative alla sola impresa controllante oppure all intera compagine societaria?

(R) la new.co può presentare istanza solo se nella sua compagine societaria esiste una impresa controllante che possiede i requisiti per accedere al PIA. chiaramente nel caso prospettato i dati da inserire in fase di redazione dell'istanza della new.co devono essere quelli dell'impresa controllante.

-(D) vi scrivo in relazione alla possibilità di presentare una istanza per una azienda al PIA Piccole Imprese ed avevamo bisogno di un chiarimento inerente il criterio di ammissibilità sostanziale ed in particolare rispetto alla condizione REQUISITO DEI TRE BILANCI APPROVATI. L'azienda in oggetto è una società a responsabilità limitata nata nel 2014 dalla scissione di una S.a.S. nella società in oggetto, con gli stessi soci e uguale ripartizione di partecipazione, nella quale sono confluite tutte le attività industriali, ed in una immobiliare. Alla luce di questa operazione saranno disponibili il bilancio approvato 2014 ed il bilancio 2015 per la nuova società ed il bilancio 2013 approvato 2013 della S.a.S. E' possibile considerare come terzo bilancio approvato quello della originaria S.a.S. dalla cui scissione è nata in continuità la nuova S.r.l.?

(R) Dalle informazioni fornite, l'impresa in questione, non essendo in possesso del requisito dei tre bilanci approvati, non potrebbe presentare istanza di accesso sull Avviso PIA Piccole Imprese. Tuttavia, al fine di poter fornire una risposta completa a riguardo, approfondendo tutti gli aspetti inerenti anche la dimensione, si invita a fornire dei contatti telefonici in modo da poterla contattare.

-(D) una piccola impresa, avente i requisiti per accedere al Bando PIA Piccole Imprese, vorrebbe realizzare una nuova unità produttiva (specificamente una piattaforma logistica), da localizzare nella zona industriale di Bari (ha già ricevuto in assegnazione suolo), offrendo esclusivamente un servizio alle multinazionali : - deposito per conto terzi del grano e consegna su richiesta. Le Multinazionali commissionano alla Società proponente quanto segue : - scarico del grano dal porto;- immagazzinaggio nei silos;- conservazione al meglio (quindi pulitura e refrigerazione);- a richiesta, trasporto del grano presso i clienti della Multinazionale. Trattandosi di un servizio offerto principalmente alle Multinazionale, la tipologia di attività potrebbe essere agevolata con il Bando Pia Piccole Imprese?

(R) Il codice ateco 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi è ammissibile nell ambito del PIA. Chiaramente sarà posta particolare attenzione al fine di verificare, in relazione alle singole fasi di attività, ai servizi offerti ed alla clientela a cui si rivolgerà, che l intero programma di investimenti si rivolga esclusivamente all attività logistica sopra citata e che non coinvolga attività afferenti codici ateco attualmente non ammissibili.

-(D) E' possibile avviare gli investimenti a valere sul PIA Piccole Imprese una volta ottenuta la comunicazione di ammissione della proposta alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo ?

(R) Salve, come riportato nella comunicazione ricevuta, ai sensi dell art. 52, comma 4, del Reg. 17/2014, i programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione. Pertanto, si ribadisce che l avvio dell investimento può avvenire solo successivamente alla data di ricezione della predetta comunicazione di ammissibilità e notifica dell'Atto Dirigenziale di approvazione dell'istanza di accesso.

-(D) Si chiede se i costi della polizza fideiussoria necessaria all ottenimento dell anticipazione, sostenuti dal soggetto beneficiario nel periodo di svolgimento del progetto R&S e per la quota imputabile al progetto R&S, sono ammissibili nell ambito delle spese generali, o se vi sono delle limitazioni o divieti in tal senso. Grazie

(R) Tra le spese generali afferenti un progetto di R&S rientrano i costi per funzionalità operativa, organizzativa, ambientale, assistenza al personale, spese per personale in missione, spese per corsi, congressi, mostre e fiere. Nell ambito degli altri costi del progetto rientrano le spese relative a materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, direttamente imputabili al progetto. Pertanto si conferma che i costi della polizza non sono contemplati quali costi ammissibili. Per eventuali approfondimenti sulle singole spese ammissibili è possibile verificare quanto indicato dalle Linee Guida Operative in R&S pubblicate sul BURP n. 8 del 15.01.2009.

-(D) nel caso di un investimento riguardante la realizzazione di un capannone industriale da destinare esclusivamente a magazzino, ubicato accanto al preesistente capannone nel quale si svolgerà la produzione, rientrerebbe tra gli investimenti ammissibili e, in particolare, nella tipologia b) "ampliamento di unità produttive esistenti"? Inoltre, siccome questo investimento (magazzino), prevede l'acquisto di un impianto di scaffalatura automatizzato e innovativo per ottimizzare lo stoccaggio, la gestione dei materiali e la logistica in generale, con conseguente assistenza

tecnologica da parte del fornitore, addestramento del personale e ottimizzazione dei processi esistenti, tale investimento, si configurerebbe correttamente al fine di rispettare il requisito obbligatorio di integrazione con investimenti in innovazione tecnologica?

(R) La realizzazione di un magazzino innovativo all'interno di un'unità locale in cui si svolge attività di produzione può qualificarsi quale ampliamento di unità produttiva esistente. Quanto agli aspetti connessi alla realizzazione di Servizi Innovativi, si segnala che non è possibile esprimere un parere senza conoscerne i contenuti innovativi del progetto. Tuttavia, si segnala di porre particolare attenzione in merito agli aspetti innovativi del progetto affinché gli stessi ricadano nell'ambito di quanto previsto dal documento Strategia regionale per la specializzazione intelligente (Smart Puglia 2020), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1732 del 1° agosto 2014 e s.m.i. e dal documento La Puglia delle Key Enabling Technologies - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia) e l'iniziativa proposta sia riconducibile alle aree di innovazione indicate all'art. 4 dell'Avviso.

-(D) salve, gradirei sapere se è possibile l'accesso al PIA piccole imprese, da una start-up partecipata nel seguente modo: 33,33% Piccola impresa "A" (con fatturato triennale medio oltre 1,5 milioni e numero di ULA oltre 10 dipendenti); 33,34% Piccola impresa "B" (con fatturato triennale medio oltre 1,5 milioni e numero di ULA oltre 10 dipendenti); 33,33% microimpresa (senza requisiti minimi di fatturato e ULA). quindi, poiché la partecipazione di maggioranza nella start-up (impresa "A" e impresa "B" aventi complessivamente il 66,67%) è detenuta da imprese che hanno i requisiti richiesti in termini di fatturato, di ULA e di qualificazione come "piccola impresa", è possibile la presentazione? Se sì, in corrispondenza dei dati di bilancio da indicare nel format, in sede di presentazione del progetto di massima, quali dati si deve indicare? (la somma dei bilanci delle due imprese "A" e "B")?

(R) Il comma 1 dell'art. 3 dell'Avviso riporta quanto segue: Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di piccole dimensioni non attiva, la piccola impresa controllante deve avere approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda, deve aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro ed aver registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10. Nel caso in questione nessuna delle tre imprese partecipanti detiene il controllo della start up.

-(D) la presente per chiedere se per il bando PIA piccole imprese è possibile presentare domanda per un'azienda molto interessata che però dal calcolo delle ULA risulta essere pari a 9,49. Nel caso non fosse possibile sarebbe disposta ad assumere o a cambiare il contratto ai dipendenti attuali. Visto che il bando considera le ULA calcolate negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, se oggi trasforma un contratto part-time a tempo pieno, è poi possibile presentare la domanda?

(R) Il comma 1 dell'art. 3 dell'Avviso prevede: Può presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso una impresa di piccola dimensione, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno tre bilanci di esercizio, che abbia registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro e che abbia registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10. Pertanto il dato ULA pari almeno a 10 nei dodici mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso è condizione indispensabile per l'ammissibilità dell'istanza di accesso. L'impresa prima di presentare l'istanza deve accertarsi, mediante il calcolo del dato ULA secondo quanto previsto dal Decreto MAP del 18.04.2005, di rispettare il requisito richiesto.

-(D) Salve, la proponente conta di riuscire a completare l'istanza di accesso entro la fine di febbraio. Il progetto prevede un investimento complessivo di circa due milioni di euro con buone ricadute occupazionali sul territorio. In un'ottica di pianificazione finanziaria della proponente si chiede se l'iniziativa PIA Piccole Imprese disponga ad oggi di risorse finanziarie coerenti con l'investimento proposto.

(R) L'Avviso PIA è un avviso a sportello in cui è possibile presentare in ogni momento istanza di accesso. E' chiaro che la possibilità di presentazione delle istanze è consentita nel momento in cui vi sono risorse disponibili a garantire il sostegno finanziario dei programmi di investimento.

-(D) Gen.ti con la presente si pone il seguente quesito: la situazione economica patrimoniale aggiornata che deve essere asseverata da professionista abilitato il professionista può essere il Presidente del Collegio Sindacale

(R) Sì.

-(D) Vorrei porre un quesito in merito alla cumulabilità tra gli aiuti previsti nel bando Pia e i benefici che l'impresa potrebbe ricevere dal Superammortamento previsto dalla Legge di stabilità 2018.

(R) In relazione al superammortamento introdotto dalla L. 28/12/2015 n. 208 (art. 1 comma 91) ed all'

iperammortamento non sussistono criticità in merito alla cumulabilità, in quanto trattasi di agevolazione di carattere generale e, pertanto, non sono aiuti di stato e quindi non rilevano ai fini del cumulo. Tuttavia le segnalo che cliccando sul seguente link: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento> può visionare l'elenco di tutti i benefici cumulabili con il superammortamento e l'iperammortamento.

-(D) Salve, è possibile avere delle informazioni circa i finanziamenti? Vorrei aprire un b&b, mi hanno parlato del Titolo V della Regione Puglia come forma di finanziamento. E' possibile avere maggiori informazioni in merito? chi può fare domanda, se ci sono dei requisiti particolari? A chi deve essere intestato l'appartamento? In attesa di risposta porgo distinti saluti.

(R) Salve, questa sezione non riguarda finanziamenti per attività quali il B&B. Al fine di ricevere informazioni in merito alla finanziabilità di iniziative di questo tipo la invito a contattare gli uffici di Puglia Sviluppo S.p.A. - società regionale di gestione degli strumenti finanziari che potrà supportarla nella scelta dello strumento finanziario più idoneo. Il numero da contattare è 0805498811

-(D) L'azienda proponente è classificata come di piccole dimensioni e, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, ha avuto un organico superiore a 10 ULA. Tale dato è generato dalla sommatoria degli ULA delle diverse unità produttive, anche non pugliesi, in capo al candidato. In particolare, nel territorio pugliese sono operativi un numero di addetti inferiori a 10 ULA, oltreché iscritti alle sedi INPS/INAIL di Province non pugliesi. 1. Mi confermate che ai fini del rispetto dei parametri di ammissibilità, si considera il numero complessivo degli ULA dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, afferenti lo stesso soggetto giuridico, e non l'unità pugliese, così come per la determinazione della media dei fatturati del triennio? Tale dubbio è legato alla lettura dell'Allegato 6 mentre risulta chiara l'indicazione del Bando che non fa distinzioni tra le sedi operative/legali del soggetto proponente e dei rispettivi ULA. 2. è necessario che gli addetti operanti in Puglia vengano sin da subito iscritti alle sedi INPS/INAIL pugliesi?

(R) Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, la verifica si effettua sui dati complessivi aziendali (ULA, Fatturato e Totale dell'Attivo Patrimoniale) seguendo quanto disciplinato dal Decreto MAP del 18/04/2005. L'allegato 6 D.S.A.N. sul dato occupazionale nei 12 mesi antecedenti all'invio della domanda richiede il dato ULA delle sole unità locali presenti nel territorio pugliese al fine di verificare che l'incremento occupazionale connesso al programma di investimenti proposto venga realizzato nel territorio pugliese e nell'unità locale oggetto di agevolazione. L'incremento occupazionale può essere realizzato a partire dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza di accesso. Tuttavia, si precisa che l'impresa dovrà obbligatoriamente realizzare, oltre al mantenimento del livello ULA di partenza riferito all'organico aziendale presente nella Regione Puglia, un incremento nell'unità oggetto di agevolazione, che sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del Soggetto Beneficiario, rilevato nell'esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda di accesso. Tale incremento dovrà essere garantito anche nei tre anni successivi all'anno a regime.

-(D) con la presente si chiede se un'azienda che partecipa al bando PIA piccole imprese può acquistare un'immobile di una società sottoposta a procedura concorsuale (nel caso di specie un'impresa sottoposta a concordato preventivo)

(R) L'acquisto di un immobile tramite procedura giudiziale è ammissibile. Si ribadisce che la spesa per poter essere ammissibile dovrà essere sostenuta successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo.

-(D) Con riferimento al bando in oggetto vorrei sapere la seguente informazione: un'azienda intende realizzare un investimento su un'area di proprietà di una società che sarà acquistata dalla società proponente mediante un contratto di fitto di azienda di durata ventennale. Il contratto di fitto deve prevedere sia la disponibilità dell'area sia l'autorizzazione a realizzare le opere. In questo caso il permesso a costruire sarà intestato non alla società proponente ma a chi ha la proprietà dell'immobile. Ci si chiede se ci sono problemi se tutti i documenti autorizzatori saranno intestati alla società proprietaria con la quale verrà stipulato un contratto di fitto aziendale?

(R) Premesso che l'impresa proponente per poter realizzare le opere deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione, si ritiene che nel caso specifico, così come previsto dall'Avviso, entro 150 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alla presentazione del progetto definitivo, l'impresa dovrà fornire copia delle autorizzazioni inizialmente rilasciate all'impresa proprietaria (qualora non sia ancora stato perfezionato il contratto di affitto di ramo di azienda che costituisce titolo idoneo alla richiesta/rilascio delle autorizzazioni) e successivamente volturate all'impresa proponente in seguito a contratto di fitto di azienda.

-(D) vi scrivo per sapere se fosse possibile, nel corso del progetto (già approvato), variare la sede dell'investimento o aggiungere seconda unità produttiva senza effettuare modifiche al piano di investimento né agli obiettivi del progetto.

(R) La variazione della sede di realizzazione del programma di investimenti pur essendo ammissibile successivamente

all'avvenuta approvazione del progetto definitivo, richiede l'avvio di un nuovo iter di valutazione simile all'iter di valutazione di un progetto definitivo con successivo passaggio in Giunta per l'eventuale approvazione della variazione al progetto definitivo con successivo atto dirigenziale di approvazione della variazione e successiva firma del Disciplinare modificato.

-(D) con riferimento ad un progetto PIA vecchio bando approvato, in scadenza al 31/12/2015, si chiede se il personale dipendente inserito nel gruppo di lavoro e i relativi F24 debbano essere pagati entro il 31/12/2015 ovvero è possibile procedere agli ultimi pagamenti entro i trenta giorni successivi.

(R) Dipende dal progetto a cui si riferisce atteso che potrebbe contenere specifiche prescrizioni riguardo eventuali obblighi di rendicontazione e/o pagamenti entro il 31/12/2015. A tal riguardo, la invito a contattare l'Ufficio PIA di Puglia Sviluppo.

-(D) una società di capitali, controllata da una società in possesso dei requisiti (ai sensi dell'art. 3 dell'avviso), intende effettuare sul proprio impianto produttivo (15.000 mq di capannoni industriali per un valore di mercato di circa 3.000.000,00 di euro), un'operazione di lease back per autofinanziarsi, al fine successivamente di procedere (anche mediante l'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale) con un cambiamento fondamentale del proprio processo di produzione (punto d. art. 6 dell'avviso) con codice ateco 38.21.09, potrebbe accedere ad un finanziamento a valere sul PIA piccole imprese? sarebbe compatibile con l'operazione di lease back effettuata a monte?

(R) L'impresa se in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso può presentare istanza di accesso atteso che l'Avviso prevede la possibilità di presentare istanze di accesso che riguardino investimenti con il Codice Ateco 38.21.09. Tuttavia si segnala che l'operazione di lease back è considerata valida ai fini della dimostrazione del possesso dell'immobile per effetto della locazione ma, chiaramente, detto contratto di lease back non può essere oggetto di agevolazioni in quanto il Regolamento n. 17/2014 alla lettera g) comma 2 dell'art. 10 non ammette le spese in leasing.

-(D) Buongiorno, le aziende che in fase di presentazione della domanda hanno fornito DSAN relativa al possesso del rating di legalità, sono tenute a fornire periodicamente comunicazione relativa al rinnovo?

(R) Le aziende che richiedono la maggiorazione del contributo per effetto del possesso del rating di legalità sono tenute a mantenere e aggiornare l'iscrizione nell'elenco delle imprese in possesso del rating per tutto il periodo in cui si realizza il programma di investimenti e fino alla concessione definitiva del contributo. Pertanto la necessità di comunicare il relativo rinnovo, pur non essendo un obbligo, è una prescrizione che viene sempre posta in sede di valutazione istruttoria delle istanze e/o dei progetti definitivi, al fine di non incorrere in dimenticanze che possono pregiudicare il riconoscimento all'impresa della relativa maggiorazione.

-(D) sono un agronomo della provincia di Bari e gentilmente vorrei chiederle un parere riguardo al PIA Piccole Imprese 2015. In sintesi, un'azienda che si occupa di bonifiche ambientali vorrebbe avviare un'attività di ricerca in collaborazione con l'Università di Bari per mettere a punto dei manufatti per la sanificazione dell'aria all'interno di edifici. Questa iniziativa potrebbe essere finanziabile? rientrerebbe nell'Area di innovazione Salute dell'uomo e dell'ambiente?

(R) A tal proposito deve preliminarmente verificare se l'iniziativa ricade in uno dei codici ateco ammissibili riportati in dettaglio in allegato all'Avviso pubblicato. Pertanto dovrà accertarsi se il manufatto per la sanificazione dell'aria all'interno di edifici che rappresenterà l'oggetto da produrre a livello industriale, ricada in uno dei codici ammissibili o meno. Chiaramente dovrà accertarsi anche che l'impresa proponente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso. Quanto all'attività di ricerca, la stessa può essere proposta nell'ambito di un programma di investimenti articolato e contenente almeno un 20% di investimenti in Attivi Materiali finalizzati all'industrializzazione del prodotto oggetto del programma di investimenti.

-(D) la procedura con consente la convalida della fase preliminare, forse perché non è stata allegata la relazione urbanistica. ma non c'è un facsimile nella modulistica. Si chiede il relativo facsimile. Inoltre si chiede se è necessaria una certificazione per l'apporto di mezzi propri e di terzi per la parte non coperta dalle agevolazioni, e si chiede il relativo testo da far sottoscrivere ad Istituto bancario

(R) Non esiste uno standard per la relazione del tecnico atteso che lo stesso deve attestare la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere citati) in relazione all'attività svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione. Relativamente alla previsione di copertura del programma di investimenti, l'impresa, in sede di istanza di accesso, non deve fornire verbali e/o delibere. Tale documentazione sarà richiesta nella seconda fase relativa al progetto definitivo.

-(D) Buongiorno, può rientrare nell'investimento materiale, per un'azienda che si occupa della realizzazione di complementi d'arredo, l'acquisto di un autocarro?

(R) Il comma 5 dell'art. 29 del Regolamento regionale n. 17/2014 riporta quanto segue: Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targati.

-(D) Il 10% che l'organismo dovrebbe cofinanziare può essere rappresentato dalle buste paga dei dipendenti dell'ente associato per le ore corrispondenti?

(R) Sì purché tali spese vengano sostenute dall'organismo di ricerca. Si coglie l'occasione per chiarire che la maggiorazione dell'intensità di aiuto nell'ipotesi di presenza di un organismo di ricerca è ammessa solo qualora sussista, tra organismo di ricerca e impresa beneficiaria, una collaborazione effettiva, così come definita dal Regolamento UE n. 651/2014 che di seguito si riporta: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

-(D) facendo seguito alla precedente richiesta a cui avete risposto con chiarezza e celerità, porgo la seguente richiesta di approfondimento: Sulla scorta di quanto riportato dal Regolamento UE n. 651/2014 da voi richiamato, se l'azienda in questione per il 2012 ed il 2013 aveva i requisiti di piccola impresa, per il 2014 supera i 50 dipendenti, ma nel 2015 rispetta nuovamente tutti gli indicatori di piccola impresa, mantiene il dimensionamento di impresa di piccole dimensioni e quindi può accedere al bando in questione?

(R) L'impresa potrà presentare l'istanza di accesso nel corso del 2015 qualificandosi come piccola impresa. Tuttavia, l'eventuale ammissione sarà condizionata alla verifica, nell'esercizio 2016, del rispetto del requisito dimensionale che ha consentito all'impresa di poter presentare l'istanza di accesso all'Avviso PIA Piccole.

-(D) avrei necessità di sapere se un Consorzio Stabile ARL composto da una Società A in possesso dei requisiti di fatturato ed una Società B in possesso dei requisiti sulla ULA, può beneficiare degli aiuti previsti nei PIA piccole imprese.

(R) No. I requisiti devono essere posseduti singolarmente dal soggetto proponente e/o aderente che presenta l'istanza di accesso e realizza il programma di investimenti. Quindi nel caso in questione i requisiti devono essere posseduti dal Consorzio stabile che dovrà realizzare l'investimento.

-(D) AVREI BISOGNO DI UN CHIARIMENTO IN MERITO AL PUNTO 3- ART.14 DELL'AVVISO.PER DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO BANCARIO SI INTENDE COPIA DELLA DELIBERA DI UNA BANCA O GIA' L'EROGAZIONE DELLE SOMME SUL CONTO CORRENTE?

(R) Copia della delibera di finanziamento.

-(D) Buongiorno, per accedere al finanziamento PIA piccole imprese nel caso di una piccola impresa attiva che controlla una piccola impresa non attiva, il codice ateco dell'attività che si intende avviare, rientrando tra quelli ammessi al finanziamento PIA, deve essere posseduto dalla sola impresa non attiva o anche da quella controllante? Per la precisione si tratta di piccola impresa non attiva con codice ateco 38.21.01 (produzione compost) controllata da una società coop. di trasporto con codice ateco 49.41 (trasporto merci su strada).

(R) Il Codice Ateco deve essere posseduto dall'impresa che intende realizzare l'investimento. Tuttavia, la valutazione del progetto presentato vedrà anche una valutazione sostanziale dell'impresa controllante, al fine di verificare l'esperienza della stessa, anche indirettamente, nel settore oggetto della proposta.

-(D) Una azienda cliente, già in possesso della determina regionale di ammissione, con un contributo del 38,77% sul totale investimento, ci richiede un finanziamento a mlt ad integrazione del programma di investimenti, fatto salvo il 25% di mezzi propri esente da qualsiasi forma di agevolazione, è possibile garantire il finanziamento a mlt con la garanzia 662 all'80%, o questo inficia l'ammontare dell'agevolazione? In particolare: gli aiuti in forma di garanzia fanno cumulo o i PIA sono in regime di esenzione?

(R) Il comma 3 dell'art. 8 del Regolamento UE n. 651/2014 stabilisce quanto segue: Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento. Pertanto l'impresa, ai

fini della copertura del programma di investimenti, potrà utilizzare un finanziamento a m/l termine con specifica destinazione al programma PIA e con garanzia 662, purché siano rispettate due condizioni: 1. il programma di investimenti al netto del contributo regionale e dell'importo del finanziamento garantito mediante 662 sia coperto per almeno il 25% da risorse proprie; 2. in termini di ESL, il contributo regionale, cumulato con il contributo derivante dalla garanzia 662, non superi le soglie massime previste dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014 2020 in riferimento alla dimensione dell'impresa in questione.

-(D) Gentilissimi, una piccola impresa (cooperativa agricola), avente i requisiti per accedere al Bando PIA Piccole Imprese, vorrebbe realizzare una nuova unità produttiva per la produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamenti (codice ATECO 2007 : 10.91.00). Si precisa che il 90% della materia prima verrà acquistata sia sul mercato nazionale che estero, mentre il restante 10% verrà conferito dai soci della cooperativa agricola proponente. Si chiede conferma circa l'ammissibilità della predetta attività proposta con il Bando Pia Piccole Imprese? Cordiali saluti. Domenico Dicaldo

(R) Si ritiene ammissibile a condizione che l'approvvigionamento avvenga tutto da un mercato esterno ai soci.

-(D) l'azienda - piccola impresa - proponente si sta facendo assistere da uno studio tecnico per la presentazione della domanda. Ai fini della compilazione telematica della domanda il consulente può accedere con il suo account oppure l'accesso va fatto con un l'account dell'azienda? La risposta che darete si applica alle domande telematiche anche degli altri bandi che fanno capo a sistema Puglia?

(R) È preferibile la registrazione da parte dell'impresa proponente. Per gli altri bandi è necessario formulare il medesimo quesito nelle apposite sezioni di interesse.

-(D) Con riferimento al bando Pia Piccole Imprese, approvato con Determinazione n. 797 del 7.05.2015, siamo a richiedere un cortese chiarimento alle seguenti questioni: a) Si chiede conferma che per ottemperare all'obbligo di incremento occupazionale di cui all'art. 6 comma 6, sia sufficiente che un'impresa preveda l'assunzione anche di un solo lavoratore; b) Si chiede se l'assunzione finalizzata ad ottemperare al citato obbligo di incremento occupazionale possa essere effettuata tramite contratto di apprendistato; c) Si chiede se l'assunzione finalizzata ad ottemperare al suddetto obbligo di incremento occupazionale possa essere effettuata dopo la data di inoltra a Puglia Sviluppo dell'istanza di accesso oppure se debba essere obbligatoriamente effettuata in un momento successivo (in tale seconda ipotesi, si chiede cortesemente di indicare quale sia tale momento successivo).

(R) Il comma 4 dell'art. 12 dell'Avviso evidenzia che particolare attenzione è posta all'impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento. Inoltre, tra i criteri di ammissibilità sostanziale, vi è l'analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento. Ciò detto, si conferma che la valutazione circa l'analisi delle ricadute occupazionali sono direttamente connesse alla portata del progetto industriale proposto. Inoltre, si evidenzia che il Criterio di selezione 8 analisi delle ricadute occupazionali dell'Allegato B all'Avviso, stabilisce quanto segue: Il conteggio deve essere effettuato secondo quanto previsto dal Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i. e secondo lo standard (sezione 6). Il suddetto Decreto MAP non considera il contratto di apprendistato uno strumento valido ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale. Infine, l'incremento occupazionale può essere realizzato a partire dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza di accesso. Tuttavia, si precisa che l'impresa dovrà obbligatoriamente realizzare, oltre al mantenimento del livello ULA di partenza riferito all'organico aziendale presente nella Regione Puglia, un incremento nell'unità oggetto di agevolazione, che sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del Soggetto Beneficiario, rilevato nell'esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda di accesso. Tale incremento dovrà essere garantito anche nei tre anni successivi all'anno a regime.

-(D) In riferimento alla Modulistica SAL ed in particolare all'ALLEGATO D3 PROSPETTO DI RENDIC_SPESE R&S foglio SA2_CostOra, ai fini del calcolo delle ore lavorative annue, si chiede se le ore per Permessi retribuiti (es: 9 giorni x 8 ore) e le ore per Riposi per festività soppresse (es: 4 giorni x 8 ore) sono comprese nel calcolo delle ore lavorative annue. In caso positivo, tali ore in quale colonna vanno considerate? Per esempio: tali ore si possono aggiungere al calcolo delle ore di cui alla Colonna Ferie Spettanti (D)? oppure è possibile aggiungere altre colonne rispetto a quelle previste nella modulistica di cui sopra? Oppure come è possibile includere tali ore nel calcolo delle ore lavorative annue?

(R) Le ore relative a Permessi retribuiti e Riposi per festività soppresse non sono comprese nel calcolo delle ore lavorative annue. I dati da inserire devono essere desunti dal CCNL di riferimento. Occorre, inoltre, attenersi allo schema dell'allegato D3 che non può essere modificato. Tuttavia, si segnala che è prevista la colonna Assenteismo Forfettario (% di F), la cui valorizzazione include la tipologia prevista.

-(D) E' possibile presentare istanza di accesso da parte di una impresa di piccole dimensioni, relativamente ad un programma di investimenti con relativo progetto di R&S, da realizzarsi esclusivamente su di in attività con codice Ateco ammissibile, se pur secondario? Il fatturato della società deriva dall'attività esercitata dall'impresa con il codice primario inammissibile: questo può rappresentare un impedimento?

(R) No. Il progetto tuttavia dovrà contenere un'analisi dettagliata del mercato e delle ipotesi di ricavo che intenderà realizzare in riferimento alla nuova attività oltre ad una netta separazione della sede interessata dal programma di investimenti rispetto a quella nella quale viene esercitata l'attività non ammissibile.

-(D) se si effettua un investimento finalizzato alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, ci devono essere necessariamente degli attivi che vengono riutilizzati?

(R) In tale ipotesi l'impresa deve rispettare quanto riportato al comma 2 dell'art. 6 dell'Avviso. Qualora non sono presenti attivi da riutilizzare vuol dire che l'impresa non ricade nell'ipotesi prevista alla lett. c) del comma 1 dell'art. 6.

-(D) al fine di assicurare una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al PIA si chiede se la dicitura da apporre nelle registrazioni contabili possa essere scelta in autonomia dal beneficiario - inserendo ad esempio il nome del progetto finanziato o il nome dello strumento di agevolazione (PIA PICCOLE) oppure debba essere obbligatoriamente PIA PICCOLE ART.27 per tutti i programmi di investimento (Attivi Materiali, R&S, Servizi di Consulenza, E-Business, Innovazione). Si chiede inoltre se sia possibile differenziare la codifica a seconda del programma di riferimento inserendo ad esempio "nome del progetto+AM" se riguardante gli Attivi Materiali, e così via. Tale dubbio nasce dal fatto che per gli Attivi Materiali viene indicata nell'Allegato B la codifica PIA Piccole 2014-2020 a puro titolo di esempio, e per gli investimenti in R&S (Allegato D) e in Servizi di Consulenza (allegato C) non viene imposta alcuna codifica particolare, mentre la codifica PIA PICCOLE ART.27 viene imposta solo per i programmi di E-Business (Allegato E) ed Innovazione (allegato F).

(R) Chiaramente non può essere scelta in autonomia dal beneficiario. La codifica da riportare deve essere quella indicata nella modulistica approvata. La dicitura è riportata anche per la R&S.

-(D) con la presente sono a chiedere se la partecipazione da parte di una Azienda al Pia Medie o Piccole Imprese, sia cumulabile con la contestuale partecipazione al Pass Imprese, in particolare all'AVVISO 4/2016, o se alla contestuale partecipazione vi siano motivi ostativi, tali per cui la partecipazione ad una agevolazione escluda l'ammissione all'altra e, viceversa

(R) La partecipazione a più avvisi è sempre possibile. In caso di ammissibilità è necessario verificare la cumulabilità dei rispettivi aiuti. Per quanto riguarda il PIA il riferimento in tema di cumulabilità è l'art. 13 del Regolamento regionale n. 17/2014.

-(D) Criterio Valutazione 3 Ai fini del calcolo dell'indice relativo al rapporto tra investimento e fatturato, è corretto inserire la media del fatturato degli ultimi tre anni?

(R) No. Nel calcolo degli indici è necessario inserire i valori degli ultimi due bilanci approvati. Nel caso del criterio di valutazione 3 deve inserire il fatturato dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato.

-(D) l'avviso PIA PICCOLE IMPRESE, ammette il cumulo con il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (legge 28 dicembre 2015, n. 208)? più specificamente: è ammissibile accedere al bando PIA relativamente all'investimento per la realizzazione delle opere murarie + servizi di consulenza in innovazione tecnologica + certificazione ISO 14001 (non rientranti negli investimenti agevolabili a valere sul credito d'imposta) e usufruire contemporaneamente del credito d'imposta per l'investimento relativo a macchinari, impianti e attrezzature varie, mantenendo la caratteristica di un investimento organico e funzionale e il requisito dell'innovazione tecnologica? in conclusione, le due agevolazioni, possono coesistere? o possono essere cumulate (anche ai sensi del comma 102 art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)?

(R) No, tali aiuti non sono cumulabili sulle medesime spese con altri Aiuti di Stato.

-(D) se una domanda è presentata da un'impresa inattiva controllata, per chi occorreranno le firme digitali? per tutti i titolari di cariche o qualifiche della società inattiva?

(R) Sì. Tuttavia le dichiarazioni antimafia devono essere sottoscritte anche dai titolari di cariche della società controllante.

-(D) vi scrivo per sapere se fosse possibile, nel corso del progetto (già approvato), variare la sede dell'investimento o

aggiungere una seconda unità produttiva senza variare il piano di investimento nè gli obiettivi del progetto?

(R) La variazione della sede di realizzazione del programma di investimenti pur essendo ammissibile successivamente all'avvenuta approvazione del progetto definitivo, richiede l'avvio di un nuovo iter di valutazione simile all'iter di valutazione di un progetto definitivo con successivo passaggio in Giunta per l'eventuale approvazione della variazione al progetto definitivo con successivo atto dirigenziale di approvazione della variazione e successiva firma del Disciplinare modificato.

-(D) Stiamo valutando la presentazione di un progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di compost. E' un progetto molto valido e innovativo. Leggendo il bando abbiamo tutte le caratteristiche richieste, eccetto forse quella riguardante il numero minimo di ULA (10) relativamente ai 12 mesi precedenti alla data di richiesta dell'agevolazione. Avendo avuto l'azienda in media 3 dipendenti in detto periodo, vorremmo capire quali altre tipologie di addetti potrebbero rientrare nel conto delle ULA, per verificare se riusciamo a raggiungere la soglia richiesta.

(R) Il dato ULA complessivo dell'impresa proponente nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso si calcola tenendo conto di quanto disciplinato dal Decreto MAP del 18.04.2005 che prevede: per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

-(D) Il quesito è il seguente: esiste compatibilità tra il bando PIA PICCOLE IMPRESE e il Credito d'imposta Mezzogiorno introdotto con l'articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)? Si possono provare a perseguire entrambe le misure di agevolazione o bisogna obbligatoriamente sceglierne una?

(R) No, tali aiuti non sono cumulabili sulle medesime spese con altri Aiuti di Stato.

-(D) Una azienda che opera nel settore della produzione di protesi (codice ateco 32.50.3) intende realizzare (utilizzando altre fonti) un capannone. In detto capannone verrà realizzato: un laboratorio per ricerca e sviluppo (studio nuovi materiali per protesi e nuove soluzioni realizzative); una nuova linea di produzione. Posto che trattasi di una piccola impresa (circa 40 dipendenti e un fatturato medio di circa 2,5 milioni di euro), sono a chiedere se, almeno in linea di massima, ci sono le condizioni per proporre un progetto su bando in questione. Si vogliono ovviamente assumere anche dei ricercatori per sviluppare le attività di R&S.

(R) Relativamente a quanto esposto non si rilevano motivi ostativi alla presentazione di una istanza di accesso nell'ambito del PIA.

-(D) BUONGIORNO VORREI SAPERE SE IL BANDO PIA PICCOLE IMPRESE FINANZIA L'ACQUISTO DI SOFTWARE. GRAZIE

(R) L'acquisto di software è previsto sia nell'ambito degli Attivi Materiali sia nell'ambito delle attività di R&S.

-(D) Un soggetto vorrebbe partecipare alla misura per l'avvio di uno stabilimento di produzione di birra. Nello stesso stabilimento può prevedere l'allestimento, oltre a tutto il necessario per la produzione, di un piccolo spazio per la vendita al dettaglio? Le spese associate sono ammissibili?

(R) La vendita al dettaglio configurerebbe un'attività diversa da quella per la quale verrebbe finanziato il soggetto proponente. Pertanto, si ritiene che lo spazio da dedicare alla vendita al dettaglio non potrebbe essere ammesso alle agevolazioni riguardanti il PIA Piccole Imprese.

-(D) una piccola impresa, è partecipata da una società fiduciaria al 73%. Per partecipare al PIA, come piccola impresa, ci sono preclusioni, data l'intestazione fiduciaria all'ammissibilità del soggetto proponente o eventuali vincoli?

(R) L'impresa, in sede di presentazione dell'istanza di accesso, deve fornire una dichiarazione in cui, pur trattandosi di società fiduciaria, indica i soci della stessa con le relative partecipazioni di controllo e/o di collegamento, al fine dell'esatta determinazione della dimensione complessiva dell'impresa proponente. Tali informazioni possono essere contenute anche nella schermata 2 della sezione 4 business plan.

-(D) nell'ambito di un programma di ampliamento di sito produttivo in esercizio, di soggetto proponente che risponde ai requisiti previsti di ammissibilità al Bando, si chiede conferma che il titolo di disponibilità del suolo aziendale ad acquisirsi possa essere comprovato a mezzo contratto preliminare di acquisto registrato che preveda il versamento di una caparra confirmatoria di importo pari al 20% del valore di acquisto del suolo stesso e si chiede conferma che tale

sottoscrizione e registrazione del preliminare non costituisca data di avvio del programma degli investimenti (visto il versamento a titolo di caparra confirmatoria) invariandone l'ammissibilità e la finanziabilità, nei limiti per legge previsti, della spesa per suolo aziendale a prevedersi nel programma a presentarsi.

(R) In fase di presentazione dell'istanza di accesso è sufficiente un contratto preliminare di vendita anche non registrato. In sede di progetto definitivo dovrà seguire idoneo atto di compravendita. Infine, si precisa che la caparra confirmatoria non costituisce avvio del programma di investimento qualora in sede di atto definitivo di vendita non si tramuta in acconto ma in quanto caparra viene restituita per poi procedere alla stipula dell'atto notarile di compravendita successivamente all'avvenuta comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo.

-(D) Nel caso del criterio di valutazione 3, trattandosi di istanza 2016, è possibile inserire il fatturato dell'esercizio 2015, allegando all'istanza di accesso un bilancio provvisorio sottoscritto dal legale rappresentante ?

(R) Nella compilazione del business plan ed, in particolare, dei criteri di valutazione 3 e 4, si chiede l'inserimento dei valori di bilanci approvati e depositati al Registro Imprese. Nei primi mesi dell'anno (2016), non essendo ancora approvato definitivamente il bilancio dell'esercizio precedente (2015), l'impresa deve inserire i dati dei bilanci 2013 e 2014 ai fini della determinazione dei criteri di valutazione 3 e 4. Inoltre, in allegato all'istanza di accesso, l'impresa dovrà fornire il bilancio provvisorio 2015, accompagnato da sottoscrizione del legale rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale che attestino la corrispondenza dei dati riportati con le scritture contabili. In occasione della presentazione del progetto definitivo, l'impresa fornirà il Bilancio definitivo dell'esercizio precedente.

-(D) L'azienda con il seguente codice ATECO 38.32.10: Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (in particolare materiale di tipo RAEE) vorrebbe partecipare al PIA prevedendo l'ampliamento dell'attuale unità produttiva. Tale intervento prevede il rilascio preventivo al Permesso di Costruire di parere positivo di VIA (Valutazione Impatto ambientale) e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). -Nella prima fase di presentazione del PIA è possibile produrre esclusivamente la relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) in relazione all'attività svolta e all'intervento oggetto di agevolazione? O è necessario produrre documenti quali il Permesso di Costruire e connessi pareri preventivi sopra citati? -Qualora nella prima fase di presentazione del progetto tali documenti (Permesso di Costruire, VIA e AIA) non siano richiesti, per la seconda fase di presentazione del progetto definitivo del PIA è sufficiente dimostrare di aver avviato l'iter per il rilascio di tali documenti e permessi? Oppure è necessario ottenerli e produrli entro i 60gg disponibili per la seconda fase di presentazione del progetto definitivo del PIA?

(R) In fase di istanza di accesso l'impresa dovrà fornire: 1. relazione di un tecnico in cui, in riferimento al programma di investimenti proposto, relazioni ampiamente circa la localizzazione dello stesso riportando in premessa i titoli autorizzativi in possesso, l'agibilità, dati catastali e destinazione urbanistica dell'immobile/soilo, per poi concludere con informazioni in merito alle autorizzazioni e agli iter amministrativi da avviare ed utili per poter dichiarare il rispetto dei vigenti vincoli edilizi e di corretta destinazione d'uso oltre che per poter definire l'investimento cantierabile; 2. Sezioni 5 e 5A dell'istanza di accesso in cui il tecnico abilitato dovrà rispondere dettagliatamente alle informazioni richieste dagli standard al fine di poter conoscere tutti gli iter amministrativi e tecnici da attivare in materia ambientale al fine di rendere cantierabile l'iniziativa proposta; 3. Le autorizzazioni amministrative (Permesso di Costruire, VIA, etc..) devono essere presentate nel termine di 150 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità regionale alla fase di presentazione del progetto definitivo. Pertanto l'istanza di accesso non richiede la presenza di tali autorizzazioni.

-(D) si prevede di presentare un progetto integrato che prevede l'ampliamento dell'unità produttiva esistente, attraverso l'acquisizione di suolo pubblico adiacente all'attuale sede produttiva. Con riferimento alla documentazione relativa alla disponibilità della sede, da presentare nella prima fase di accesso, si richiede se è sufficiente la delibera di assegnazione del suolo da parte del comune oppure se è necessario un contratto preliminare di compravendita, eventualmente condizionato all'approvazione del progetto.

(R) In fase di accesso è necessario acquisire sia la delibera che copia di contratto preliminare di compravendita.

-(D) CUMULABILITA' DEL CONTRIBUTO PIA SULLE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO CON CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO (D.L.23/12/2013 N.145 E S.M.I.) Si chiede se siano cumulabili le agevolazioni PIA sulle spese per l'attività di ricerca e sviluppo e di sviluppo sperimentale con le agevolazioni del credito di imposta in ricerca e sviluppo di cui al D.L.23/12/2013 N.145 E S.M.I. Sostanzialmente se posso avere due agevolazioni sullo stesso titolo di spesa la prima con il PIA e la seconda con il credito di imposta in R&S.

(R) Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo Come chiarito dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n.5/E/2016, al punto 6. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI, costituendo l'agevolazione in esame una misura di carattere generale, essa può essere cumulata con altri Aiuti di Stato. La stessa circolare ha chiarito che, nell'ipotesi in cui in relazione agli investimenti ammissibili al credito d'imposta, siano concessi anche contributi pubblici o

agevolazioni, la disciplina normativa del bonus non si esprime in termini negatori del cumulo e pertanto, in assenza di una posizione del legislatore sul tema, la cumulabilità sarà sempre esperibile, tranne che nei casi in cui le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente. Pertanto, per il calcolo dell'agevolazione spettante ai fini del credito d'imposta, i costi sostenuti per effettuare gli investimenti sono assunti al lordo degli altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. L'unico limite è dato dal fatto che il beneficio risultante dal cumulo non sia superiore ai costi sostenuti. Con risoluzione n. 12/E/2017 del 25/01/2017, in cui l'agenzia delle Entrate ha analizzato le specifiche ipotesi di cumulo del bonus ricerca, è stato precisato che dovrà essere l'impresa beneficiaria a verificare che la sommatoria dei due incentivi non ecceda mai il valore delle spese ammesse alle agevolazioni. Tale ultima verifica, però, andrà condotta esclusivamente per i costi diretti, ossia quelli direttamente attribuibili all'attività di ricerca, in quanto gli unici rilevanti ai fini del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 3 del DL 145/2013 e non a quelli indiretti, ovvero quelli che non possono essere attribuiti direttamente all'attività di ricerca. Pertanto, l'impresa che per gli stessi costi diretti ammissibili si trovasse nella condizione di poter fruire tanto del credito d'imposta per la ricerca che di altri contributi pubblici, dovrebbe, per individuare la base di calcolo del bonus ricerca, assumere i costi ammissibili al lordo dei residui contributi agli stessi correlati. Solo dopo aver calcolato il credito d'imposta teoricamente spettante, l'impresa dovrà verificare che l'ammontare derivante dalla somma dell'importo della sovvenzione pubblica riferibile ai costi ammissibili e del beneficio teoricamente spettante non superi l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale intende beneficiare dell'agevolazione. In definitiva, se la somma dei contributi pubblici per i soli costi diretti e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa agevolata sostenuta nel periodo di imposta, il bonus ricerca sarà utilizzabile per l'intero importo calcolato. Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito del MISE (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).

-(D) per la predisposizione dei bilanci previsionali se il bilancio 2015 è un provvisorio e non consuntivo consideriamo l'ultimo bilancio approvato relativo al 2014?

(R) Ai fini del calcolo degli indici è necessario inserire sempre dati relativi a bilanci ufficialmente approvati e depositati al Registro Imprese. Sarà opportuno comunque fornire in allegato all'istanza una situazione patrimoniale ed economica aggiornata.

-(D) La nostra idea progettuale intende realizzare un impianto per lo stoccaggio e riciclo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con codici ATECO 38.21.09 (non pericolosi) e 38.22.00 (pericolosi). Nello specifico trattasi della realizzazione di una piattaforma di ricezione e stoccaggio rifiuti, di un impianto INNOVATIVO di trattamento rifiuti liquidi (acque di sentina di navi e imbarcazioni in genere) con recupero di idrocarburi per vendita come materia prima secondaria e depurazione delle acque reflue per riutilizzo, e di un impianto per il riciclo di terre, rocce e materiale di demolizione per rivendita inerti. Dalla lettura della Tabella dei codici ATECO ammissibili si evince una "limitazione" nell'ambito del codice ATECO 38.22.00 che escluderebbe, di fatto, un'iniziativa imprenditoriale innovativa ed eco sostenibile in una Regione che ha già pagato a duro prezzo in materia di ambiente e salute dei cittadini. Si chiede pertanto di sottoporre alle competenti autorità regionali una revisione delle "limitazioni" ovvero un ampliamento delle attività agevolabili aventi codice ATECO 38.22.00. Cordialmente.

(R) Tale richiesta dovrà essere sottoposta all'attenzione della Autorità competente che nel caso specifico è rappresentata dall'Assessorato allo Sviluppo Economico Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro. Questa sezione fornisce solo chiarimenti in merito alle disposizioni attualmente vigenti.

-(D) Buongiorno, chiedo gentilmente a cosa si riferiscono le spese di ricerca & sviluppo.

(R) 85) ricerca industriale : ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; 86) sviluppo sperimentale : l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

-(D) Gentilmente vorrei chiederVi, se è possibile la presentazione della domanda di agevolazioni da parte di un'impresa A che è controllata da un'impresa B che ha tutti i requisiti ovvero sia i bilanci e fatturato richiesti dal PIA. L'impresa A è nata nel 2009 per la realizzazione del programma di investimento di un impianto produttivo, nel frattempo ha richiesto tutte le autorizzazioni ambientali richieste ed a presentato i bilanci relativi alla normale gestione di una società inattiva e quindi non collegati alla futura attività. A settembre 2017 è stata comunicato alla CCIAA l'inizio attività relativo al codice 38.21.01. avvio attività che è solo formale alla CCIAA ma non sostanziale perché la

ditta per svolgere l'attività ha necessità dell'impianto produttivo (che è l'oggetto della richiesta di finanziamento) che ancora non è stato realizzato. in definitiva si chiede se una società A (di fatto inattiva in quanto nella fase antecedente della tipica attività se si svolgerà in futuro, predisposizione di documenti senza produzione di alcun bene e lavoro) controllata da una società B con tutti i requisiti può richiedere l'agevolazione PIA della Regione Puglia?

(R) Tale inattività, che non è formale ma è sostanziale, dovrà essere dimostrata con dei Bilanci riportanti, alla voce al del conto economico, un importo pari a zero.

-(D) con riferimento al vecchio bando PIA , richiamate le linee guida della Regione Puglia pubblicate sul BURP n.8/2009 relativamente alle spese di RI & SS ammissibili, si chiede delucidazioni su quanto di seguito. Con riferimento alle "spese generali" di ricerca e sviluppo ed in particolare la lettera f (spese per corsi, congressi, mostre e fiere) indicate nelle linee guida, si chiede se qualora non inserite nella richiesta di agevolazione nell'apposito capitolo di spesa del PIA, le spese per la partecipazione a fiere possano essere inserite nella voce spese generali e se in caso affermativo alle stesse debba applicarsi il criterio di incidenza sul progetto (previsto dalle linee guida solo per le voci a,b e c delle spese generali)

(R) Tali spese possono comunque essere rendicontate nell'ambito della categoria spese generali se trattasi di spese afferenti strettamente il progetto di R&S oggetto di finanziamento. Riguardo le modalità di rendicontazione può attenersi chiaramente alle linee guida che disciplinano in maniera puntuale le ipotesi in cui applicare il criterio di incidenza sul progetto.

-(D) una ditta individuale è stata conferita in una srl. la società conferitaria, risultante dall'operazione straordinaria, ora vorrebbe presentare una PIA piccole imprese. Come ULA, già la singola srl aveva 23 ULA, mentre il fatturato risultava inferiore rispetto alla media richiesta di 1,5 mln negli ultimi tre anni. Essendo il soggetto risultante dall'operazione straordinaria unico, si può considerare il fatturato cumulato dell'ultimo triennio tra la ditta individuale e la società conferitaria? Si precisa che la ditta individuale si è estinta nell'operazione di conferimento.

(R) Il comma 1 dell'art. 3 stabilisce quanto segue: Può presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso una impresa di piccola dimensione, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno tre bilanci di esercizio, che abbia registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro e che abbia registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di piccole dimensioni non attiva, la piccola impresa controllante deve avere approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda, deve aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro ed aver registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10. Detto ciò, si rammenta che il fatturato medio degli ultimi tre esercizi si determina sommando la voce A1 del conto economico degli ultimi tre bilanci approvati riferiti all'impresa proponente e dividendo per tre. Infine, si evidenzia che la ditta individuale prima del conferimento nella srl era un soggetto autonomo e distinto dalla srl quindi quanto proposto non è assolutamente fattibile.

-(D) Gent.mi,vi pongo un quesito in merito alla possibilità di cumulo tra il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno disciplinata dalla legge di stabilità 2016 e il bando PIA Piccole Imprese , vista la modifica della disciplina del D.L. N.243/2016 che prevede il cumulo del credito d'imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, ovvero gli investimenti materiali in beni strumentali.Grazie.

(R) Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno La pubblicazione in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017, della legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, ha reso operative le modifiche apportate in materia di credito d'imposta nel Mezzogiorno, introdotto con la legge di Stabilità 2016. Il decreto Sud modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di Stabilità 2016; di seguito sono evidenziati i punti salienti della norma.1. (Art. 7 Quater Comma 3) È soppresso il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.2. (Art. 7 Quater Comma 2) L'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d'imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili.3. (Art. 7 Quater Comma 2) È introdotto l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni. Si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Si ricorda che le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere

maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. La norma previgente prevedeva, invece, una misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese. Ricordiamo che: il comma 99 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che mediante lo strumento del Credito di Imposta possano essere agevolati gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. I massimali di aiuto previsti dal Regolamento regionale 17/2014 per gli investimenti in attrezzature macchinari ed impianti sono: 25% per le grandi imprese; 35% per le medie imprese; 45% per le piccole imprese. Pertanto, i massimali di aiuto stabiliti per il credito di imposta sono pari a quelli previsti per le medesime voci di investimento dal suddetto regolamento regionale. Di conseguenza il cumulo non è possibile, in quanto la scelta di uno dei due strumenti determina in automatico il raggiungimento del limite massimo di intensità delle agevolazioni concedibili, escludendo ogni possibilità di utilizzo dell'altra tipologia di agevolazione, secondo quanto previsto dall'Art. 7 Quater Comma 3 della legge 27 febbraio 2017, n. 18 nonché da quanto disposto al punto 25) delle premesse del Regolamento (UE) 651/2014.

-(D) sono interessato al bando Pia piccole imprese, ma scaricando tale bando ho visto che riporta programmazione 2007.14. la mia domanda è la seguente: oggi posso partecipare con riferimento a tale bando oppure devo aspettare la pubblicazione del nuovo bando 2014-20? ovvero è prevista la pubblicazione a breve oppure no.

(R) L Avviso PIA Piccole si riferisce alla nuova programmazione in corso 2014 2020. L Avviso è scaricabile dal portale www.sistema.puglia.it nella sezione PIA Piccole Imprese che trova a sinistra dell'home page nell'ambito dei bandi in corso. Pertanto si conferma che può partecipare sin da ora qualora la sua impresa rispetti i requisiti previsti dall'Avviso.

-(D) il nuovo codice che sarà attivato con il PIA rientra nel comparto industria, mentre il codice prevalente dell'azienda in questo momento rientra nel comparto commercio. Ne deriva che i dipendenti al momento assunti col CCNL commercio.1. Le nuove assunzioni possiamo farle anche col CCNL industria?2. Per gli attuali dipendenti, nessuno può contestare che lavoriamo ad un progetto che rientra industria? in sede di rendicontazione qualcuno potrebbe contestare il fatto che per un progetto industria abbiano lavorato dipendenti inquadrati nel commercio?

(R) Se l'impresa rendiconta spese del personale, in sede di rendicontazione, si verificherà la congruità dei costi e che le spese riguardino personale con qualifiche attinenti il profilo rendicontato.

-(D) Gent.mi con la presente si chiede se il progetto definitivo debba essere presentato utilizzando la piattaforma Sistema Puglia; nel caso di risposta affermativa si chiede in quale sezione bisogna andare in quanto entrando nella sezione "compila la tua domanda" compare solamente l'istanza di accesso trasmessa

(R) Al momento la procedura telematica per la presentazione del progetto definitivo è in fase di implementazione. Infatti le imprese che ricevono la comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo devono procedere all'invio del progetto definitivo a mezzo PEC entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione agli indirizzi in essa indicati.

-(D) In merito al PIA Piccole imprese: si chiede se le spese di Ricerca e Sviluppo sono cumulabili con il Credito d'imposta R&S (circolare 13/E del 27 aprile 2017, Agenzia delle Entrate, facendo seguito alla circolare 5/E del 16 marzo 2016) fino ad un tetto massimo del 100% ?

(R) Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo Come chiarito dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n.5/E/2016, al punto 6. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI, costituendo l'agevolazione in esame una misura di carattere generale, essa può essere cumulata con altri Aiuti di Stato. La stessa circolare ha chiarito che, nell'ipotesi in cui in relazione agli investimenti ammissibili al credito d'imposta, siano concessi anche contributi pubblici o agevolazioni, la disciplina normativa del bonus non si esprime in termini negativi del cumulo e pertanto, in assenza di una posizione del legislatore sul tema, la cumulabilità sarà sempre esperibile, tranne che nei casi in cui le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente. Pertanto, per il calcolo dell'agevolazione spettante ai fini del credito d'imposta, i costi sostenuti per effettuare gli investimenti sono assunti al lordo degli altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. L'unico limite è dato dal fatto che il beneficio risultante dal cumulo non sia superiore ai costi sostenuti. Con risoluzione n. 12/E/2017 del 25/01/2017, in cui l'agenzia delle Entrate ha analizzato le specifiche ipotesi di cumulo del bonus ricerca, è stato precisato che dovrà essere l'impresa beneficiaria a verificare che la sommatoria dei due incentivi non ecceda mai il valore delle spese ammesse alle agevolazioni. Tale ultima verifica, però, andrà condotta esclusivamente per i costi diretti, ossia quelli direttamente attribuibili all'attività di ricerca, in quanto gli unici rilevanti ai fini del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 3 del DL 145/2013 e non a quelli indiretti, ovvero quelli che non possono essere attribuiti direttamente all'attività di ricerca. Pertanto, l'impresa che per gli stessi costi diretti ammissibili si trovasse nella condizione di poter fruire tanto del credito d'imposta per la ricerca che di altri contributi pubblici,

dovrebbe, per individuare la base di calcolo del bonus ricerca, assumere i costi ammissibili al lordo dei residui contributi agli stessi correlati. Solo dopo aver calcolato il credito d'imposta teoricamente spettante, l'impresa dovrà verificare che l'ammontare derivante dalla somma dell'importo della sovvenzione pubblica riferibile ai costi ammissibili e del beneficio teoricamente spettante non superi l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale intende beneficiare dell'agevolazione. In definitiva, se la somma dei contributi pubblici per i soli costi diretti e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa agevolata sostenuta nel periodo di imposta, il bonus ricerca sarà utilizzabile per l'intero importo calcolato. Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito del MISE (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).

-(D) in merito al calcolo degli Ula si considera come mensilità un mese in cui un dipendente ha sostenuto più di 15 giorni di malattia/infortunio?

(R) L'appendice al Decreto MAP del 18.04.2005, al punto 1 riporta i casi che non devono essere conteggiati ai fini del calcolo ULA. La malattia e l'infortunio non sono considerati. Pertanto si ritiene che il dipendente in tale stato dev essere considerato ai fini ULA.

-(D) Buongiorno, al fine di programmare gli investimenti nell'ambito del Pia Piccole imprese, avrei bisogno di conoscere le modalità di erogazione del contributo che saranno poi oggetto del disciplinare. E' prevista una o più anticipazioni del contributo? Se sì, in quale percentuale? e quali condizioni sono richieste per chiedere eventualmente l'anticipazione (quietanze di pagamento, fidejussioni etc..)?

(R) A tal proposito nella sezione Deliberazioni del PIA Piccole può scaricare lo schema del Disciplinare in cui sono dettagliate le modalità di erogazione con le relative percentuali.

-(D) in merito alla dichiarazione d'intenti per la costituzione dell'ATI, essa deve essere firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle costituenti l'ATI o è possibile farla firmare da loro calligraficamente allegando un documento d'identità in corso di validità?

(R) Entrambe le modalità sono ammissibili.

-(D) Per la previsione del costo di ogni singola voce di spesa occorre allegare dei preventivi?

(R) I preventivi di spesa vanno allegati al progetto definitivo. In sede di presentazione dell'istanza di accesso si chiede di fare esclusivamente una previsione di costo nel Business Plan senza allegare preventivi di spesa.

-(D) in merito ai servizi di consulenza (azione 3.1 - investimenti per l'acquisizione di servizi) chiedo se anche per questa voce, come per gli investimenti in innovazione tecnologica, la durata delle attività ammesse a finanziamento non può essere superiore ai 12 mesi. Inoltre, in fase di rendicontazione per la richiesta del primo SAL, l'evidenza del 50% di spesa deve essere riferita a ciascuna tipologia di investimento integrato (50% attivi materiali; 50% spese in R&S, 50% spese di acquisizione di servizi) oppure il 50% può essere inteso come spesa complessiva (10% attivi materiali + 35% spese in R&S + 15% spese per acquisizione di servizi).

(R) La durata di 12 mesi delle attività è da considerarsi anche per i Servizi di Consulenza di cui all'azione 3.1 in riferimento alle singole azioni di intervento previste dai rispettivi formulari. La rendicontazione deve avvenire per singola azione. Quindi dovrà documentare il raggiungimento del 50% in Attivi Materiali per poter ottenere l'erogazione del 50% di contributo spettante sugli Attivi Materiali e così anche per tutte le altre azioni.

-(D) Buongiorno, si intende effettuare un investimento che prevede l'ampliamento di un'unità produttiva al fine di apportare un cambiamento fondamentale nel processo produttivo che permetterà all'azienda di cambiare il suo output, pur rimanendo all'interno del codice ATECO attuale. Esiste una scala di prevalenza per poter categorizzare un progetto come "ampliamento" o "cambiamento fondamentale"? E se l'investimento è da considerarsi come apporto di un "cambiamento fondamentale", qual è il rapporto tra costi ammissibili e ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare? Si deve tener conto del fondo di ammortamento dell'esercizio precedente, relativamente solo alle attività da modernizzare o alle quote d'ammortamento dell'esercizio in cui verrà fatto l'investimento?

(R) Da quanto esposto l'investimento sembra qualificarsi quale ampliamento dell'unità produttiva esistente atteso che il Codice Ateco rimane sempre lo stesso.

-(D) Buonaseraper "Previsione a regime" e "Anno a regime" si intende l'ultimo dei tre anni di progetto?

(R) L'anno a regime è il primo anno intero successivo alla data di entrata a regime. Quest'ultima può coincidere con la data di ultimazione del programma di investimenti (data ultima fattura) o può essere al massimo raggiunta entro 12 mesi dalla data di ultimazione. Quindi, a titolo esemplificativo, se la data di ultimazione è il 10/02/2018 e la data di entrata a

regime è il 3/01/2019, l'anno a regime sarà il 2020.

-(D) in merito ai Programmi Integrati di Agevolazione per le piccole imprese, vorrei chiedervi delucidazioni in merito a quanto segue. Il soggetto beneficiario è tenuto, in base al comma 7 dell'Articolo 6 dell'Avviso, ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico omissis. Il beneficiario, a completamento dell'apporto di mezzi propri, intende avvalersi della stipula di un finanziamento a medio-lungo termine garantito dal Fondo per le PMI a valere sulla legge 662/96, gestita dal Medio Credito Centrale, che offre garanzia sul finanziamento in oggetto pari all'80%. La presente per chiedervi se, ai fini del calcolo della percentuale del 25% di mezzi propri privi di qualsiasi contributo pubblico, debba essere preso in considerazione solo l'ESL sviluppato sull'importo garantito o se si debba considerare l'intero importo del finanziamento a medio lungo termine non coperto da garanzia MCC (20% del totale del finanziamento a medio lungo termine). Ad esempio, il beneficiario, su un importo progettuale pari a 1.000, apporta mezzi propri (riserve libere) per 50 e richiede un finanziamento a medio lungo termine pari a 350. La garanzia MCC coprirà l'80% di 350, cioè 280, mentre sarà priva di garanzia la restante parte di finanziamento a medio lungo termine, pari ad euro 70. Quindi: 1) Se si imputasse tutto l'importo garantito (280 euro) a mezzi propri NON privi di aiuto pubblico, perché garantiti da MCC, la percentuale di mezzi propri privi di qualsiasi aiuto pubblico sarebbe, nell'esempio, pari al 12%. 2) Se, invece, come si reputa più rispondente alla Norma, si imputasse a mezzi propri NON privi di aiuto solo l'ESL sviluppato dalla garanzia MCC che, per semplicità, poniamo uguale a 10, l'apporto di mezzi propri privo di qualsivoglia aiuto pubblico salirebbe ad una percentuale pari al 39%. Quale delle due ipotesi sopra descritte deve essere adottata per la corretta valutazione dell'apporto del 25% dei mezzi propri privi di qualsiasi aiuto pubblico, la 1) o la 2)? Nel ringraziare anticipatamente per la vostra risposta si porgono

(R) Ai fini della verifica del rispetto del 25% di mezzi propri liberi da qualunque contributo pubblico, l'eventuale finanziamento a m/l termine assistito da garanzia potrà essere preso solo per la parte non coperta da garanzia. Quindi se la garanzia è dell'80% potrà considerarsi solo il 20%.

-(D) siamo una piccola impresa produttrice di software della provincia di torino. vorremmo aprire una sede in puglia con l'assunzione di 3 persone rientranti tra quelle che vengono considerate soggetti svantaggiati per seguire lo sviluppo e l'innovazione dei nostri software e la creazione di nuovi. il nostro codice ateco è 62.09 e secondo verifica la nostra tipologia di impresa rientra in quelle ammissibili dal bando, avendo anche 10 ULA. Ho 2 domande da porre: l'investimento minimo deve essere di 1 milione di euro? per quanto riguarda le spese di personale (stipendi, contributi, ecc..) posso farle rientrare nel preventivo delle spese da voi sostenute con il finanziamento, o sono considerate spese non ammissibili?

(R) Il Codice Ateco indicato è ammissibile. In merito alle spese di personale, le stesse sono ammissibili solo qualora rendicontate nell'ambito di un progetto di R&S.L investimento minimo per il PIA Piccole imprese è di 1 milione di euro. La piccola impresa può accedere nel momento in cui ha almeno 10 ULA ed un fatturato medio negli ultimi tre esercizi di 1,5 milioni di euro.

-(D) Si chiede se, in fase di accesso, la documentazione relativa alla disponibilità della sede può essere rappresentata da un contratto preliminare di vendita sotto forma di scrittura privata (senza notaio), senza autentica delle firme e senza registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, fermo restando che in fase di progetto definitivo sarà presentato l'atto notarile di compravendita registrato.

(R) Si conferma che quanto proposto è fattibile. Si coglie l'occasione per ribadire che nel caso in cui il contratto preliminare di acquisto preveda un anticipo del prezzo che si intende rendicontare nell'ambito del programma di investimenti, lo stesso deve essere a titolo di caparra confirmatoria, che deve risultare chiaramente dall'atto di acquisto e, pertanto, deve essere, ai fini del riconoscimento della spesa, restituita e ripagata a seguito dell'avvenuta ricezione della comunicazione di ammissione dell'istanza di accesso, secondo quanto stabilito dall'art. 1385 del codice civile.

-(D) Si chiede se nel Formulario "PARTECIPAZIONE A FIERE", oltre alle spese dello stand espositivo, possano essere indicate le spese per supporto interpretariato, stampe materiale pubblicitario specifico, spese di viaggio, vitto e alloggio di personale dell'azienda. Nel caso per le suddette spese non sia possibile produrre un preventivo dettagliato (vedasi costi aerei p.e.), è possibile produrre un elenco delle voci di spesa con il costo orientativo?

(R) Le spese ammissibili nell'ambito della Partecipazione a Fiere sono, così come previsto dall'art. 68 del Regolamento Regionale n. 17/2014: costi sostenuti per servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand. Si precisa che nell'ambito della gestione dello stand sono riconosciute esclusivamente spese attinenti a hostess ed interpretariato. Pertanto le spese per stampa di materiale pubblicitario, viaggio, vitto e alloggio non sono ammissibili. Chiaramente per tutte le spese ammissibili sopra elencate è necessario presentare, in sede di progetto definitivo, idonea documentazione (preventivi di spesa e/o ordini di prenotazione degli spazi espositivi con evidenza dei relativi costi).

-(D) Nella sezione 7 del Business plan "Analisi sintetica storico-prospettica" quali dati inserire nella colonna "anno -1" se si ipotizza di avviare l'investimento nel 2016 ed il bilancio 2015 (quindi l'anno -1) non è stato approvato?

(R) Relativamente all'anno 2015 dovrà indicare i dati relativi ad un bilancio consuntivo anche se non ancora approvato.

-(D) Si chiede se in fase di progetto definitivo sono ammissibili i costi per servizi di consulenza specialistica R&S preventivati da una società di consulenza che allega i cv del personale da coinvolgere nelle attività di consulenza R&S, considerando che nel proprio staff figurano alcuni dipendenti ed alcuni consulenti con partita iva. Ciò in quanto, nella modulistica SAL R&S e precisamente nell'Allegato D5 DSAN prestazione di consulenza, ciascuna persona dichiara di svolgere attività di consulente in qualità di (indicare l'opzione utile: libero professionista, oppure titolare, oppure DIPENDENTE della Società/Ente)

(R) L'allegato D5 è molto chiaro. Riporta le varie opzioni tutte ammissibili.

-(D) Gent.mi, ex art. 7 c. 8 lett g) del bando, le spese di leasing rientrano tra le spese non ammissibili? E' ivi compreso anche il LEASING IMMOBILIARE? Quali alternative sono disponibili, come spese ammissibili, per l'acquisto di un capannone?

(R) Il leasing mobiliare e immobiliare non è ammissibile.

-(D) Si chiede se è ammissibile, in un programma di investimenti organico, autonomo e funzionale, il costo per l'acquisto di un immobile che oltre 10 anni fa ha usufruito di altre agevolazioni.

(R) L'immobile, in passato, non può essere stato oggetto di atto formale di concessione di altre agevolazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.

-(D) In merito al bando in oggetto, vorrei sapere la seguente informazione: un'azienda attualmente svolge come attività prevalente un'attività che non rientra come codice ateco ammissibile al pia, intende avviare la produzione di un prodotto con codice ateco ammissibile, si tratta di un prodotto mai fabbricato precedentemente, e si utilizzerà una parte dell'attuale stabilimento che sarà dedicato alla produzione del nuovo prodotto, ci si chiede come si configura tale tipologia di investimento (ampliamento, diversificazione della produzione oppure nuova unità produttiva)?

(R) Premesso che il Codice ateco da considerare è quello relativo all'attività che si intende svolgere. Si chiarisce che da quanto esposto il progetto sembra qualificarsi come diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente. Tuttavia si segnala che la nuova attività deve avere autonomia gestionale, organizzativa e funzionale. Inoltre dev'essere nettamente separata dall'attività già svolta all'interno dell'opificio interessato. Per ulteriori dettagli consulti l'Avviso in particolare il comma 2 dell'art. 6.

-(D) l'azienda prevede di iniziare il suo investimento al 1/1/2017 e terminarlo al 31/12/2018 pertanto l'anno a regime previsto è il 2019. Nel quadro 7 Equilibrio Finanziario pertanto sono riportati i dati di bilancio oltre che degli anni -2 (2015) e -1 (2016) quelli dell'anno di inizio (2017) dell'anno +1 (2018) e dell'anno a regime (2019); mentre non abbiamo inserito i dati per gli anni +2 (che per noi coincide con l'anno a regime 2019) e +3 (che per noi è il 2020). Ne consegue che il sistema ci da un errore di seguito riportato. Analisi sintetica storico-prospettica: Il dato su Anno+2 per Totale immobilizzazioni nette deve essere maggiore di zero. Il dato su Anno+3 per Totale immobilizzazioni nette deve essere maggiore di zero. Il dato su Anno+2 per Totale impieghi deve essere maggiore di zero. Il dato su Anno+3 per Totale impieghi deve essere maggiore di zero. Come dobbiamo compilare il quadro nel nostro caso? Dobbiamo mettere a +2 il 2019 e a +3 il 2020 e poi a regime ripetere il 2019?

(R) La sezione 7 del Business Plan riporta l'analisi sintetica storico-prospettica che prescinde dall'anno a regime. Pertanto dovrà compilare tutte le colonne previste anche se successive all'anno a regime.

-(D) se un'azienda erroneamente non ha capitalizzato alcune spese PIA 2014, può farlo nel 2015? Se sì, come?

(R) Premesso che le spese riguardanti il programma di investimenti per poter essere riconosciute devono essere capitalizzate, non è possibile rispondere a tale domanda atteso che riguarda un aspetto prettamente contabile ed aziendale.

-(D) Buongiorno, il quesito verte sull'ammissibilità della spesa di un impianto fotovoltaico o mini eolico da destinare esclusivamente a scambio sul posto (autoconsumo). Lo stesso sarebbe configurabile quale impianto generale aziendale (opera muraria) e non gioverebbe di altre agevolazioni pubbliche (contributi gse o altro, ...). Considerando che la suddetta spesa concorrerebbe al raggiungimento del limite minimale di spesa ammissibile si richiede parere preventivo al fine di non inficiare la domanda di agevolazione. Grazie.

(R) L'impianto fotovoltaico è ammissibile esclusivamente se destinato ad autoconsumo. A tal riguardo, in sede di

progetto definitivo, relativamente alla fornitura ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, tenuto conto che l'energia prodotta con l'impianto deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa oggetto di agevolazione, deve essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante: 1. che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avviso, prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico il cui costo è congruo; 2. il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW); 3. l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell'attività di impresa, insieme all'eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell'anno trascorso); 4. il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh; La Perizia Giurata deve fare esplicito riferimento alle bollette (elencandone numero, periodo, consumo e costo) relative all'anno antecedente l'installazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, da cui viene desunto, da parte del perito, il consumo riferito all'utenza di cui trattasi.

-(D) Nel caso in cui le specifiche di alcune apparecchiature saranno definite a valle della ricerca e sviluppo, risulta impossibile richiedere un puntuale preventivo nella fase di presentazione del progetto definitivo; si chiede pertanto se è possibile, in sostituzione del preventivo iniziale, allegare un capitolato di massima con un valore approssimativo di quello che sarà l'apparecchiatura/macchinario da ordinare a fine ricerca? Nel modulo Sez 3 è indicato che "le consulenze devono essere acquisite da terzi: Università, Centri e Laboratori, ecc". L'elencazione deve intendersi esclusiva o esemplificativa? Per essere più chiari: le consulenze di ricerca possono essere affidate per esempio a società di ricerca (magari spin off universitari o semplici società specializzate in particolari settori di ricerca)? Per le opere civili (impianti elettrici, idrici, pitturazioni, ecc) è necessario un preventivo delle ditte fornitrici o è sufficiente un computo metrico redatto e sottoscritto dall'Ingegnere che si sta occupando della pratica urbanistica, con prezzi di realizzazione conformi al Prezziario della Regione Puglia per le opere pubbliche?

(R) Ai fini della valutazione del progetto definitivo è necessario acquisire preventivi di spesa in ordine a macchinari, impianti, attrezzature ecc., così come disposto dal comma 2 dell'art. 13 dell'Avviso. In merito ai dettagli sulle spese riferite alla R&S può far riferimento alle Linee Guida sulla R&S (pubblicate sul BURP n. 8 del 15/01/2009). Tuttavia si segnala che sia per la Ricerca Industriale che per lo Sviluppo Sperimentale, nella voce di spesa Consulenze e servizi equivalenti rientrano sia le spese per la Fornitura di ricerca acquisita da Università e/o centri di ricerca pubblici e privati (iscritti ad albo MUR) sia le spese per la Acquisizione di Competenze Tecniche e Consulenze specialistiche. Per le opere civili l'impresa deve presentare un computo metrico estimativo a cui deve corrispondere un preventivo di spesa di un'impresa disponibile a realizzare le opere secondo quanto previsto dal computo.

-(D) Si prospetta il caso di un'azienda che ha presentato, in fase di istanza di accesso, un contratto preliminare di acquisto dell'immobile ad uso ufficio e che necessita di SCIA/CIL per avviare piccoli lavori di ristrutturazione interna dell'immobile. Relativamente ai documenti da presentare entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità della fase di accesso, si chiede: 1. il contratto preliminare di acquisto dell'immobile è sufficiente a rispondere al punto copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile? O è necessario stipulare il rogito notarile per la compravendita dell'immobile, che comporterebbe il pagamento del costo di acquisto dell'immobile? 2. Nel caso in cui sia sufficiente il contratto preliminare e dovendo soltanto presentare la SCIA/CIL per i lavori edili, come si risponderebbe al punto documentazione amministrativa relativa all'avvio dell'iter e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie complete degli allegati (principalmente elaborati grafici, lay out, etc.) se tutta la documentazione riportasse i dati dell'attuale proprietario (promittente venditore), mentre i costi di ristrutturazione sono inseriti negli investimenti del soggetto beneficiario (promittente acquirente)? Si consideri che nel caso di SCIA/CIL l'avvio dell'iter e l'ottenimento delle autorizzazioni è coincidente. Pertanto potrebbe essere sufficiente presentare una DSAN del tecnico abilitato in cui si dichiara che, data la tipologia di lavori, l'iter autorizzativo è quello della SCIA/CIL e che entro 150 giorni dalla comunicazione di ammissibilità sarà trasmessa la documentazione attestante l'ottenimento delle autorizzazioni in capo al soggetto beneficiario, che intanto avrà stipulato il rogito notarile per l'acquisto dell'immobile? O qual è la soluzione al caso proposto?

(R) Premesso che la valutazione sulla cantierabilità verifica che l'impresa proponente dimostri di avere il pieno possesso dell'immobile in questione e la piena titolarità delle autorizzazioni amministrative connesse alle opere da realizzare nell'ambito del programma di investimenti proposti, qualora l'impresa, entro il termine dei 60 giorni previsti per la presentazione del progetto definitivo, non riesce ad acquisire la proprietà dell'immobile promesso e, conseguentemente, non riesca a documentare l'avvenuta presentazione della richiesta a proprio nome di rilascio delle autorizzazioni amministrative connesse al programma di investimenti, si ritiene sufficiente presentare in allegato al progetto definitivo il contratto preliminare di acquisto registrato. Infine, entro 150 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità, l'impresa dovrà fornire copia dell'atto notarile di acquisto dell'immobile e copia delle autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione dell'intervento.

-(D) in riferimento alla copertura finanziaria degli investimenti ed alla segnalazione fatta in sede di verifica della

predomanda, nel caso in cui il bilancio chiuso al 31/12/2015 la cui approvazione è prevista entro la fine del mese di marzo, ed essendo che tale bilancio porti ad una valutazione della copertura finanziaria migliore rispetto a quella fatta sul bilancio 2014, è possibile richiedere un'ulteriore verifica senza procedere a rispettare la prescrizione fatta in sede di giudizio finale?

(R) In sede di presentazione del progetto definitivo l'impresa può rivedere il piano di copertura finanziario. Qualora i dati del Bilancio 2015 sono tali da poter superare la prescrizione evidenziata, l'impresa deve motivare che tale prescrizione è superabile avvalendosi del Bilancio 2015. Tuttavia si segnala che, ai fini dell'eventuale utilizzo di riserve libere di patrimonio, è necessario verificare la presenza di una eccedenza di fonti rispetto agli impieghi nell'esercizio antecedente quello di avvio del programma di investimenti.

-(D) La proponente nel corso degli ultimi 5 esercizi ha dedicato parte del personale interno in attività di ricerca e sviluppo a favore della prototipazione di nuovi modelli innovativi nell'ambito delle calzature equestri, ancorché al continuo affinamento di prodotti già sviluppati ed allo sviluppo e prototipazione di nuovi accessori legati sempre al campo equestre. Tali costi risultano annualmente relazionati e certificati da apposita società di consulenza ed iscritti a bilancio nel corso degli esercizi passati. Tale attività di ricerca e sviluppo porterà alla creazione di nuovi modelli di calzature equestri tecnologicamente innovative ed una linea di accessori; il tutto verrà sviluppato e prodotto in una nuova unità produttiva che verrà all'uopo realizzata ed oggetto della presente istanza. La società intende inoltre dotare lo stabilimento di un impianto fotovoltaico destinato all'autoconsumo dell'energia elettrica consumata ed un laboratorio interno di R&S e prototipazione. Si chiede se siffatta operazione rientri nei criteri di ammissibilità previsti dal bando in termini di :- presenza obbligatoria di investimenti in sviluppo sperimentale; - settore di intervento inquadrabile nell'area di manifattura sostenibile (fabbrica intelligente); - KETs in materiali avanzati e tecnologie di produzione avanzata.

(R) La produzione di calzature ricade nel settore manifatturiero e pertanto presenta un codice ateco ammissibile nell'ambito dei PIA. Tuttavia si rammenta quanto previsto dal comma 1 dell'art. 15 dell'Avviso che stabilisce: I progetti integrati, per qualsiasi tipologia di investimento, devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 12 comma 12. Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo titolo di spesa. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Pertanto, si conferma l'inammissibilità di spese precedenti la presentazione dell'istanza di accesso e di spese sostenute antecedentemente l'avvenuta comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo.

-(D) al fine della presentazione della domanda chi deve acquistare l'immobile può nella prima fase presentare un preliminare di compravendita? Inoltre quando può procedere all'acquisto definitivo dal notaio? Oppure deve attendere il parere favorevole della Regione in modo definitivo o già nella prima fase? Infine per l'immobile occorre una perizia giurata per scindere il valore dell'immobile e del terreno?

(R) Premesso che rispetto a questa problematica sono già presenti nella sezione FAQ delle risposte, si ribadisce che in sede di presentazione dell'istanza di accesso dev'essere dichiarata e documentata la modalità attraverso la quale si dispone dell'uso dell'immobile sede del programma di investimenti. Nel caso si tratti di acquisto da inserire tra le spese proposte del programma di investimenti, il contratto di acquisto deve essere fornito successivamente in sede di presentazione del progetto definitivo ovvero in seguito alla ricezione della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (data a partire dalla quale il soggetto proponente può iniziare a sostenere le spese da rendicontare nell'ambito del programma di investimenti). Tuttavia il soggetto proponente, in tale ultima ipotesi, in sede di presentazione dell'istanza di accesso, dovrà documentare mediante contratto preliminare di compravendita la concreta volontà delle parti alla futura compravendita dell'immobile. Si precisa che l'acquisto del capannone rientra nella voce di spesa Opere murarie ed assimilate degli Attivi Materiali al netto del valore del suolo aziendale che deve essere rendicontato nella voce di spesa Suolo aziendale e sue sistemazioni degli Attivi Materiali. Infine, in sede di presentazione del progetto definitivo, l'impresa dovrà allegare una perizia giurata attestante il valore del bene e la congruità dello stesso, dettagliando il valore del suolo ed il valore dell'immobile.

-(D) con riferimento alle spese per brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale sono ammissibili le spese per le tasse di deposito ed estensione nei diversi paesi?

(R) Il Regolamento regionale n. 17/2014 disciplina le spese ammissibili in merito ai brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, in particolare: Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale contemplano: a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso; b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni; c. costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

-(D) Si pone il caso di una Pmi che a Gennaio 2017 ha stipulato un contratto di fitto del ramo d'azienda facente capo ad altra PMI. La durata del contratto è pari a 12 anni, con scadenza dunque al 31/12/2028. La PMI conduttrice del ramo intende avviare un programma di investimenti candidabile al PIA. Allo scopo, il requisito di fatturato medio non inferiore a 1,5 Milioni negli ultimi tre esercizi potrebbe essere agevolmente comprovato tenendo conto dei dati dell'azienda acquisita in fitto d'azienda, non essendo invece soddisfatto in capo all'impresa conduttrice. Di entrambe le imprese si dispone di almeno 3 bilanci approvati. Entrambe sono società a responsabilità limitata e operano nel medesimo settore di attività. Anche la sede operativa è ora unica. E' possibile procedere nel senso indicato?

(R) Tale ipotesi è ammissibile solo qualora l'impresa cedente il ramo d'azienda abbia una partecipazione di controllo all'interno della compagine societaria dell'impresa proponente, così come previsto dal comma 1 dell'art. 3 dell'Avviso.

-(D) L'attività presentata al finanziamento PIA non è compresa nell'oggetto sociale dello Statuto della società. La modifica dello statuto deve essere effettuata prima o dopo la presentazione della domanda con relativa attivazione del nuovo codice ATECO?

(R) Tali modifiche possono essere effettuate successivamente all'ammissione dell'istanza di accesso, ovvero, in sede di presentazione del progetto definitivo. Tuttavia l'impresa, in sede di presentazione dell'istanza di accesso ed, in particolare, in sede di redazione del Business Plan, trattandosi di una nuova attività rispetto a quella principalmente svolta, deve porre particolare attenzione nella compilazione della schermata 9 Analisi di mercato al fine dimostrare adeguata conoscenza del settore in cui andrà ad investire e fondatezza delle prospettive future di ricavo che il programma di investimenti prevede di generare.

-(D) Con riferimento al Pia Piccole Imprese vorrei sapere se il mantenimento dei livelli occupazionali e il relativo incremento previsto per tre anni a decorrere dall'anno a regime siano rispettati anche nel caso in cui alcuni dipendenti siano stati posti in mobilità o cassa integrazione straordinaria, o se invece, detti dipendenti non vadano conteggiati al fine del rispetto degli impegni occupazionali.

(R) L'incremento a regime sarà verificato rispetto al dato degli occupati nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso. Pertanto, qualora in questo periodo dovessero verificarsi problematiche occupazionali tali da portare a casi di mobilità o cassa integrazione straordinaria, sarà cura dell'impresa monitorare il livello occupazionale al fine di garantire a regime gli impegni occupazionali assunti. Pertanto, si conferma che l'eventuale mobilità o cassa integrazione straordinaria concorre alla riduzione del personale e, pertanto, incide nella determinazione del dato ULA al fine del raggiungimento dell'incremento occupazionale previsto.

-(D) Con riferimento agli aspetti legati al criterio di valutazione 6:1. qualora l'azienda candidata disponesse di un contratto di locazione con scadenza 2020 con rinnovo tacito di altri 6 anni, tale documentazione sarebbe sufficiente a dimostrare l'effettiva disponibilità della sede in termini di durata del contratto ed in ragione dei tempi prescritti per il mantenimento dei beni agevolabili? 2. è possibile presentare la domanda se in fase di accesso il locale non ha l'idonea destinazione d'uso ma se ne richiede il cambio dopo la presentazione, accludendo tra la documentazione una relazione in cui un tecnico abilitato ne attesti il nulla osta all'ottenimento entro i termini di avvio del progetto? o è necessario che il locale già disponga dell'idonea destinazione d'uso sin dalla fase di accesso? 3. è possibile, nel corso dell'iter istruttorio del progetto, variare la sede dell'investimento, trasferendone l'ubicazione di altra località pugliese - pur mantenendo inalterata la provincia?

(R) Il contratto di locazione con scadenza 2020 e rinnovo tacito è sufficiente in sede di presentazione dell'istanza di accesso a dimostrare la disponibilità della sede. Tuttavia, in sede di presentazione del progetto definitivo, l'impresa dovrà fornire dichiarazione del proprietario di impegno a rinnovare alla scadenza il contratto e di autorizzazione alla realizzazione da parte del locatario di eventuali opere murarie previste nell'ambito del programma di investimento PIA. Il cambio di destinazione d'uso può essere effettuato nel corso della realizzazione del programma di investimenti, previa attestazione da parte di un tecnico abilitato, in sede di presentazione dell'istanza di accesso, che certifichi la possibilità, in tempi ragionevoli, di effettuare il cambio di destinazione d'uso dell'immobile al fine di renderlo conforme all'attività da svolgere. Al fine di evitare un prolungamento dei tempi di istruttoria è preferibile individuare con esattezza la localizzazione in cui effettuare il programma di investimenti. Tuttavia, qualora in sede di istruttoria del progetto dovessero emergere straordinarie esigenze aziendali tali da dover ricorrere al cambio di localizzazione del programma di investimenti, l'impresa dovrà formulare apposita richiesta di cambio localizzazione motivandola ampiamente.

-(D) L'agevolazione del PIA rientra nel regime de minimis? Se sì, con quali vincoli?

(R) Il PIA non rientra nell'ambito del regime de minimis.

-(D) si pone il seguente quesito: Un'impresa di piccole dimensioni, intende presentare un progetto d'investimento a valere sul nuovo Bando PIA Piccole Imprese. Qualora prima della concessione della Determina Definitiva (impegno di

spesa)oppure immediatamente dopo, l'impresa ai sensi del D.M. 18/04/2005, supera i limiti dimensionali e diventa media impresa, cosa accade?Viene invalidato il progetto presentato quando l'impresa aveva i requisiti di piccola impresa (e non aveva i requisiti di media impresa per accedere alla misura agevolativa di riferimento)?Si tratta di una impresa che il 2014 ha registrato una media 37 ULA, un fatturato di 6.159.617 ed un totale attivo di 6.289.286, nel 2015 il fatturato ha raggiunto un fatturato di circa 8.000.000,00 di euro.

(R) L'impresa alla data della presentazione dell'istanza di accesso deve qualificarsi come piccola impresa sulla base degli ultimi due bilanci approvati.Inoltre il comma 3 dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 17 del 30/09/2014 stabilisce quanto segue: 3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell'impresa beneficiaria, devono perdurare fino alla data di erogazione finale del contributo.

-(D) Buongiorno, nell'ambito di un progetto integrato per ampliamento e diversificazione del processo produttivo l'acquisto di un nuovo capannone di che percentuale di agevolazione può usufruire? E soprattutto deve rispettare il limite del 10% dell'importo degli investimenti in attivi materiali così come previsto per l'acquisto del suolo e sue sistemazioni? grazie

(R) La percentuale di agevolazione per la categoria di spesa Opere murarie e assimilabili per il PIA Piccole è pari al 25%. Tale intensità può essere elevata al 30% nel caso di rating i legalità e/o adesione in rete d'impresa.

-(D) una piccola impresa operante nel settore industriale, avente i requisiti per accedere al Bando PIA Piccole Imprese, vorrebbe realizzare una nuova unità produttiva per la fabbricazione di biodiesel (codice ATECO 2007: 20.59.90), acquistando da soggetti terzi scarti e/o rifiuti agricoli, da localizzare in zona industriale.Si precisa che il biodiesel è destinato alla vendita a terzi.Si chiede se la predetta tipologia di attività potrebbe essere agevolata con il Bando Pia Piccole Imprese?

(R) La fabbricazione di Biodiesel ai fini ISTAT rientra nel codice Ateco 20.59.90, ammissibile ai fini del programma di investimenti PIA.

-(D) In base a quanto stabilito dal decreto MAP del 18.04.2005 e secondo quanto previsto dalle allegate "Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali" si chiede conferma del caso di specie. Innanzitutto le note esplicative identificano quanto segue: " si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA)." Pertanto, nel caso di specie, il socio che svolge in regime di partita iva e mono-committenza l'attività di organizzazione contabile ed amministrativa presso la società dovrebbe essere considerato ULA. Fermo restando che oltre al compenso per tale attività riceve compenso quale amministratore unico. Si chiede conferma per conteggiare l'amministratore come ULA.

(R) Nel caso prospettato non sussiste alcun vincolo di dipendenza tra il soggetto titolare della partita IVA e l'impresa in questione. Quindi tale caso non concorre alla determinazione del dato ULA.

-(D) Un soggetto proponente ha una compagine sociale così costituita:99% in mano ad una SRL1% ad una persona fisica.Ai fini del progetto come va considerata per la compilazione del business plan nella schermata 2?

(R) La tabella riepilogativa della schermata 2 riporterà la dimensione complessiva dell'impresa proponente tenendo conto dei valori della srl controllante e dei valori di eventuali altre imprese collegate alla controllante qualora, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto MAP del 18/04/2005 sulla determinazione della dimensione di impresa, tali imprese siano da considerarsi nell'ambito del calcolo della dimensione. Per ulteriori informazioni può far riferimento a quanto riportato nella linea guida utente presente in alto a destra della videata del business plan.

-(D) Fermo restando che le Spese Generali più gli Altri costi non possono eccedere il 18% delle spese ammissibili di ricerca e sviluppo; si chiede come debbano essere calcolate le Spese Generali ?E' possibile una valutazione e rendicontazione forfettaria attraverso una % ricavata con un metodo equo e corretto? o è necessario prevederle e rendicontarle come la voce di spesa Altri Costi?

(R) La valutazione e rendicontazione avverrà sulla base di quanto disciplinato dalle Linee Guida sulla R&S pubblicate nel BURP n. 8 del 15.01.2009. Resta inteso che non sono ammissibili costi rendicontati in maniera forfettaria. In sede di rendiconto dei costi occorrerà predisporre per tale voce apposita documentazione rendicontativa con giustificativi di spesa e dei pagamenti ad essi inerenti dimostrandone il collegamento al progetto di ricerca.

-(D) Gentilissimi, nel caso in cui un amministratore della società risulta essere collaboratore dell'impresa (da più di 12

mesi) per lo svolgimento di attività tecniche diverse da quelle di amministratore e percepisce dei compensi annuali, deve essere computato nel calcolo degli ULA?

(R) L amministratore dipendente della società, qualora percepisce un compenso diverso dal compenso relativo alla carica è da considerarsi ai fini ULA. Tuttavia per un maggior dettaglio in merito al caso specifico è necessario verificare la normativa che disciplina tali aspetti ed, in particolare, l Appendice al Decreto MAP sulla dimensione di impresa del 18.04.2005.

-(D) Buongiorno il progetto può prevedere programmi di investimenti da realizzarsi in un arco temporale di 36 mesi?

(R) SI

-(D) L'art. 3 del Bando recita che possono presentare domanda le imprese di piccola dimensione, come da definizione dell'all. I del Reg. Ue 651/2014, il quale, al. 2 dell'art. 4, dice che "Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi". Un'impresa che nel 2016 ha superato i limiti della piccola impresa (oltre 50 dip), nel 2017, si definisce ancora "piccola impresa" o si classifica nel novero delle medie imprese? Si può presentare domanda come "piccola impresa" fino alla fine del 2017? Come si evincerebbe dall'art. 3 del bando, conta la data di presentazione della domanda ai fini di catalogare l'impresa come di piccola o media dimensione?

(R) L impresa può presentare istanza di accesso nell ambito del PIA Piccole nel corso dell anno 2017 se ritiene di confermare nel 2017 la sua qualifica di piccola impresa non superando le soglie anche nell anno 2017. Tuttavia, se al momento della presentazione dell istanza di accesso l impresa è certa di consolidare il superamento della soglia e, pertanto, di diventare media impresa, è necessario che la stessa proponga istanza nell ambito del PIA Medie in quanto nel momento in cui l impresa otterrà la concessione provvisoria delle agevolazioni sarà una media impresa.

-(D) E' ammissibile l acquisto o costruzione di una nuova unità immobiliare ove trasferire la sede legale ed operativa dell impresa? Si precisa che la sede attuale non è di proprietà dell'azienda e pertanto il trasferimento avverrebbe con contestuale chiusura e risoluzione del contratto di locazione in essere.

(R) Si, nell ambito di un programma di investimenti integrato così come prevede l Avviso.

-(D) vorrei cortesemente sapere se le Misure Pia Piccole Imprese e Pia Medie Imprese sono ancora attive e se vi sono fondi disponibili.

(R) Si. Gli avvisi sono a sportello . E possibile presentare istanza. Si conferma la presenza di fondi disponibili.

-(D) una piccola impresa operante nel settore industriale, avente i requisiti per accedere al Bando PIA Piccole Imprese, vorrebbe realizzare una nuova unità produttiva ovvero impianto a biogas per la produzione di biometano , acquistando scarti / rifiuti agricoli (sanse vergini di olive) .Si chiede se la predetta tipologia di attività potrebbe essere agevolata con il Bando Pia Piccole Imprese?

(R) La produzione di gas ai fini di approvvigionamento mediante carbonizzazione del carbone o utilizzando sottoprodotti agricoli o rifiuti rientra nel codice Ateco 35.21.00 non ammissibile nell ambito dei PIA.

-(D) Buonasera In base all'art. 12 comma 12 dell'Avviso Pubblico B.U.R.P. del 30/06/2016, il finanziamento a m/l termine chi lo concede? E' restituibile? Se sì in quanto tempo e a che tasso di interesse?

(R) L'Avviso PIA non prevede l'erogazione di finanziamenti a m/l termine ma esclusivamente agevolazioni in conto impianti al fine di garantire la completa copertura del programma di investimenti realizzato dall'impresa mediante risorse proprie (apporto di mezzi propri e/o finanziamenti bancari). Pertanto il finanziamento a m/l termine deve essere dimostrato dall'impresa in sede di progetto definitivo.

-(D) In riferimento all Allegato C ed in particolare alla Schermata 6 Piano finanziario per la copertura degli investimenti (criterio di selezione 5), si chiede se: anche il fabbisogno per IVA SUGLI ACQUISTI debba essere coperto da fonti come l Apporto di mezzi propri e/o Finanziamenti a m/l termine.

(R) In linea generale anche l IVA deve essere coperta dalle fonti. Tuttavia si segnala che la procedura telematica, qualora il campo IVA non viene compilato, non blocca l utente, dando così prevalenza alla copertura dell investimento proposto mediante apporto mezzi propri e/o finanziamento bancario.

-(D) L'apporto dei mezzi propri può essere garantito attraverso il ricorso ad accantonamenti / riserve in parte già

ascritti a bilancio al momento dell'avvio delle attività e in parte da concretizzarsi nel corso delle attività di progetto?

(R) No. L'apporto di mezzi propri deve essere garantito mediante apporto di mezzi freschi e/o mediante l'utilizzo di riserve libere di patrimonio da vincolare al programma di investimenti mediante apposita delibera con cui viene creata la riserva vincolata PIA con la previsione di poter ridurre tale riserva e/o apporto di mezzi freschi, nel corso della realizzazione del programma di investimenti, qualora dovessero generarsi degli utili. Al fine di determinare la quota di riserva libera da poter destinare è necessario verificare se l'impresa dispone di un capitale permanente superiore all'attivo immobilizzato con riferimento ai dati di bilancio approvato relativo all'esercizio antecedente la data di presentazione dell'istanza di accesso.

-(D) Si prospetta il caso di un'azienda che è stata ammessa in fase di istanza di accesso per sviluppare un nuovo standard di collegamento informatico tra gli enti della PA e il servizio denominato Nodo dei Pagamenti, che consente ai cittadini il pagamento digitale delle posizioni debitorie. Tra i preventivi da presentare in fase di progetto definitivo è necessario il collegamento alla piattaforma "Nodo dei Pagamenti-SPC" gestito da un'unica azienda a livello nazionale abilitata, conformemente alle specifiche AgID. In tal senso è previsto l'acquisto del servizio di connettività, che può essere assimilato alla connettività ad internet, ma in questo caso è la connettività ad una rete privata, come stabilito da AgID. È possibile inserire il costo, come da preventivo, per la durata del progetto nelle spese generali?

(R) Qualora la spesa sarà ritenuta coerente e funzionale alla corretta esecuzione del progetto di R&S per il raggiungimento dei suoi obiettivi, si potrà procedere al riconoscimento di tale spesa nell'ambito delle spese generali del progetto di R&S che in ogni caso, unitamente agli altri costi d'esercizio, non potranno eccedere il 18% dei costi ammissibili in R&S.

-(D) IL CODICE 38.32.30 È AMMISSIBILE MA VORREI SAPERE SE ESISTONO LIMITAZIONI RELATIVE ALL'ORIGINE DEL RIFIUTO. GRAZIE MILLE

(R) L'Avviso, così come modificato con Atto Dirigenziale n. 1254 del 23.06.2016, pubblicato nella sezione PIA Medie/Determinazioni e con Atto Dirigenziale n. 1253 del 23.06.2016, pubblicato nella sezione PIA Piccole/Determinazioni, prevede al comma 5 dell'art. 4 il codice ateco 38.32.30 quale codice ammissibile. Per tale codice non sono previste limitazioni particolari fatta eccezione di quanto disposto dal successivo comma 6 del medesimo art. 4 relativamente alla necessità di acquisizione di specifico parere da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia. Tuttavia, si precisa che l'iniziativa proposta con il suddetto codice ateco deve ricadere esattamente in uno dei casi previsti nelle Note Esplicative ISTAT relativamente allo specifico Codice Ateco 38.32.30 e di seguito riportati: Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse- frantumazione, pulitura e cernita del vetro- frantumazione, pulitura e cernita di rifiuti di altro genere, come gli scarti da demolizione (calcinacci), per ottenerematerie prime secondarie- trasformazione di oli e grassi da cucina in materie prime secondarie- trasformazione di altri rifiuti di alimenti, bevande, tabacco e sostanze residue in materie prime secondarie

-(D) Si prospetta il caso di un'azienda che è stata ammessa in fase di istanza di accesso per sviluppare un nuovo standard di collegamento informatico tra gli enti della PA e il servizio denominato Nodo dei Pagamenti, che consente ai cittadini il pagamento digitale delle posizioni debitorie. Tra i preventivi da presentare in fase di progetto definitivo è necessario il collegamento alla piattaforma "Nodo dei Pagamenti-SPC" gestito da un'unica azienda abilitata a livello nazionale, conformemente alle specifiche AgID. In tal senso è previsto l'acquisto di un server di proprietà del soggetto beneficiario che sarà dislocato presso la sede della stessa azienda abilitata, a cui si pagherà anche un canone annuo. È possibile inserire il costo di un tantum del server tra le attrezzature R&S e il canone per la durata del progetto nelle spese generali con incidenza al 100% sul progetto? Per le spese di Ricerca e Sviluppo, ci sono dei limiti di spesa per i macchinari, impianti, attrezzature che per questioni di sicurezza devono essere necessariamente dislocati al di fuori della sede del soggetto beneficiario? Per gli investimenti in Attivi Materiali, ci sono dei limiti di spesa per i macchinari, impianti, attrezzature che per questioni di sicurezza devono essere necessariamente dislocati al di fuori della sede del soggetto beneficiario?

(R) Premesso che l'ammissibilità delle spese può essere verificata solo in sede di valutazione di un progetto definitivo, si evidenzia che la spesa relativa al server per essere indicata nell'ambito della R&S deve essere strettamente connessa al progetto di R&S che si intende realizzare. Inoltre tale spesa sarebbe comunque riconosciuta in quota parte al periodo di realizzazione del progetto di R&S. Non sono ammissibili le spese per canoni. Relativamente ai beni al di fuori della sede oggetto di investimento, si evidenzia che tale possibilità è limitata a sedi presenti nel territorio pugliese, purché siano preventivamente dichiarate in sede di presentazione del progetto definitivo e sia resa ampia esposizione delle motivazioni che necessitano un'allocazione dei beni in sedi diverse da quelle oggetto del programma di investimenti. Infine, a tal riguardo, l'impresa, per i soli beni finanziati ed allocati in altre sedi, deve predisporre un registro in cui si riportano giornalmente, in riferimento ai singoli beni sopra citati, la loro localizzazione.

-(D) la società proponente è una newco inattiva la cui controllante possiede tutti i requisiti in termini di fatturato, ULA etc. richiesti dal Bando; si chiede se nell'anno a regime e nei tre successivi è richiesto il mantenimento ed incremento occupazionale riferito esclusivamente alla newco oppure lo stesso deve essere garantito anche dalla controllante. In sintesi la capogruppo ha 46 ULA attive nel periodo antecedente la domanda, la newco ha 0 ULA e procederà a nuove assunzioni per 10 ULA; nell'anno a regime e nei tre successivi dovranno essere garantiti i 56 ULA (46 + 10) oppure solo i 10 ULA della newco?

(R) L incremento occupazionale a regime deve essere garantito esclusivamente dalla new co. Pertanto il dato di partenza sarà 0 ed il dato a regime e nei tre anni successivi all anno a regime dovrà essere pari o superiore a 10 ULA.

-(D) in caso di collaborazione fra piccola azienda proponente e un organismo di ricerca che sostiene più del 10% delle spese complessive ammissibili in R&D si determina la fattispecie che permette di avere la maggiorazione del 15%. Allora l'azienda riceverà un contributo maggiorato per le proprie spese di ricerca e sviluppo. Domanda: anche l'organismo di ricerca riceverà il contributo a fondo perduto sulle spese sostenute nell'ambito del progetto? Oppure sostiene le spese ma non riceve alcun contributo nell'ambito del PIA? In fase di rendicontazione come si dimostra che l'organismo di ricerca ha sostenuto questi costi? E se ha diritto al fondo perduto come si andrà a rendicontare le spese di detto organismo?

(R) In riferimento a quanto disposto dalla lettera a2) del comma 5 dell art. 11 dell Avviso, di seguito riportato: prevede la collaborazione effettiva tra un impresa e uno o più organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca , si chiarisce che:- per Organismo di ricerca si intende quanto disciplinato al punto 83 dell art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014.- Per collaborazione effettiva si intende quanto disciplinato al punto 90 dell art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014.- Per 10% di spese ammissibili si intende la parte di progetto che l organismo/i di ricerca deve sostenere al fine dell ammissibilità dei costi e della dimostrazione di avvenuta partecipazione alle attività di R&S proposte ed ammesse in capo al soggetto proponente. Tuttavia, si segnala che la quota del 10% non va intesa quale parte dei costi del progetto proposto ed ammesso al soggetto proponente ma quale parte di spesa ulteriore (pari al 10%) alla spesa in R&S proposta ed ammessa al soggetto proponente. Infatti tale spesa non concorre all erogazione di alcuna agevolazione all organismo/i di ricerca nell ambito del PIA. La spesa del 10% da parte dell Organismo/i di ricerca è funzionale al solo definitivo riconoscimento della maggiorazione dell intensità di aiuto in capo al soggetto proponente, in quanto l Organismo di Ricerca non può percepire alcun contributo sulle spese sostenute. Detto ciò, qualora nell ambito di un progetto PIA, l impresa proponente volesse richiedere un contributo relativo alle consulenze di un organismo/i di ricerca, tra le spese ammissibili a carico dell impresa proponente, ha la possibilità di rendicontare le stesse nella voce di spesa della R&S denominata: Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell attività di ricerca .In sintesi, l organismo/i di ricerca ha la possibilità, avviando un rapporto contrattuale con il soggetto proponente il PIA, sia di partecipare attivamente al progetto di R&S, qualora intenda prestare il proprio Know how (previa presentazione di preventivo di spesa, capitolato tecnico di dettaglio delle attività oggetto di fornitura/consulenza e apposito contratto che saranno oggetto di rendicontazione da parte dell impresa proponente), sia di consentire all impresa l ottenimento della maggiorazione del contributo dimostrando la collaborazione effettiva per le attività di R&S, avendo sostenuto almeno il 10% ulteriore di spese ammesse al soggetto proponente. La dimostrazione da parte dell OdR dovrà avvenire tramite:- presentazione in sede di progetto definitivo di apposito accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti;- dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le attività svolte, elencando le spese sostenute;- presentazione di fatture, bonifici e quietanze liberatorie secondo i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario relativi al 10% delle spese. Relativamente al comma 3 dell art. 8 dell Avviso si chiarisce che in seguito all entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000 e, pertanto, non è più possibile aggiornare l elenco dell Albo dei Laboratori, eventuali collaborazioni con Organismi privati saranno ammesse previa verifica dell atto costitutivo e dello statuto affinché si accerti il possesso del requisito di Organismo di Ricerca oltre alla verifica delle precedenti attività svolte.

-(D) in merito al bando in oggetto, nel calcolo degli ula si può considerare l'amministratore, la cui mansione in busta paga risulta appunto Compenso per amministratore?

(R) Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali, riportate in appendice del Decreto MAP del 18.04.2005 precisano che: si considerano dipendenti dell impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Pertanto in riferimento al quesito posto si conferma che non può considerarsi ai fini ULA non percependo un compenso diverso da quello di partecipazione all organo

amministrativo della società.

-(D) la banca cui ci siamo rivolti per i mezzi di terzi, di cui alla pratica in oggetto, sta tardando a produrre la delibera di finanziamento. I 150 giorni dal decreto di ammissione scadranno il prossimo 23 giugno. Per evitare di incorrere in revoche, vorremmo poter chiedere una proroga ai 150 giorni per presentare la documentazione bancaria prescritta. Esiste una modulistica apposita? E' sufficiente motivare la proroga per ritardi della banca nel completare l'iter istruttorio o è necessario allegare documenti della banca stessa? E' necessario indicare i maggiori termini nella istanza o provvederete voi d'ufficio a determinare il nuovo termine di scadenza? La domanda di proroga va fatta prima della scadenza del termine o anche dopo che il termine è decorso?

(R) Salve, a tal riguardo si precisa che il termine dei 150 giorni non è perentorio. Pertanto, qualora risulti in corso l'istruttoria da parte della banca per il rilascio del finanziamento bancario, è sufficiente l'invio di una MAIL/PEC in cui si chiarisce che si è in attesa del rilascio della delibera allegando la documentazione attestante l'avvenuta richiesta e quanto altro ritenuto necessario a dimostrare l'imminente rilascio della delibera.

-(D) Si chiede se per gli Investimenti in Ricerca e Sviluppo è previsto l'obbligo di capitalizzazione di tutte le spese, compreso il personale. Grazie

(R) Tutte le spese in R&S ad eccezione delle spese generali devono essere capitalizzate.

-(D) si richiedono alcuni chiarimenti relativi al numero di ULA che la piccola impresa deve possedere nei dodici mesi precedenti l'istanza di accesso, in seguito a dubbi emersi dal confronto tra l'Avviso e la relativa modulistica. Mentre l'art. 3 comma 1 dell'Avviso specifica inequivocabilmente che l'impresa deve avere registrato, nei dodici mesi precedenti l'istanza di accesso, un numero di ULA almeno pari a 10, l'Allegato C in più punti della SEZIONE 4 Business Plan (ad esempio nella schermata 1), al fine di attestare il Requisito di almeno 10 ULA specifica che tale dato deve coincidere con il dato ULA indicato nella sezione 6 in upload. Tuttavia, nella DSAN di cui alla sezione 6 si dichiara il dato ULA relativo alle sole unità produttive presenti nel territorio della Regione Puglia e non il dato ULA riferito all'impresa considerata nel suo complesso. Si chiede pertanto come superare questa divergenza che, in fase di presentazione della domanda on-line, potrebbe causare errori nel sistema.

(R) Si concorda con quanto evidenziato. Pertanto nel campo Requisito di almeno 10 ULA nei dodici mesi precedenti l'istanza di accesso della schermata 1 del Business Plan indicherà il dato ULA complessivo dell'impresa proponente mentre nella DSAN ULA Sezione 6 dovrà indicare il dato ULA riferito alle sole sedi pugliesi. Tuttavia, si rassicura che nel caso i due dati divergano, il sistema non genererà errore atteso che quanto riportato tra parentesi riguarderebbe solo le imprese che registrano ULA unicamente nel territorio pugliese. Si procederà, pertanto, a rettificare l'indicatore al fine di non indurre le imprese in errore.

-(D) Buongiorno, la seguente per chiedervi se sono finanziabili le spese relative alla realizzazione di una mensa per il personale.

(R) Sì. Tale possibilità è prevista dall'art. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, se la stessa, risulta funzionale e organica rispetto a spazi e tipologia di attività.

-(D) vorrei sapere se è ammissibile la presentazione di un investimento rientrante nel codice ateco 10.39.00 "Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi".

(R) Il codice indicato non è previsto tra quelli ammissibili.

-(D) Gent.mi, nel caso di un PIA PICCOLE IMPRESE presentato da una impresa non attiva, controllata da una piccola impresa (con i requisiti richiesti dal bando), è prevista premialità se l'impresa proponente è una START-UP INNOVATIVA?

(R) No. La premialità è prevista nel caso di possesso, da parte della proponente, del rating di legalità.

-(D) Buongiorno ai fini della composizione della proposta progettuale l'azienda avrebbe la necessità di acquistare un sistema hardware complesso per la gestione del prodotto/processo oggetto della proposta. Ci chiedevamo se risulta ugualmente finanziabile un contratto con una società che offre servizi di Cloud Computing. Se sì, sotto quale voce del Business Plan si può inserire?

(R) Premesso che non sono ammissibili spese di funzionamento in generale e spese non capitalizzate, si evidenzia che un contratto che offra servizi di Cloud Computing è ammissibile qualora, come stabilito dal comma 2 dell'art. 78, non rivesta carattere continuativo o periodico e non sia assicurabile dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario. Tale contratto può rientrare tra quei servizi di consulenza disciplinati all'art. 76 del regolamento regionale

di esenzione n. 17/2014. Inoltre, si rammenta quanto previsto dal comma 1 dell'art. 78, di seguito riportato: Per i servizi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c) sono considerate ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato. Mentre il hardware rientra nelle voci di costo degli Attivi Materiali.

-(D) nei giorni scorsi ho contattato diverse volte il supporto tecnico per alcuni problemi sulla piattaforma richiamando il codice pratica. ad oggi non ho avuto ancora risposte. non potendo recuperare le richieste di chiarimenti, di seguito procedo a sintetizzarla nella speranza di poter ricevere risposta. Ho ritenuto di dover contattare il supporto tecnico in quanto trattasi di chiarimenti relativi alla piattaforma.1. Relativamente al Business Plan: nella sezione 7 analisi storico-prospettica, ipotizzando che l'investimento parta nel 2016, relativamente all'anno-1 (quindi 2015) quali dati si dovranno inserire non essendo ancora stato approvato il bilancio?2. Nella piattaforma mi sono accorto di aver digitato male la denominazione dell'azienda (ho inserito una E in più), trattandosi di un refuso non ripetuto nelle altre sezioni ma solo in quella che compromette la denominazione dell'azienda nella parte relativa al Business Plan, è possibile modificare senza dover perdere tutto il contenuto del Business Plan? oppure, ritenete che trattandosi di un refuso possa lasciare l'errore di battitura senza compromettere l'intero progetto?

(R) Nell'anno 1 dovrà inserire l'anno 2015 riportando i dati riferiti al bilancio provvisorio 2015 attestato dal legale rappresentante e da un professionista abilitato o dal Presidente del Collegio Sindacale in presenza di organismo di revisione contabile. Avendo inserito la denominazione nella sezione anagrafica, si evidenzia che per correggere la denominazione sarà necessario invalidare il Business Plan. Pertanto trattandosi di un refuso può anche provvedere a non modificare la denominazione e allegare all'istanza una visura camerale con l'esatta denominazione.

-(D) Con riferimento alla procedura telematica per la domanda sopra indicata, si richiede il seguente chiarimento: Si pone il caso in cui la Società richiedente sia una Srl con meno di quattro soci nella quale il socio di maggioranza ed il legale rappresentante (coniugi), sono entrambi conviventi con due figli maggiorenni: la DSAN delle informazioni antimafia dovrà essere presentata e firmata digitalmente anche da questi ultimi? Si premette che uno dei due è socio di minoranza, per cui la relativa Bozza pdf viene generata dal sistema, mentre per l'altro non viene generata alcuna Bozza.

(R) La DSAN deve essere presentata dal socio di maggioranza indicando i componenti conviventi anche se maggiorenni. Inoltre deve presentare la DSAN l'eventuale direttore tecnico, eventuali membri del collegio sindacale, legale rappresentante e componenti del CdA.

-(D) la proponente il progetto presenta tutti i requisiti previsti per accedere all'Avviso, è un'impresa vigente e non rientra nella definizione di impresa in difficoltà. Ciò premesso nell'anno 2016 è stata insolvente per un fornitore rispetto cui furono emesse delle cambiali, successivamente poi protestate. L'impresa sta procedendo al pagamento del titolo protestato e presenterà domanda di riabilitazione al Tribunale/Cancellazione dal Registro dei Protesti. Tale circostanza configura uno stato temporaneo di insolvenza circoscritto alla sola fornitura in argomento, avendo comunque l'impresa indici di bilancio patrimoniali-finanziari ed economici positivi. Pertanto quanto sopra descritto può rappresentare un impedimento alla presentazione dell'istanza?

(R) L'insolvenza di tipo commerciale di per sé non costituisce motivo di imprescrittibilità dell'istanza di accesso. L'impresa tuttavia dovrà verificare che non rientri nell'alveo delle imprese in difficoltà così come definite dal Regolamento UE n. 651/2014 all'art. 2 punto 18.

-(D) Con riferimento alla modulistica relativa al Progetto Definitivo PIA Piccole Imprese si chiede poter dove trovare la tabella aggiornata dei costi PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I da utilizzare per la definizione dei costi dei vari servizi di consulenza.

(R) Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo le classificazioni dei cui all'art. 3.3.5 lettera f delle Linee guida del Bando Aiuti agli investimenti della Ricerca per le PMI, Linea 1.1 PO Puglia 2007-13, approvate con Determinazione n. 3 del Dirigente del Servizio Industria del 12/01/2009, e pubblicate sul BURP n. 8 del 15/01/2009. La congruità della spesa ammissibile per i servizi di consulenza è determinato in base al seguente profilo di esperienza: LIVELLO ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA TARIFFA MAX GIORNALIERA IV 2 - 5 ANNI 200,00 III 5 - 10 ANNI 250,00 II 10 - 15 ANNI 450,00 I OLTRE 15 ANNI 500,00

-(D) Salvo, un'impresa il cui progetto è già stato approvato e successivamente stipulato il Disciplinare con investimenti in ATTIVITÀ MATERIALI e investimenti in INNOVAZIONE TECNOLOGICA. Per quest'ultima categoria di spesa, in sede di progettazione definitiva, aveva incaricato un CONSULENTE X il quale nel corso della realizzazione degli

investimenti è venuto meno. Poichè l'impresa ha l'obbligo di realizzare questo tipo di consulenza pena la decadenza dell'intero progetto, può l'impresa sostituire il consulente X con un nuovo Y per le stesse attività approvate senza la necessità di richiedere autorizzazione regionale?

(R) In relazione agli investimenti in R&S ed Innovazione, atteso che i servizi di consulenza sono valutati sulla base del profilo esperienziale e le competenze del consulente incaricato e sulla base delle attività dallo stesso proposto, l'eventuale cambio di consulente necessita di una valutazione preventiva. Tuttavia se l'impresa decidesse di variare il consulente comunicandolo direttamente in sede di rendicontazione, incorrerebbe nel rischio che dalla valutazione dei risultati emerga un mancato rispetto degli obiettivi e del relativo punteggio che ne ha determinato l'ammissione in sede di valutazione del progetto definitivo.

-(D) Dalla lettura del Bando PIA Piccole imprese si evince che il codice Ateco 39.00.09 (Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti) NON è ammissibile alle agevolazioni. Si chiede conferma della NON ammissibilità del suddetto codice alla luce di quanto è avvenuto nel Titolo II Capo III. La Determinazione n. 2487 del 22-12-2014 (BURP 177 del 31-12-2014) escludeva tale codice. La Determinazione n. 1887 del 20-10-2015 (BURP n. 147 del 12-11-2015) al contrario include tale codice.

(R) Si conferma la non ammissibilità del codice Ateco 39.00.09, in quanto la tipologia di iniziativa non si configura come rispondente, per strumentazione necessaria ed attività prevista, allo strumento agevolativo PIA, così come verificato di concerto con la competente struttura regionale.

-(D) Con riferimento al PIA vecchio bando si chiede se in sede di rendicontazione sia necessario allegare lettera liberatoria dei fornitori per i seguenti costi sostenuti: costi di Consulenza da parte di OdR Pubblici costi ascrivibili alla voce Spese generalistiche ascrivibili alla voce Altri Costi

(R) Le dichiarazioni liberatorie vanno fornite per tutti i casi elencati ad eccezione delle spese generali.

-(D) Buongiorno nel Piano degli Investimenti è ammissibile presentare un progetto integrato che prevede due sedi differenti sempre ubicate nel territorio della Regione Puglia: -ampliamento dell'unità produttiva esistente, attraverso l'acquisizione di suolo pubblico adiacente all'attuale sede produttiva (Guagnano, Lecce)-affitto di un ufficio nel campus universitario (Campus Ecotekne, Università del Salento)

(R) si

-(D) La proponente si è aggiudicata ad un'asta fallimentare l'acquisto di un capannone industriale ad un prezzo di circa Euro 300 mila. La base iniziale d'asta era di Euro 150 mila come si potrà evincere da documentazione che si allegherà al progetto di investimento. Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà al momento del rogito notarile dietro restituzione della cauzione versata ed in ogni caso successivamente all'eventuale delibera di ammissibilità della domanda. E' possibile considerare ammissibile il suddetto acquisto ai sensi dell'articolo 7.7 del bando?

(R) Sì. Chiaramente l'atto di trasferimento, per poter essere inserito tra le spese ammissibili del progetto, deve avvenire successivamente alla comunicazione di ammissione alla presentazione del progetto definitivo, come previsto dall'art. 15 comma 1.

-(D) vorrei un'informazione in riferimento alle risorse finanziarie ancora disponibili relativamente ai bandi a sportello ancora aperti, in particolare: Microcredito/Microprestito N.I.D.I. Titolo II - Capo III Titolo II Turismo - Capo VI Contratti di programma PIA Turismo PIA Medie Imprese PIA Piccole Imprese Titolo VI Fondo Mutui Tutela dell'ambiente

(R) Questa sezione è riferita al PIA Piccole Imprese di cui si conferma la disponibilità di risorse finanziarie e la possibilità di presentare relativa istanza di accesso.

-(D) La società istante ha 14 ula nell'anno precedente. La società istante è partecipata al 100 % da una capogruppo estera. Le due società hanno cumulativamente un fatturato di 1,5 mln di euro. L'istante non può usufruire di altri strumenti quali Titolo II, perché il piano di sviluppo necessita di investimenti in attivi immateriali, quali brevetti e ricerca e sviluppo. Infatti vorrebbe installare in Puglia uno stabilimento produttivo di dispositivi medici.

(R) Il fatturato medio di 1,5 milioni di euro deve essere detenuto dall'impresa proponente o dalla controllata nel caso in cui l'impresa proponente sia una new co, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 3 dell'Avviso.

-(D) All'art. 15 comma 3 viene stabilito che le modalità di erogazione delle agevolazioni verranno stabilite nel Disciplinare che verrà sottoscritto tra la Regione ed i soggetti beneficiari. E' possibile conoscere quali sono le modalità di erogazione delle agevolazioni? E' prevista la possibilità di richiedere una anticipazione delle agevolazioni dietro

presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa? E' necessario che l'impresa proceda per Stati di avanzamento per i quali abbia già provveduto all'integrale pagamento delle fatture?

(R) A tal proposito nella sezione Deliberazioni del PIA Piccole può scaricare lo schema del Disciplinare in cui sono dettagliate le modalità di erogazione con le relative percentuali.

-(D) Buongiorno, in relazione alla compiuta predisposizione del progetto del nuovo opificio chiedo cortesemente di sapere se il riferimento previsto nel bando PIA PICCOLE IMPRESE per la definizione della dimensione degli uffici di "25 mq. per ogni addetto", se deve intendersi per "addetti" solo gli impiegati o il numero complessivo degli addetti compresi gli operai e le altre qualifiche.

(R) E da intendersi in riferimento agli addetti impiegati o da impiegare negli uffici.

-(D) Buongiorno Vorrei sapere? 1. E' prevista la concessione di una anticipazione? 2. Entro quanto tempo deve concludersi l'investimento?

(R) L'anticipazione del 50% del contributo è possibile a conclusione della valutazione del progetto definitivo ed a seguito di concessione provvisoria delle agevolazioni e relativa sottoscrizione del disciplinare. Tuttavia, l'anticipazione deve essere corredata di apposita polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto. Si auspica una tempistica di realizzazione dei programmi di investimenti non superiore ai 36 mesi.

-(D) in merito alla tabella presente nel business plan per la determinazione della capacità produttiva relativa all'esercizio precedente la presentazione dell'istanza di accesso, qualora il bilancio 2015 non sia stato ancora approvato considero i dati relativi al bilancio 2014 o i dati a consuntivo per il 2015?

(R) Consideri i dati dell'ultimo bilancio approvato (2014) ma allegghi all'istanza anche copia del consuntivo 2015 con attestazione, rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale o da un professionista abilitato, che confermi la veridicità dei dati contabili riportati.

-(D) Risulta ammissibile ai sensi dell'articolo 7 del Bando l'acquisto di un capannone industriale da una procedura fallimentare?

(R) Sì. Chiaramente l'atto di trasferimento, per poter essere inserito tra le spese ammissibili del progetto, deve avvenire successivamente alla comunicazione di ammissione alla presentazione del progetto definitivo, come previsto dall'art. 15 comma 1.

-(D) il finanziamento per il progetto di R&S collegato al PIA può essere cumulato con il credito di imposta ricerca per le stesse attività previste nel PIA (a patto di non superare il 100% delle spese)?

(R) Il credito di imposta in R&S, essendo una misura di carattere generale, non rileva ai fini del cumulo.

-(D) In data 26/1 abbiamo ricevuto la pec di ammissione della proposta alla fase della presentazione del progetto definitivo. Il conto dei 60 giorni entro cui inviare il progetto definitivo scadrebbe sabato 26 marzo. Si chiede se il termine possa intendersi differito al primo giorno lavorativo successivo. Che nel caso specifico sarebbe martedì 29 marzo, essendo il 28 lunedì di Pasqua.

(R) Trattandosi di una spedizione a mezzo PEC non è prevista la possibilità di differimento del termine dei 60 giorni che viene considerato perentorio pena la decadenza. Pertanto l'impresa deve procedere all'invio entro la scadenza del sessantesimo giorno dalla data di ricezione della comunicazione di ammissibilità.

-(D) Gent.mi con la presente si pone il seguente quesito in merito alla premialità relativa alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale: l'art. 11 comma 5 prevede che una maggiorazione fino all'80% se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a. se il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca, oppure b. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito. MENTRE nella dichiarazione relativa alla sezione 7/8/10 viene data la possibilità di spunta con entrambe le situazioni. Si richiede pertanto come procedere.

(R) La premialità può essere richiesta qualora venga soddisfatta anche una sola delle due condizioni.

-(D) Gentilissimi, Si richiede se un'impresa che abbia in essere una procedura ai sensi dell'art. 182 bis legge fallimentare (accordo di ristrutturazione del debito) possa essere soggetto ammissibile al bando PIA Piccole

Imprese. Grazie

(R) Non risulta ammissibile atteso che la lettera b) del comma 4 dell'art. 3 dell'Avviso riporta che l'impresa deve: b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali.

-(D) Vorrei pubblicare la seguente domanda tra le FAQ: SUL REQUISITO DEI TRE BILANCI PRESENTATI: La nostra società deriva dalla fusione con creazione di nuovo soggetto giuridico da tre micro-imprese, oggi cessate, ma tutte aventi la forma giuridica di srl ed almeno 14 bilanci presentati alla CCIA. Poiché la fusione è avvenuta nel 1/1/2020, la nuova società a responsabilità limitata ha presentato un solo bilancio, e non tre, come chiede il bando. Tuttavia ha assunto tutte le ULA di ogni società incorporata, per un totale di 40 ULA, e potrebbe presentare come bilanci precedenti gli aggregati per ogni anno delle tre incorporate. Secondo il Dispositivo dell'art. 2504 bis Codice Civile: "La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (1). "Fonti → Codice Civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo V - Delle società → Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione → Sezione II - Della fusione delle società Pertanto dunque la nostra società (Deni group srl P.I.08389700728), che deriva non da incorporazione di una su di un'altra, ma dalla fusione propria di tre aziende che al momento della cessazione avevano 14 anni, 33, e 35 anni di onorata presenza sul registro della camera di commercio di Bari, ha ereditato tutti i diritti di presentare la domanda, poiché ognuna delle tre aveva presentato regolare bilancio negli anni. Si può considerare dunque ammissibile al bando Pia - Piccole Imprese ?

(R) No. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Avviso, che costituisce lex specialis, Può presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso una impresa di piccola dimensione, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno tre bilanci di esercizio, che abbia registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro e che abbia registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di piccole dimensioni non attiva, la piccola impresa controllante deve avere approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda, deve aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro ed aver registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10. Alla luce della disposizione dell'Avviso, i requisiti devono essere posseduti dall'impresa che sottoscrive l'istanza di accesso, la quale, pertanto, deve avere essa stessa approvato almeno tre bilanci. Laddove sia una newco a sottoscrivere l'istanza di accesso, la stessa deve essere controllata da un'impresa vigente che abbia approvato almeno tre bilanci. Pertanto, nell'ipotesi descritta, l'impresa proponente non possiede il requisito relativo all'approvazione di almeno tre bilanci.

-(D) In riferimento all'art 7 par. 2 dell'Avviso, si chiede di meglio definire il passaggio relativo alla ammissibilità delle nuove costruzioni "solo nei casi in cui l'impresa dimostri, attraverso una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo". Cosa deve intendersi per documentazione probatoria e quali, per esempio, potrebbero essere le caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa ostative alla redditività o alle opportunità di innovazione e sviluppo?

(R) La relazione o anche DSAN attestante quanto richiesto dall'Avviso è finalizzata ad evidenziare il vantaggio per l'impresa proponente nel sostenere le opere murarie richieste a finanziamento. Detto documento va prodotto ogni qualvolta l'impresa richiede opere murarie anche se solo di ristrutturazione o ampliamento. Quindi non è da riferirsi solo a nuove costruzioni.

-(D) la presente per richiederVi delucidazioni in merito alla possibilità di ammettere, per quel che concerne le spese di Personale impiegato nell'attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale PIA P/Imprese, anche quelle afferenti il personale in distacco presso un Ente di ricerca (quale, per esempio, l'Università).

(R) A tal riguardo si invita a far riferimento a quanto previsto alla lettera a) dell'art. 74 del Regolamento regionale n. 17/2014 e s.m.i. che cita: spese di personale a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione. Pertanto il distacco di personale dell'impresa beneficiaria presso enti di ricerca potrà essere riconosciuto qualora detto distacco avvenga presso sedi localizzate in Puglia. Resta fermo che detto distacco sarà ritenuto ammissibile solo qualora sia dimostrato il coinvolgimento dell'ente nel progetto di R&S ed il periodo di distacco sia coerente con il periodo di svolgimento delle attività di R&S di cui al programma di investimenti ammesso.

-(D) Ai fini dell'investimento in Attivi Materiali, è ammesso l'acquisto di un server in housing presso una Server Farm esterna o è necessario che lo stesso risieda fisicamente presso la sede operativa destinataria dell'investimento?

(R) I beni devono essere presenti fisicamente presso l'unità locale oggetto di investimento.

-(D) Vorrei sapere quando il deposito di cila o scia al suap possa essere fatto senza che comporti l'inammissibilità totale della domanda (inizio attività) o parziale delle opere denunciate (ad esempio la ristrutturazione dell'immobile inserito nel progetto). Nello specifico si chiede dopo quale fase nei due casi sopracitati possa essere presentata senza invalidare la domanda o l'ammissibilità a contributo della parte di attività in essa denunciata.

(R) Ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso l'avvio del programma di investimenti deve avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo. Pertanto la CILA o SCIA se non riportante la data di avvio dei lavori e se accompagnata da specifica indicazione, da parte del tecnico, nella relazione di cantierabilità allegata all'istanza di accesso, che i lavori di cui alla CILA o SCIA non risultano avviati e saranno avviati solo a seguito dell'ammissione dell'istanza di accesso, può essere depositata anche a seguito di presentazione dell'istanza di accesso. L'importante è poter dimostrare che detto titolo autorizzativo ha avuto un avvio lavori successivo alla data di ricezione della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo.

-(D) Buongiorno, tra le spese ammissibili, rientrano le spese relative alla diffusione dei risultati? Ad es pubblicazione su riviste di settore? Grazie

(R) Per queste attività, qualora l'impresa lo richieda, è già previsto il riconoscimento di una premialità aggiuntiva del contributo in R&S pari al 15%. Quanto alle spese ammissibili, deve riferirsi esclusivamente alle spese indicate dall'Avviso.

-(D) L'importo minimo del programma di investimento per un PMI che partecipa al pia piccole imprese è di 1mln oppure 500.000 eur

(R) Dipende come partecipa e quali requisiti presenta. L'art. 3 dell'Avviso, come modificato con Atto Dirigenziale n. 541 del 08.08.2019 - Burp n. 20 del 13.02.2020, riporta dettagliatamente le varie ipotesi previste.

-(D) Salve in riferimento alla necessità di mantenere una contabilità separata o una adeguata codifica dei costi di progetto vorremmo supporto per capire come procedere con i costi del personale visto che ci risulta praticamente impossibile procedere con la contabilizzazione separata di personale allocato su più progetti. Sarebbe possibile avere delle alternative per voi accettabile su come operare una adeguata codifica di tali costi? Tale tracciamento potrebbe essere fatto extracontabilmente? Potrebbe essere utile fornire il dettaglio dei costi del personale e di tutto il progetto nella nota integrativa del bilancio? Ovviamente per gli ultimi costi di progetto bisognerebbe attendere la chiusura del bilancio successivo. Eventualmente con chi potremmo parlare per discutere più ampiamente la questione? Grazie mille per il supporto

(R) L'adeguata codifica dei costi di personale può avvenire attraverso una impostazione del Software di contabilità dei costi con il CUP o il nome PIA o la denominazione del progetto. Tale tracciamento NON può essere fatto extracontabilmente. Il dettaglio dei costi del personale e di tutto il progetto nella nota integrativa del bilancio è opportuno ma NON è sostitutivo della codifica. La codifica può essere anche registrata (sempre con il CUP o il nome PIA o la denominazione del progetto) sul Libro Giornale con la distinzione del costo del personale mensile in relazione al progetto agevolato.

-(D) In caso di progetti rientranti nel codice Ateco 62, ai sensi dell'Art. 2 comma 6 dell'Avviso è possibile derogare al limite del 20% dell'investimento in Attivi Materiali a condizione che si dimostri di disporre di attrezzature "as a service" per un valore pari al restante 15%. Nel piano dei costi tale valore, pari ad almeno il 15% dell'investimento complessivo in quale voce di costo deve essere imputato? In quella di "Altri costi di esercizio"?

(R) La deroga del valore massimo del 15% non può essere imputato in nessuna voce di costo. In particolare qualora l'impresa opti per detta deroga deve dimostrare di utilizzare servizi as a service fornendo una relazione, a firma di un esperto, che dimostri come quei beni, acquisiti in modalità as a service sono sufficienti a garantire l'esecuzione delle attività previste e che qualora fossero stati acquistati come beni nuovi di fabbrica avrebbero avuto un costo pari al valore mancante per il raggiungimento della soglia del 20%. Quest'ultimo aspetto deve essere dimostrato con preventivi di spesa allegati alla relazione mentre in fase di rendicontazione l'impresa deve dimostrare mediante fatture di aver sostenuto i costi predetti in modalità as a service .